

PRESENTAZIONE

L'articolo di apertura affronta l'abuso sessuale sui minori. Lo studio esamina la disciplina giuridica di tutela e promozione dei diritti del minore attraverso la gestione di strategie di intervento e provvedimenti volti ad affrontare, nel modo più efficace, un problema che, in assenza di un organico Codice dei diritti del minore, evidenzia enormi criticità anche nei risvolti sociali, derivanti dalle conseguenze psicologiche e psichiatriche che il fenomeno stesso implica.

Segue un interessante elaborato, di grande attualità, sulla devianza minore e sugli importanti riverberi in tema di percezione e rilevazione di un problema che affligge indistintamente tutti i tipi di comunità. Il saggio mette in evidenza l'impatto emotivo che la violenza adolescenziale suscita nell'opinione pubblica e come la riprovazione e l'orrore che ne scaturiscono pongano in secondo piano la necessità, invero assai rilevante, di comprendere colui che commette un reato in età giovanile e inducano la società civile anzitutto a difendersi e solo successivamente a interrogarsi sui modelli valoriali che propone.

L'analisi della minaccia derivante dagli *insiders*, o meglio da quegli individui che, in possesso di informazioni privilegiate, agiscono con finalità di contrasto, anche violento, nei confronti di organizzazioni o aziende con le quali costoro intrattengono un rapporto fiduciario, è l'originale contenuto del successivo articolo. Con rigore e completezza l'Autore descrive i più significativi fattori che caratterizzano le circostanze mediante le quali tale tipo di minaccia si manifesta, aprendo uno scenario sulle vulnerabilità e i rischi che questo pericolo, ancora poco conosciuto, comporta.

L'articolo seguente, nel trarre spunto dalla diffusione delle nuove tecnologie, costituisce un accurato studio su un argomento di grande rilievo per le sue implicazioni pratiche, giuridiche ed economiche: gli "incidenti tecnologici".

In esso sono descritte le dinamiche organizzative e le responsabilità gestionali che provocano tali “errori”, attraverso un’approfondita disamina delle diverse teorie che gravitano intorno a questa articolata e complessa problematica, strettamente connessa agli ambienti organizzativi e in particolare a quelli ad alto contenuto tecnologico. Lo studio esamina anche quei processi e meccanismi attraverso i quali è possibile migliorare nelle diverse organizzazioni - analizzando i casi di insuccesso - la capacità di previsione per eliminare il danno, sviluppando una più adeguata “cultura della sicurezza”.

Nella rubrica “Attualità e Commenti” presentiamo due saggi. Il primo, redatto da alcuni Ufficiali frequentatori della Scuola, analizza il principio della responsabilità: i vari argomenti trattati, dall’azione di comando alla gestione del personale, evidenziano l’inscindibile nesso esistente tra efficienza operativa e motivazione, ritenute pilastri indefettibili dell’etica della responsabilità, ovvero i cardini sui quali si fonda il senso del dovere che da due secoli contraddistingue l’operato di ogni Carabiniere.

Il secondo è incentrato sulla sicurezza informatica e sui pericoli connessi all’uso e all’abuso della Rete. La protezione dagli attacchi informatici e la salvaguardia di sistemi e reti dai rischi esterni costituiscono il fulcro di questo settore in continua evoluzione. La violazione delle norme sull’illecito trattamento e trasferimento dei dati richiede una costante attuazione di processi di analisi, pianificazione e sviluppo, anche svincolati da obblighi formali qualora quelli standardizzati non risultino soddisfacenti.

Gen. D. Giovanni Nistri

STUDI

L'abuso sessuale: aspetti giuridici e conseguenze sui minori, <i>Marco Montemagno</i>	5
La devianza minorile, l'adolescenza, esperienze e modelli di prevenzione. Profili generali e considerazioni, <i>Francesco Giacca</i>	39
L'insidia portata dagli <i>insiders</i> . L'emersione di un paradigma della violenza asimmetrica, <i>Emilio Palmieri</i>	65
Gli incidenti tecnologici e la ricerca delle criticità nascoste, <i>Andrea Mariuz</i>	81
Vita della Scuola	113

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare	119
--------------------	-----

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

Attualità e commenti

Intorno al principio di responsabilità: efficienza operativa, gestione del personale e azione di comando tra tradizione e modernità,

<i>Marcello Pezzi</i>	
<i>Gerardo De Siena</i>	
<i>Giancarmine Carusone</i>	
<i>Luca Geminale</i>	
<i>Stefano Borghetto</i>	
<i>Pasqualino Trotta</i>	
<i>Giulio Pisani</i>	
<i>Alessandro Riglietti</i>	
<i>Gabriele Lombardo</i>	
<i>Giovanni Rubino</i>	124

Sicurezza on line	
<i>Vincenzo di Lembo</i>	134
<i>Libri</i>	141
<i>Riviste</i>	142

L'ABUSO SESSUALE

ASPETTI GIURIDICI E CONSEGUENZE SUI MINORI



Marco MONTEMAGNO

Capitano,

*Comandante 3^a sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo
Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria.*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'abuso secondo la legge. - 3. La legge 15 febbraio 1996, n. 66. - 4. La legge 3 agosto 1998, n. 269. - 5. Gli effetti dell'abuso sul piano fisico e psichico. - 6. I minori abusanti. - 7. La prevenzione negli abusi sui minori. - 8. Il recupero terapeutico del minore abusato.

1. Premessa

In Italia la disciplina giuridica di tutela e promozione dei diritti del minore appare spesso contraddittoria ed incoerente, dispersa come è tra codici e leggi speciali, tra leggi specifiche riguardanti soggetti in età evolutiva e leggi relative ad adulti in cui sono inserite anche norme riguardanti i minori, in assenza di un organico codice dei diritti del minore, da molti auspicato. Soprattutto la disciplina giuridica non rispecchia l'atteggiamento sociale e culturale maturato negli ultimi anni, che ha determinato una maggiore attenzione all'infanzia e ai suoi problemi. Questo cambiamento, tra l'altro, ha permesso di cogliere fenomeni che prima rimanevano nascosti, come le varie forme di abuso nei confronti dei minori, in particolare di abuso sessuale.

Si è infatti registrato un aumento dei reati a sfondo sessuale commessi contro persone minorenni, dovuto in gran parte, secondo gli esperti del settore, non tanto a un aumento delle violenze, ma all'effetto di sensibilazione compiuto dai mass media e alla maggior capacità degli operatori di rilevare e segnalare i casi di abuso.

Il progressivo emergere di questi reati ha posto alle istituzioni, e più in generale alla società, nuovi problemi a molteplici livelli - psicologico, sociale, politico, normativo, giuridico e giudiziario - che a loro volta generano altri problemi di ordine organizzativo, formativo, e di coordinamento tra operatori di diversa cultura ed etica professionale (dagli operatori del diritto, magistrati e avvocati, agli assistenti sociali, psicologi, educatori, criminologi e così via).

Il presente elaborato è frutto di un'attenta ricerca sul fenomeno dell'abuso sessuale minorile, in special modo sulle conseguenze che si hanno sul minore.

Il contenuto trae principalmente spunto, non solo dall'interesse maturato a seguito della frequenza di corsi universitari nel settore della Criminologia, ma anche dall'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della polizia giudiziaria, conducendo diverse indagini nel settore.

Il testo, formulato in otto paragrafi, affronta la disciplina giuridica e i problemi psicologici e psichiatrici del minore abusato e dell'autore dell'abuso, cui segue una breve bibliografia.

Preliminarmente, sarà analizzata la fenomenologia dell'abuso nell'ottica giuridica, valutando, contestualmente, i vari articoli inseriti del Codice Penale dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché un breve accenno alla Legge 38 del 2006.

Proseguendo, saranno esaminate quelle che sono denominate come conseguenze dell'abuso, e ciò, sul piano fisio/psichico, considerando anche la probabilità che minori abusati in età infantile, da adulti, possano trasformarsi in abusanti.

Seguono gli interventi pre e post trauma finalizzati alla prevenzione degli abusi e il percorso terapeutico di recupero dei minori abusati.

Inoltre si precisa che alcune informazioni contenute nel presente studio, e pertinenti con lo scopo dell'articolo, sono state reperite in internet.

2. L'abuso secondo la legge⁽¹⁾

Nella moderna definizione di abuso rientra qualunque fatto o situazione di carattere commissivo o omissivo, volontario o involontario, che comporti la violazione illegittima dei fondamentali diritti collegati alla vita, ed espressione della dignità di ogni individuo. Il Consiglio d'Europa, ampliando ulteriormente la definizione di "abuso" ha affermato, in materia minorile ad esempio, che rientrano in questa fattispecie "tutti gli atti che turbano gravemente il bambino e che attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettuale e morale".

Il termine abuso, dal latino *abusus* sta a indicare un consumo, uso cattivo, illecito, smodato di qualcosa, o un uso di un diritto o di un potere oltre i limiti stabiliti dalla legge. In tema di utilizzo di mezzi correttivi (educativi), ad esempio, è necessario un approfondimento dell'art. 571 del nostro Codice penale secondo cui: "chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli artt. 582 e 583 ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni".

Quest'articolo, in verità, è stato oggetto di varie interpretazioni, sia da parte della dottrina sia della giurisprudenza; il legislatore non ha definito, ad esempio, la tipologia dei mezzi correttivi.

Tra quelli non consentiti, sono ripetutamente citati quelli produttivi di lesioni, quali l'uso di frustate a sangue, un'intensa percossa, un pugno, l'uso di cinghie, il lancio di oggetti contundenti, oppure quelli non compatibili con il profilo correttivo o disciplinare, quali ingiurie, i rimproveri offensivi, le minacce di morte, le punizioni umilianti e degradanti.

In questi casi si avrà, rispettivamente, il reato di minaccia e di violenza privata, in possibile concorso con le lesioni.

(1) - Vds. al riguardo: M. FOCARDI, *La vittimologia: aspetti medico-legali*, disponibile online in formato pdf al sito www.istiuto-meme.it.

I fondamentali elementi riscontrabili del dettato normativo sono:

- l'oggetto giuridico, rappresentato dall'integrità fisica e morale del soggetto passivo;
- la condotta, consistente nell'abuso di mezzi leciti utilizzati per finalità educativa e disciplinare;
- l'elemento soggettivo, la cui fattispecie è a dolo generico; infatti, l'art. 571 c.p. non richiede il dolo specifico, cioè un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare il fatto costitutivo di reato, ossia l'abuso del mezzo di correzione⁽²⁾;
- l'evento, che in questo caso rientra tra i reati di pericolo;
- la permanenza: il reato ex art. 571 c.p. non è un reato permanente né abituale, ma prevede la reiterazione della condotta, che darà eventualmente luogo al concorso di reati, oppure, se del caso, alla continuazione degli stessi. Il reato è, inoltre, incompatibile con l'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62, 2° comma, c.p., che presuppone uno stato d'ira seppur causato da un fatto ingiusto altrui.

Mantovani rileva, ad esempio, che il legislatore ha “ritenuto opportuno limitare le interferenze della legge penale nel rapporto educativo - correttivo ai soli casi in cui l'offesa abbia raggiunto una certa intensità”, in quanto, prima della concreta messa in pericolo della salute del soggetto passivo, tali comportamenti non sono sanzionabili⁽³⁾.

Nel passato, fatti di grave violenza potevano essere ricondotti alla fattispecie dell'abuso di mezzi di correzione, giustificati da quel c.d. *animus* corrigendi; oggi, ciò, non è più tollerato: infatti, l'impiego di mezzi violenti, in modo non sporadico ma continuo, può andare a integrare la fattispecie più grave dei maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p.

Sia la Costituzione (v. artt. 2, 3, 30, 31), sia in particolare l'art 147 c.c., secondo cui “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi, l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, hanno impresso alla “cellula famiglia” un

(2) - Cass. Pen. sez. III. 17 giugno 2009 nr. 39718.

(3) - MANTOVANI F., *Diritto Penale*, Cedam, Padova, 1992.

carattere nuovo di partecipazione e solidarietà, con condivisione degli interessi dei componenti e la garanzia dello sviluppo della personalità dei singoli; una famiglia, quindi costruita su basi paritarie, in cui i diritti, doveri ed obblighi fanno capo a ciascun membro, soppiantando, di fatto, il precedente modello di famiglia a carattere “patriarcale”.

Sulla base di quanto appena detto diventa chiaro, allora, che non è consentito l'uso di violenza a scopi educativi. I mezzi di correzione, fisicamente o psicologicamente violenti, devono essere cancellati, perché ledono non solo la dignità del singolo minore, per il quale, al contrario, vanno ricercati mezzi per l'elevazione della sua figura, ma anche l'interesse dell'intera società ad avere cittadini educati ai valori di pace, tolleranza, partecipazione.

Infine, appare degna di nota in materia di maltrattamenti, l'ulteriore estensione della tutela del minore introdotta dal decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013 che ha previsto, in aggiunta all'aggravante già contemplata dal comma 2 dell'art. 572 c.p. applicabile nel caso in cui il fatto delittuoso sia commesso in danno di persona di età minore agli anni 14, un inasprimento di pena anche quando il delitto di maltrattamenti sia commesso “alla presenza di minore degli anni diciotto”. Tale previsione normativa ha inteso, quindi, quanto più possibile rafforzare la tutela dei minori, contemplando un maggiore disvalore della condotta del soggetto agente, nel caso in cui, come spesso accade, i ragazzi diventino spettatori di violenze domestiche che lasciano loro un profondo turbamento emotivo e delle lesioni nella sfera psicologica, ritenute gravi almeno quanto quelle più visibili di natura fisica.

3. La legge 15 febbraio 1996, n. 66

Con l'approvazione della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 (norme contro la violenza sessuale), si è giunti all'obiettivo di considerare il reato di violenza sessuale come reato contro la persona e non contro la moralità pubblica e il buon costume.

Il codice Rocco non considerava la libertà sessuale come valore in sé della persona, bensì come un generico interesse collettivo.

Il legislatore ha puntato, dunque, all'affermazione che il vero bene leso non è una generica moralità sessuale di cui dovrebbe essere titolare la collettività, ma la singola persona, la cui sfera di libertà è gravemente violata dai comportamenti oggetto di sanzioni e la cui personalità subisce la forza di una violenza deleteria.

L'introduzione delle nuove norme in materia di tutela della libertà sessuale puntano, invece, a difendere e proteggere la sfera di libertà di ogni persona umana con particolare riferimento "ai minori", ritenuti più a rischio:

- a. per quella generica immaturità bio-psicologica;
- b. per la mancanza di bagaglio esperienziale;
- c. per l'impossibilità oggettiva di prestare il proprio consenso in maniera cosciente, libera, non coartata;
- d. per la mancata percezione degli effetti dannosi legati al vivere precoci esperienze sessuali, specie se aggravati da violenza, e incidenti sul loro normale sviluppo bio-psicologico.

La legge n. 66 del 1996 stabilisce che non vi è consenso valido ad atti sessuali fino al compimento del quattordicesimo anno di età, o di sedici se l'autore è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o la persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia; gli atti sessuali tra minorenni consenzienti sono invece consentiti a condizione che il più giovane abbia almeno tredici anni e che non ci sia tra loro una differenza di età superiore ai tre anni (art. 609 quater, 2° comma, c.p.).

Di rilievo è, inoltre, la previsione che consente al minore, vittima di abuso, un'assistenza psicologica e affettiva costante, attraverso la presenza in ogni stato e grado del procedimento dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minore e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede (art. 609 decies c.p.).

L'art. 609 septies c.p., che disciplina la procedibilità per i reati di violenza sessuale semplice (art. 609 bis c.p.) o aggravata (art. 609 ter c.p.), e di atti sessuali con minorenne (art. 600 quater c.p.), rappresenta una sorta di compromesso tra queste due diverse esigenze.

Un'altra importante innovazione apportata dalla legge alla disciplina dei reati sessuali è l'ampliamento del concetto di abuso sessuale rispetto al precedente Codice Rocco.

La legge punisce chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, intendendo in tal modo eliminare la distinzione tra violenza sessuale e atti di libidine violenti⁽⁴⁾.

Viene a decadere il concetto di “congiunzione carnale”, che molto aveva fatto discutere in passato⁽⁵⁾.

Quando parliamo di reati a sfondo sessuale, la condotta sanzionata dall'art. 609-bis cod. pen. implica, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualunque azione finalizzata ad un contatto fisico, sebbene avvenga con velocità ed “estemporaneità”, tra un soggetto attivo e un soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e neppure l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale⁽⁶⁾.

Le sentenze della Cassazione testimoniano il mancato accordo in dottrina e giurisprudenza circa il momento esatto che avrebbe determinato il reato, l'introduzione sia pur parziale del membro virile nel corpo della vittima o al contrario la semplice congiunzione degli organi genitali, anche senza penetrazione.

È evidente che fino alla modifica della legge, la testimonianza della vittima, che doveva descrivere esattamente le modalità dell'atto per permettere la determinazione del reato, rappresentava una seconda forma di violenza, necessaria al Giudice per delineare l'azione delittuosa.

(4) - Art. 519 c.p.c. (abrogato): chiunque con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

(5) - Cass. Pen., sez. III, 15 aprile 1982, in *RIVISTA PENALE*, 1982; Cass. Pen., sez. III, 1 marzo 1982, in *RIVISTA PENALE*, 1982; Cass. Pen., sez. III, 12 ottobre 1987, in *RIVISTA PENALE*, 1988.

(6) - Cass. Pen., sez. III, n. 35625 dell'11 luglio 2007.

È bene specificare comunque che, con l'adozione della terminologia generica "atti sessuali", da un lato il legislatore ha inteso indicare la gravità e la punibilità di un qualunque atto di natura sessuale che violi la libertà personale dell'individuo, ma dall'altro non solleva la vittima dall'onere di sottoporsi a controlli medici e descrivere gli atti subiti, consentendo in tal modo la validazione della propria testimonianza.

Sull'argomento Piero Forno, Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Milano, al fine di precisare il concetto di "atti sessuali" e verificare che contenga significati diversi dalle ipotesi criminose previste dal Codice Rocco, afferma che «non sussistono dubbi sulla natura sessuale di atti quali la congiunzione carnale, anche se incompleta [...]. Tali atti non possono fisiologicamente esulare dalla sfera sessuale, di tal che anche una congiunzione carnale sorretta da un fine diverso dal piacere (si pensi a quella attuata per sfregio o vendetta), non perde la sua connotazione, giacché ciò che rileva è un coinvolgimento in un atto che è "ontologicamente" sessuale. Il nodo centrale della definizione di atti sessuali, quindi, riguarda una serie di atti che assumono o meno valenza sessuale a seconda dello stimolo che sorregge l'azione dei soggetti. In sostanza gli atti diversi dalla congiunzione carnale non sono sempre aprioristicamente definibili come atti sessuali, ma devono essere valutati in relazione al contesto in cui vengono posti in essere»⁽⁷⁾.

Il Procuratore Aggiunto si riferisce qui a gesti quali abbracci e carezze che possono essere esenti da implicazioni sessuali se realizzati in un ambiente amichevole o familiare. «In linea di principio si può pertanto affermare che l'atto - per essere definito sessuale - deve essere caratterizzato da un "desiderio", da una "ricerca di piacere" che coinvolga la sfera erotica di chi lo compie. Naturalmente la libidine non deve necessariamente precedere l'atto, potendo questo essere compiuto al fine di eccitare il proprio o l'altrui desiderio sessuale. Il termine "atto" esprime la necessità di un'azione; ne consegue che vanno esclusi dalla categoria degli atti sessuali quelli che hanno natura meramente contemplativa o esibizionistica e non toccano fisicamente il corpo di una persona»⁽⁸⁾.

(7) - FORNO P., *Tecniche di indagine e problematiche processuali nel maltrattamento e nell'abuso sessuale su minori*, relazione all'incontro di Studio «Secondo corso di formazione sulla funzione inquirente e requirente "Falcone e Borsellino"», Il ciclo, Frascati, 6-8 luglio 2000 (non pubblicata), pag. 2.

(8) - FORNO P., op. cit.

Il delitto di violenza sessuale è configurabile sia nel caso di rapporto sessuale completo sia nel caso di compimento di atti sessuali, in quanto ai fini della configurabilità del reato è sufficiente un'intrusione nella sfera sessuale della vittima⁽⁹⁾.

Questa norma prevede una speciale tutela dei minori, poiché garantisce la procedibilità nei casi di violenza sui minori di quattordici anni, nel caso in cui l'atto di abuso attuato dal genitore (anche adottivo), dal convivente del genitore, dal tutore, o da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione istruzione, vigilanza o custodia, e nel caso di atti sessuali compiuti su minori di anni 10. L'art. 609 septies c.p. prevede le altre ipotesi di procedibilità d'ufficio e che riguardano i casi in cui il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, e l'ipotesi in cui il fatto è commesso con un reato procedibile d'ufficio. Si procede d'ufficio, inoltre, nel caso di corruzione di minorenni (art. 609 quinques c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.); in tutti gli altri casi, si procede a querela di parte. La querela, una volta proposta, non è più revocabile. Il termine per la sua proposizione è di mesi sei, mentre la regola prevede un termine di mesi tre dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il diritto di querela per i minori infra quattordicenni è esercitato da chi esercita la potestà (art. 120 c.p.). Se invece il minore ha già compiuto gli anni quattordici, la querela può essere presentata direttamente dallo stesso, oppure, anche in presenza di contraria volontà, può essere presentata da chi esercita la potestà.

Un punto controverso della legge è quello relativo alla procedibilità a querela per i fatti commessi da conoscenti di famiglia o parenti. Ciò, secondo gli esperti, alimenterebbe condotte omertose; non è trascurabile, inoltre, il fatto che colui a cui la legge affida il compito di inoltrare denuncia sia l'autore degli abusi. Per evitare simili sovrapposizioni, la legge prevede che la denuncia sia inoltrata da un curatore speciale, nominato dal giudice in sede di indagini preliminari su istanza del Pubblico Ministero o dagli stessi servizi (incluso quelli socio-assistenziali) che hanno per scopo l'assistenza, la cura, la custodia del minore; tuttavia, questa norma è applicabile solo nel caso in cui il Pubblico ministero sia già a conoscenza dei fatti di reato.

(9) - Cas. Pen. sez. III, sent. n. 16757 del 4 febbraio 2009.

Inoltre, a norma dell'art. 331 c.p.p., i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (inclusi tutti i medici ospedalieri e del S.S.N.) hanno l'obbligo di denunciare per iscritto la notizia di un reato perseguibile d'ufficio, del quale siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio. Esiste, inoltre, ai sensi dell'art. 334 c.p.p., l'obbligo di referto per gli esercenti una professione sanitaria che abbiano prestato la propria assistenza o opera, in casi che possano presentare i caratteri di un delitto per cui si debba procedere d'ufficio. Nel caso in cui la denuncia venga attivata al Tribunale Penale ordinario, in riferimento alla legge n. 66 del 1996, per i reati di violenza sessuale a danno di minori, è prevista la comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica al Tribunale dei minorenni.

4. La legge 3 agosto 1998, n. 269

La pedofilia non può essere definita come un male moderno, anche se solo negli ultimi anni si è cercato di imprimere una sorta di forza dal punto di vista giuridico - legislativo⁽¹⁰⁾.

L'Italia ha aderito a una serie di accordi internazionali, emanando nuove ed efficaci disposizioni legislative in materia.

Il "definire la fenomenologia pedofilia" è stato sicuramente il primo aspetto affrontato anche in campo giuridico, e ciò nell'ottica di verificare se il concetto di pedofilia potesse rappresentare una figura giuridica autonoma all'interno della legislazione penale vigente: così non è stato.

Il termine pedofilia, nella legislazione specifica emanata negli ultimi anni, è del tutto assente, traducendolo in abuso sessuale a danno di minori e sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile. Tale orientamento scaturisce anche dal fatto che non esiste ancora in campo clinico una definizione di pedofilia accettata univocamente.

La sostituzione del termine pedofilia con quello più generale dell'abuso sessuale a danno dei minori consente, da un lato, una maggiore disponibilità nel

(10) - Cfr.: F. FARRE, *A proposito di minori vittime di abusi sessuali*, disponibile online al sito www.lacriticassociologica.it

perseguire questo tipo di reati, dall'altro, la classificazione di tale fenomenologia come una malattia o, quantomeno, come un disturbo della personalità, provocando, in sede di giudizio, notevoli difficoltà nella fase di accertamento della capacità d'intendere e di volere, richiesta dal codice per l'imputabilità del presunto colpevole.

La nuova legge penale introdotta in Italia ha contribuito a far rendere conto della gravità dei reati perpetrati sui minori, come la prostituzione minorile, il c.d. turismo sessuale, la diffusione della pornografia minorile anche attraverso internet. La legge con cui l'Italia si è adeguata alle varie convenzioni ratificate durante gli anni Novanta, è la n. 269 del 3 agosto 1998, contro lo sfruttamento della prostituzione e la pornografia minorile. Rispetto al Codice Rocco dove la tutela era rivolta alla società e alla pubblica morale, con l'introduzione della nuova legge è la comunità che s'impegna alla protezione del minore, garantendo le esigenze e i bisogni "di una personalità in formazione, (tutelando) il suo armonioso sviluppo psichico"⁽¹¹⁾.

In questo senso si può affermare che lo sforzo del legislatore è rivolto a salvaguardare la tutela della comunità stessa, attraverso la prevenzione dei reati contro i minori e la loro protezione. Grazie all'individuazione di tipologie di reato si è inteso creare la premessa "indispensabile per una crescita verso la maturità libera"⁽¹²⁾.

«Si può affermare che attraverso la legge 269/1998 il nostro legislatore ha inteso assicurare al minore, vittima di questa forma di sfruttamento sessuale, una protezione forte, colmando un indubbio vuoto normativo.

Lo sfruttamento del minore per fini pornografici è stato ritenuto, giacché sfruttamento di attività prostituiva capace di annientare la personalità dell'individuo e di ridurlo dominio dell'agente, come forma emergente di riduzione in schiavitù. Da qui la sua collocazione nel capo III del codice penale tra i delitti contro la libertà individuale e specificatamente tra quelli contro la personalità individuale»⁽¹³⁾.

(11) - ORMANNI I., PACIOLLA A., *Pedofilia una guida alla normativa ed alla consulenza*, Ed. Due Sorgenti, Roma, 2000, pagg. 23 e segg.

(12) - *Ibidem*.

(13) - FORNO P., *op. cit.*

L'ONU, ha ritenuto questa legge perfetta nei contenuti e sostiene che la stessa persegue cinque finalità:

1. Rinforzare la repressione penale con l'introduzione di nuove fattispecie delittuose, in particolare l'art. 600 bis (prostituzione minorile); art. 600 ter (pornografia minorile); art. 600 quater (detenzione di materiale pornografico); art. 600 quinquies (iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile). Queste nuove fattispecie sono state inserite nella sezione dei delitti contro la libertà e la personalità individuale, configurando lo sfruttamento sessuale minorile come una nuova forma di schiavitù;

2. Fornire all'autorità giudiziaria strumenti processuali più efficaci; infatti, le alte pene edittali previste per i nuovi delitti determinano effetti processuali come l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza di reato e l'ammissibilità dell'applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere e delle intercettazioni; inoltre, è reso più agevole il ricorso all'incidente probatorio quando bisogna ascoltare un minore di anni sedici, ed è prevista per l'audizione dei testi minori l'utilizzo dell'audizione protetta;

3. Attribuzione alla Polizia Giudiziaria di nuovi mezzi di contrasto; in particolare, ispirandosi al T.U. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, sono stati resi utilizzabili una serie di mezzi investigativi anche per la repressione della prostituzione e della pornografia minorile, come: l'acquisto simulato di materiale pornografico; l'apertura di siti internet di copertura; l'autorizzazione a infiltrare agenti nei viaggi organizzati per finalità di turismo sessuale;

4. Creazione di norme di contorno a tutela dei minori per prevenire danni fisici e psichici connessi ai reati patiti; in particolare l'art. 8 della nuova legge, modificando l'art. 734 bis c.p., vieta la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minori vittime di reati a sfondo sessuale;

5. Attribuzione al Ministero dell'Interno e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'importanti compiti di coordinamento interno e internazionale per la repressione dello sfruttamento minorile.

Questa normativa deve essere inserita in un quadro più ampio sia a livello internazionale sia nazionale, per essere compresa a fondo. Il problema fondamentale ha riguardato la situazione di alcuni Stati, dove la prostituzione minorile è regolarmente accettata e praticata. In quest'ottica, ciascuno Stato, seppur in maniera diversa, si è espresso affermando che il proprio cittadino che commette un reato sessuale su minori all'estero sarà punito, introducendo, di fatto, per tale tipologia di delitti, il principio di extraterritorialità.

5. Gli effetti dell'abuso sul piano fisico e psichico

Si è alla presenza di un abuso sessuale quando la persona coinvolta nella relazione sessualizzata non è in grado di cogliere il profondo significato di quanto è compiuto su di lei, oppure le conseguenze reali e durature a cui può portare⁽¹⁴⁾.

Le molteplici forme di abuso perpetrate sui minori comportano alle vittime diverse conseguenze anche sul piano fisico/psichico.

Liotti afferma che in una situazione di abuso intrafamiliare l'aspetto più devastante dell'esperienza è rappresentato dal contesto relazionale che gravita intorno all'abuso⁽¹⁵⁾.

Nelle vittime di abuso sessuale, per esempio, si riscontra con estrema frequenza, la cosiddetta "sindrome di adattamento", caratterizzata da un'ambivalenza che spinge il minore, paradossalmente, a voler bene e al contempo, a odiare i propri aguzzini. Il minore, infatti, non solo si trova costretto ad adattarsi a una realtà familiare alla quale non è in grado di sottrarsi, ma diviene oggetto di manipolazioni da parte dell'adulto, il quale lo attrae, lo coinvolge, lo materializza, nell'ambito della propria visione perversa del mondo.

La mancanza di violenza vera e propria tra le condotte messe in atto dal padre abusante, è una componente importante perché rende alla vittima difficile definire i ruoli e stabilire la colpevolezza del genitore. Le vittime imparano ad associare la sessualità alle attenzioni e alle manifestazioni di affetto e a utilizzare in età adulta il comportamento sessuale per manipolare gli altri.

È stato riscontrato che in donne abusate nell'infanzia, la frequenza dei comportamenti sessuali è più alta, come se queste donne tendessero a «sessualizzare le relazioni, utilizzando il sesso per soddisfare vari bisogni a espressione della difficoltà nel distinguere l'affetto dalle proposte sessuali»⁽¹⁶⁾.

(14) - A questo proposito vedasi il sito www.ecomind.it - ©2000-2001 Ecomind Srl, Salute mentale- Autoaiuto & Sviluppo personale - Abuso sessuale a cura di Michele Giannantonio.

(15) - LIOTTI G., *La costruzione di identità dissociate nell'adolescenza*, in *ADOLESCENZA*, 1996, 7 (3), pagg. 237-256.

(16) - DE LEO G., PETRUCCELLI I. (a cura di), *L'abuso sessuale infantile e la pedofilia*, Franco Angeli, Milano, 1999, pag. 54.

I bambini maltrattati sono dunque portati a difendere i genitori abusanti, poiché sentono il bisogno di mantenere vivo e saldo il filo che li unisce, convincendosi, addirittura, di essere stati meritevoli delle violenze subite, come risposta alla loro stessa cattiveria: il tutto, alla fine, si traduce nel far proprio un mondo che non appartiene loro, distorto, inconsueto, osceno, riprovevole.

Statisticamente, questi fenomeni di adattamento, sono più frequenti nelle relazioni incestuose, prive, apparentemente, di violenza coercitiva, ma attuate attraverso la “dolce seduzione”, posta in essere attraverso frasi esaltanti, regali, promesse. L'assenza di violenza fa sì che il minore ne rimanga vittima per mesi o per anni, senza ribellarsi, senza capire il perché di tutto quanto. Il silenzio è quasi imposto dal forte potere di fascino esercitato da parte dell'adulto sulla vittima e da elementi come il senso di colpa, la vergogna, la paura (che si fanno strada con l'evoluzione psico-fisica del soggetto). L'abusante conosce bene “l'oggetto dei suoi miserabili desideri”, ne approfitta costantemente, certo di non essere rifiutato, contando, altresì, sulla fragile personalità, sull'età (meglio piccolo, che grande), sulla mancanza di reazione, sull'incapacità di chiedere aiuto. Molto spesso, invece, il segreto è mantenuto, quasi con disperazione, dalle piccole vittime di abuso, per timore che la propria mamma non sia in grado di sopportare o tollerare questa atroce verità.

Barudy nel proporre una possibile classificazione delle tipologie di madri non abusanti in una famiglia incestuosa, individua tra le altre le madri complici indirette, dalla personalità molto fragile, che vivono in una situazione di dipendenza affettiva ed economica dal proprio marito. «Queste madri non riescono a intravedere alcuna possibilità di sopravvivenza autonoma per sé e per i figli senza il sostegno economico del marito, e pertanto la negazione della scoperta dell'abuso diventa per loro l'unica possibilità di sopravvivenza. La dipendenza di queste donne dal marito è pressoché totale a livello sia psicologico, sia economico, sia culturale, in ambienti in cui è ancora forte lo stereotipo del capo famiglia, che agisce non solo sulla madre, ma anche su tutto il sistema familiare allargato (...)»⁽¹⁷⁾.

(17) - BARUDY J., *Le douleur invisible de l'enfant*, Editions Eres, Ramouville Saint-Agne, 1997, in CARINI A. (a cura di), *L'abuso sessuale intrafamiliare*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001, pagg. 130-135.

In ogni caso, quando una madre non si schiera al fianco della figlia che rivela un abuso intrafamiliare si crea intorno alla vittima un vero deserto emotivo, che spesso assume contorni ben peggiori di quelli dell'abuso vero e proprio, comportando lo scioglimento di tutti i legami⁽¹⁸⁾.

Se si pensa alla ragnatela psicologica che un padre abusante crea intorno alla sua vittima e allo stesso tempo intorno all'intera famiglia, strutturando una rete di relazioni e vincoli che mantengono l'omeostasi familiare, si può percepire l'orrore che il deserto affettivo causato dall'abbandono da parte dell'intera famiglia può rappresentare per il minore che denuncia. L'elenco dei sintomi a breve e lungo termine presente in molte vittime di abuso, è talmente vasto da non poter essere considerato in questa sede. Madeddu individua alcune delle caratteristiche che possono maggiormente distinguere bambini abusati da quelli non abusati: la sessualizzazione del gioco, la presenza di un Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD) e l'aggressività⁽¹⁹⁾.

La nuova legge sulla violenza sessuale sembra, purtroppo, disconoscere l'aspetto della fascinazione e della seduzione nei reati di abuso sessuale verso i minori, così come gli effetti devastanti sulla psiche di un soggetto in età evolutiva. Strumenti come le carezze, i doni, le lusinghe usate per sottomettere una vittima a un adulto perverso, sono capaci di stravolgere il concetto che una bambina ha di essere ancora "tale" per età, altezza, ecc., seducendola a tal punto, da convincerla di essere una bambola provocante ad ammaliatrice di uomini (una proiezione futura verso la prostituzione o la facilità a cercare rapporti sessuali già in fase adolescenziale?). Abbruzzese, da ricerche effettuate, sostiene che gli indicatori comportamentali e psicologici generali di chi ha subito un abuso sono: "Estremo interesse per adulti di un sesso in particolare, insolito interesse per i genitali di altri adulti, atti sessuali mimati con adulti, bambole o altri bambini, esibizionismo, masturbazione in pubblico, precocità, promiscuità, precoce condotta sessuale ripetitiva, repentini cambiamenti dell'umore o del comportamento, disturbi del sonno, incubi, enuresi, ansia di separazione, insicurezza"⁽²⁰⁾.

(18) - MALACREA M., LORENZINI S., *Bambini abusati*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002.

(19) - MADEDDU F., *Conseguenze degli abusi all'infanzia nell'età adulta*, in GIOMMI R., PERROTTA M. (a cura di), *Pedofilia, gli abusi, gli abusati, gli abusanti*, del Cerro, Pisa, pagg. 81-76.

(20) - ABBRUZZESE S., *Minori e sessualità. Vecchi tabù e nuovi diritti*, Franco Angeli, Milano, 2000.

I segni clinici di cambiamento comportamentale (fino a sei anni di età) riprendono:

- disturbi del sonno;
- disturbo di condotte alimentari;
- lamentele per dolori fisici (dolori addominali, cefalee);
- isolamento familiare/sociale;
- paure immotivate;
- aggressività contro coetanei e adulti;
- preoccupazioni insolite;
- crisi di rabbia;
- pianto;
- mutismo;
- rifiuto di mostrare il proprio corpo nudo;
- interessi sessuali e comportamenti sessualizzati inappropriati per l'età;
- masturbazione compulsiva.

Dai sei anni in poi, si riscontrerebbe anche, rispetto a quanto sopra: autolesionismo, comportamenti sessuali promiscui, passività, inibizione del pensiero, difficoltà scolastiche, fughe, comportamenti immaturi, tentativi di suicidio, rifiuto di mostrare il proprio corpo nudo anche in situazioni mediche. Gli psicologi sostengono che anche un solo segno comportamentale improvviso, perdurante nel tempo, immodificabile nonostante le rassicurazioni degli adulti, non in relazione ad eventi e/o cambiamenti di abitudini di vita, necessità di approfondimento psico-diagnostico presso i normali Servizi di Neuropsichiatria Infantile.

Proprio intorno ai 12-13 anni, si svilupperebbe una tendenza aggressiva, con manifestazioni di violenza fisica, quale mezzo per risolvere, ad esempio, conflitti genitoriali (in ausilio al padre) che hanno come oggetto la figura materna, a sua volta, già obiettivo di violenza da parte del coniuge. In tale situazione, la madre può lasciarsi andare all'autocommiserazione, all'auto-accusa e alla disistima di sé per ciò che le accade in famiglia, e ciò può comportare, per il minore, forme di depressione, poiché interiorizza gli stati d'animo della madre.

È stata riscontrata, inoltre, la presenza, nei minori abusati, di ansia, quale prodotto derivante dall'aver assistito o di assistere sistematicamente a scene di violenza fra genitori, nel tentativo di proteggere la madre o se stessi.

Assistendo alla violenza, il minore maturerebbe propositi o desideri di suicidio, come risoluzione per uscire da questo profondo stato di sofferenza interiore; oppure svilupperebbe un alto grado di aggressività verso il familiare violento, giungendo, talvolta anche all'omicidio dello stesso. Più grave, invece, la circostanza che vedrebbe il minore quale spettatore passivo dell'omicidio di un genitore da parte dell'altro, vedendone la dinamica, il sangue, l'arma, la salma, ecc. In tale contesto, gli psicologi concordano nel sostenere che è molto probabile che il minore sarà soggetto a gravissimi traumi psicologici, con la necessità di cure mediche appropriate per rimuovere i ricordi, gli incubi, i sensi di colpa, ecc. A questo punto è utile approfondire, seppur brevemente, il concetto di trauma. Nel corso del tempo sono state fornite molte definizioni differenti del concetto di trauma. In modo molto generale, possiamo definire il trauma come un'esperienza di particolare gravità che compromette il senso di stabilità e continuità fisica o psichica di una persona. Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, IV Edizione (DSM-IV), definisce in modo più stretto il trauma come un fattore traumatico estremo che implica l'esperienza personale diretta di un evento che causa o può comportare morte o lesioni gravi, o altre minacce all'integrità fisica; o la presenza a un evento che comporta morte, lesione o altre minacce all'integrità fisica di un'altra persona; o il venire a conoscenza della morte violenta o inaspettata, di grave danno o minaccia di morte o lesione, sopportate da un membro della famiglia o da altra persona con cui è in stretta relazione⁽²¹⁾. Sono possibili i casi in cui:

1) la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o minaccia all'integrità fisica propria o di altri;

2) la risposta della persona comprendeva paura intensa, sentimenti d'impotenza, o di orrore. Nei bambini questo può essere espresso con comportamento disorganizzato o agitato; l'evento traumatico è rivissuto persistentemente in uno (o più) dei seguenti modi:

a) ricordi spiacevoli ricorrenti e intrusivi dell'evento, che comprendono immagini, pensieri, o percezioni. Nei bambini piccoli si possono manifestare giochi ripetitivi in cui sono espressi temi o aspetti riguardanti il trauma;

(21) - *Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Text Revision, AA.VV., Masson, 2001, IV Edizione, pag. 497.

b) sogni spiacevoli ricorrenti dell'evento; nei bambini possono essere presenti sogni spaventosi senza un contenuto riconoscibile;

c) agire o sentire come se l'evento traumatico si stesse ripresentando (ciò include sensazioni di rivivere l'esperienza, illusioni, allucinazioni, ed episodi dissociativi di flashback, compresi quelli che si manifestano al risveglio o in stato d'intossicazione); nei bambini piccoli possono manifestarsi rappresentazioni ripetitive specifiche del trauma;

d) disagio psicologico intenso all'esposizione a fattori scatenanti interni ed esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico;

e) reattività fisiologica o esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che simbolizzano o assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico. Il soggetto, inoltre, cercherà di: evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associate con il trauma, così come attività, luoghi o persone che evocano ricordi del trauma; sarà, inoltre, incapace di ricordare qualche aspetto importante del trauma; proverà sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri.

Gli effetti dell'abuso subito in età evolutiva possono distinguersi in: effetti a breve e a lungo. Il comportamento dei minori abusati può anche sfociare in condotte devianti, quali abuso di sostanze stupefacenti, o abuso di alcol; inoltre, in stati d'irritabilità, in frequenti litigi tra compagni di scuola o fratelli, nello sferrare oggetti contundenti, nel trattare crudelmente gli animali domestici, e così via⁽²²⁾.

Le femmine, invece, a differenza dei maschi, manifestano il loro disagio mediante il "ritiro". La molteplicità degli abusi psicologici in danno dei minori interferisce, a ogni livello, con il loro normale sviluppo psicofisico; è stato accertato, dunque, che le sfere personali dell'autostima (sviluppo di capacità interpersonali e di risoluzione dei problemi, conoscenza dei propri desideri e bisogni autentici, controllo delle proprie emozioni) e dell'autostima (del pensiero, sociale, dei gusti, decisionale, ecc.) sarebbero seriamente compromesse. Particolare attenzione è stata posta dagli studiosi sulle c.d. "conseguenze a lungo termine" di un abuso psicologico molto grave e protratto nel tempo.

(22) - KEMPE C.H., KEMPE R.S., *Le violenze sul bambino*, Sovera Multimedia, Roma, 1980.

È opportuno, inoltre, tenere in considerazione, ai fini della determinazione della gravità della “lesione emotiva”, il tipo di relazione affettiva tra il bambino e l’abusante e la forma di potere esercitata da quest’ultimo all’interno di detta relazione.

La sofferenza psicologica patita, accanto a una pesante frustrazione e a forme di depressione, fa sì che l’abuso psicologico può, altresì, compromettere la costruzione dell’identità del minore, il quale, modificando l’impalcatura della propria personalità, può perdere la stima di sé, manifestare atteggiamenti introversi o forme di aggressività; sono state riscontrate, inoltre, sintomatologie di tipo psicosomatico o psicologico coinvolgenti tutta la struttura del soggetto.

Nel contesto degli abusi psicologici è stato dato particolare impulso agli studi sugli effetti negativi sul minore a causa dell’eventuale rottura del legame tra i genitori naturali; lo *status* conflittuale farebbe riemergere nel bambino, ansie, timori, paura di abbandono, ansie persecutorie e depressive, e ciò per la mancanza di punti di riferimento chiari e rassicuranti.

Tutto ciò lo costringe a cercare, in qualunque modo, la garanzia e la certezza di riferimenti attivi stabili.

Sono situazioni emotivamente importanti che non sono specifiche delle separazioni, ma che si ritrovano anche in condizioni di non separazione, quando le relazioni familiari sono patologiche e patogene, tanto è vero che le situazioni cliniche che si osservano non sono dissimili da altri casi in cui non c’è il fattore separazione.

In ordine, invece, allo *status* di separazione conclamata dei genitori, altro tipo di abuso psicologico riguarda l’utilizzazione di alcuni sintomi del figlio da parte del genitore affidatario, per dimostrare quanto sia dannoso mantenere il rapporto con l’altro genitore e, per ridurre, quanto possibile, gli incontri con il genitore non affidatario, facendo in modo che gli incontri siano impediti o non siano soddisfacenti per il figlio. Altre volte è il genitore non affidatario che fa visitare clandestinamente il figlio per attribuire i disturbi alla convivenza con l’altro genitore, o alla sua inefficienza.

Spesso, questo genitore si rivolge a specialisti dell’area medica, psicologica o psichiatrica, presso i quali conduce il figlio per una valutazione di cui il minore non è consapevole e non conosce l’utilizzazione.

6. I minori abusanti

Quando si parla di minori abusanti, ci si riferisce, fondamentalmente a due diverse categorie: la prima è rappresentata dal c.d. “adolescente abusante”, la seconda dal c.d. “adulto abusante” (in questo contesto ci si riferisce al soggetto che diventa tale perché a sua volta abusato durante l’infanzia e/o l’adolescenza)⁽²³⁾.

In riferimento alla prima categoria (adolescente abusante), la moderna psicologia ritiene l’adolescenza come un delicato periodo connotato da significative trasformazioni corporee e dal sorgere di nuovi interessi, strettamente legati alla maturazione psicofisica in atto.

Lo sviluppo sessuale, l’acquisto di una nuova identità personale, il desiderio d’indipendenza dai propri genitori, rappresentano importanti passi, non privi di conseguenze.

L’attività sessuale, nella fase adolescenziale, risponde all’esigenza di acquisire uno status di diversità corporea dalla precedente, nonché di avere chiara la propria identità, differenziandola da un’altra.

La sfera sessuale dell’adolescente, in questa primissima fase, è inoltre legata ad alcuni elementi come il senso di colpa, la preoccupazione di una gravidanza, il distacco precoce dalla famiglia, fattori questi che denotano una sensualità non improntata al desiderio o al piacere fisico, bensì alla necessità di ricevere attenzioni, cure, amore che non sono stati, per esempio, elargiti dalla famiglia d’origine. Fattori questi che potrebbero condurre il soggetto anche a situazioni di promiscuità, a relazioni non chiare, per assenza di responsabilità e di chiara consapevolezza. Per molti anni l’abuso sessuale tra bambini non è entrato a far parte della ricerca vera e propria, ma, sull’onda delle numerose segnalazioni, questa fenomenologia risulta, oggi, materia di approfondimento.

Gli abusanti adolescenti, nelle loro fantasie masturbatorie, sono coinvolti con partners femminili, coetanee o adulte, e il loro disagio nasce dal motivo di essere rifiutati o di non conoscere gli strumenti per affrontarle: nell’atto sessuale imposto, non vi sarebbe comunque violenza.

(23) - AMMANITI M., *Il Bambino Maltrattato*, il pensiero scientifico, Roma, 1981.

Diversa è invece la situazione dell'adolescente che indirizza le proprie fantasie sessuali sui bambini, consapevoli solo come oggetti per soddisfare le proprie esigenze: questi episodi sono spesso accompagnati da violenza, e gli attori abusanti non mostrano alcuna preoccupazione per le loro vittime.

Il profilo psicologico degli adolescenti abusanti è quello di tipi solitari, non interessati ai rapporti omosessuali o eterosessuali adulti; inoltre, sono isolati dai loro coetanei.

Un'interessante teoria è quella relativa alla c.d. eliminazione (da parte di un bambino) di una madre negligente o che lo sottopone ad abusi sessuali o fisici: invece di aggredirla fisicamente, alcuni bambini utilizzerebbero atti sessuali sadici, al fine di controllare la loro vittima e infliggere il massimo dolore e la sofferenza. Di conseguenza, sin dalla prima infanzia, il piacere e l'appagamento sessuale saranno il risultato ultimo di sofferenza inflitte all'altrui soggetto. Dato che infliggere sofferenze, è vissuto dall'adolescente come metodo di auto conservazione, la persistenza di tale orientamento si tramuterà in una fantasia masturbatoria per raggiungere l'orgasmo. Analogo comportamento sarà riscontrabile nell'adulto o nell'adolescente che perpetri abusi sessuali su bambini: questi ultimi costituiscono l'oggetto delle sue fantasie masturbatorie sadiche. Ecco che il sadismo diventa arma di trionfo sulle minacce vissute, trasformandolo da soggetto passivo (esperienze di abuso vissute da bambino) a soggetto attivo. Nell'analisi di casi di violenza perpetrati su bambini, non è infrequente notare che la vittima presenta degli aspetti dell'infanzia simili a quelli del persecutore, visto che quest'ultimo si è identificato con l'aggressore durante l'atto sessuale.

Per ciò che attiene, invece, la seconda categoria (adulto abusante che è stato abusato), è quasi automatico il riferimento alla pedofilia. Nel corso del tempo si è cercato di dare una sistemazione scientifica a tale fenomenologia e oggi, la si colloca all'interno delle c.d. parafilie⁽²⁴⁾.

Queste sarebbero caratterizzate da ricorrenti e intensi impulsi, fantasie, o comportamenti sessuali che implicano oggetti, attività o situazioni inusuali e causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell'area sociale, lavorativa e di altre aree importanti del funzionamento psichico del soggetto.

(24) - *Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Text Revision, AA.VV., Masson, 2001, IV Ed.

Le parafilie includono:

- l'esibizionismo;
- il feticismo;
- il frotteurismo;
- la pedofilia;
- il masochismo sessuale;
- il sadismo sessuale;
- il feticismo di travestimento;
- il voyeurismo e le altre forme di parafilia non altrimenti specificata.

Le caratteristiche della parafilia sarebbero, pertanto, legate a una intensa attrazione sessuale riguardante oggetti non umani, dolore, umiliazione propria o del partner, coinvolgimento di bambini o adulti.

Le fantasie e i comportamenti sessuali, includono soggetti anche non consenzienti, interessano l'area giuridica, interferiscono con le reazioni sociali.

Le parafilie possono essere di grado⁽²⁵⁾:

- grave (dove l'impulso parafilico è agito ripetutamente);
- moderato (l'impulso parafilico è di grado occasionale);
- lieve (gli impulsi parafilici, sentiti come disagio, non sono mai attuati).

La pedofilia, secondo l'interpretazione classica, sarebbe legata a forme di regressione verso la sessualità infantile; altri autori sottolineano, invece, l'importanza della teoria pulsionale e le teorie relazionali del soggetto pedofilo, il quale, ad esempio, considererebbe la propria attività sessuale una sorta di fuga dalla relazione con l'altro, tale da riuscire solo con il bambino a esercitare e ad affermare la propria indipendenza e la propria individualità.

La pedofilia, quindi, consisterebbe nell'arresto dello sviluppo psicosessuale per svariati motivi, quali l'aver vissuto la propria sessualità in ambiente restrittivo, o l'aver subito traumi precoci; un'altra interpretazione vedrebbe la pedofilia come il risultato di conflitti sessuali raggiunti senza il supporto della fantasia; per un insuccesso, per informazione distorta della coscienza causata da una patologia. Fuori dai conflitti di natura puramente sessuale, la pedofilia potrebbe essere spiegata in riferimento a relazioni traumatiche vissute in età infantile, a eventi di particolare natura, a gravi carenze della sfera dell'identità.

(25) - Cfr.: N. MALIZIA, *La pedopornografia e gli abusi sui minori*, disponibile online al sito www.unikore.it.

L'abusante adulto può avere sperimentato durante la propria infanzia una sessualità di tipo traumatico perpetrata da un estraneo o da un appartenente al proprio nucleo familiare, tale, poi da indurlo a ricorrere costantemente alla sessualità con bambini, che con donne più mature. Ha una personalità fragile e il bambino, che non ha gli strumenti per comprenderla, non rappresenta un soggetto per il confronto, non lo deride, non lo mortifica, non lo contraddice.

La possibilità che gli abusati (specie da bambini) si trasformino in abusanti nel futuro continua ed essere un importante e delicato campo di ricerca che investe, a livello multidisciplinare, le scienze antropologiche, psicologiche, psicopatologiche, sociali e giuridiche.

I ricercatori, per fornire una risposta a questo interrogativo, hanno spostato il campo d'indagine, invertendo, di fatto, la situazione temporale, dimostrando la possibilità di una correlazione tra l'essere abusante in età adulta e l'essere stato abusato durante l'infanzia o l'adolescenza.

Se si cercasse, invece, di proiettare nel futuro un minore, a oggi, oggetto di abusi, non si farebbe altro che ipotizzare una serie di comportamenti che la vittima potrebbe mettere in atto, senza margini di certezza alcuna. È pur vero, comunque, che l'esperienza da abusato (nella prima età) fornisce indicazioni cliniche e psicologiche certe, perché constatate sul campo, ma, per cercare di interpretare i segni del suo futuro, occorre un approfondimento in proiezione, sotto molteplici aspetti:

- il primo riguarda l'entità dell'abuso e le tracce lasciate durante il percorso psico-evolutivo;
- il secondo, la durata dell'evento traumatico;
- il terzo, i meccanismi di rimozione;
- il quarto, la natura e gli effetti del recupero terapeutico, intrapreso nell'intervallo di tempo tra l'evento subito, la rilevazione e la presa in carico da parte degli Organismi a tutela della vittima;
- il quinto, riguarda la famiglia, l'ambiente sociale nel quale sarà reinserito, nonché le risposte personologiche nel tempo.

Studiando, quindi, un soggetto adulto abusante, sarà assolutamente necessario studiarne il passato da minore abusato.

Insieme ai cinque punti evidenziati, bisognerà capire cosa l'evento traumatico da abuso ha ingenerato tra la fine dell'adolescenza e il periodo della maturità, e ciò con particolare riferimento ai c.d. effetti a lungo termine dell'abuso, che transitano, temporalmente, nella fase dell'ex minore/vittima, oggi adulto.

Numerosi casi analizzati hanno mostrato che gli effetti a lungo termine sono caratterizzati da: difficoltà nell'eccitamento, disfunzioni sessuali, promiscuità, isolamento, evitamento o reazioni fobiche all'intimità sessuale, vulnerabilità a un successivo abuso o allo strumento sessuale, prostituzione, disagio nelle relazioni intime, problemi coniugali, depressione, abuso di alcol e droghe, suicidio e disturbi nell'alimentazione, anaffettività, e così via.

Abbruzzese, sulla base di una ricerca effettuata sostiene: "molte donne che durante l'infanzia sono state vittime d'incesto, divenute grandi, hanno posto in essere condotte devianti come prostituzione, tossicodipendenza ecc."⁽²⁶⁾.

I soggetti maschi che hanno subito un abuso sessuale da bambini hanno fatto uso di sostanze stupefacenti, hanno avuto propositi suicidari, hanno ricevuto un trattamento psicoterapeutico, ed una percentuale significativa ha sessualmente abusato di altri bambini.

L'abuso nel bambino costituisce l'inizio d'innumerabili eventi psichici che hanno solo l'origine nel trauma ma che si sviluppano in seguito proprio per difendersi dall'intolleranza del trauma stesso.

L'importanza del trauma sessuale infantile e della sua influenza sulla psicopatologia dell'adulto deriva, infatti, dal suo verificarsi nel corso dello sviluppo psicosessuale, determinandone una alterazione che produce disturbi psicopatologici di vario tipo.

Nei soggetti abusati sessualmente dai familiari o da soggetti collegati alle figure genitoriali, sono frequentemente rilevate esperienze preedipiche disturbate con conseguenti gravi alterazioni della struttura di personalità.

Le patologie che più spesso sono state messe in correlazione con l'abuso sessuale sono il disturbo di *Personalità Borderline* e i disturbi di condotta alimentare.

(26) - ABBRUZZESE S., op. cit.

Ogni bambino maltrattato, in risposta al trauma subito, e ai fini di mantenere la propria “autonomia funzionale dell’IO” e prevenire la “disgregazione dell’IO stesso”, sarà portato ad attuare comportamenti adattivi dello psichismo individuale; tra le altre condotte e reazioni possibili, sarà portato a ripetere su altri bambini quanto subito, e, spesso, con le medesime modalità, scegliendo una vittima, il più possibile simile a se stesso, all’età dei traumi subiti; da adulto, in grande percentuale, a diventare anche lui un maltrattatore se non verrà, a sua volta, curato⁽²⁷⁾.

7. La prevenzione negli abusi sui minori

Gli interventi preventivi contro i maltrattamenti, la violenza e l’abuso nei confronti dei minori, devono proporsi alcuni obiettivi fondamentali:

- *tentare di realizzare una sensibilità specifica su tali fenomenologie.* Si tratta, quindi, di promuovere un’autentica preparazione, capacità di ascolto e di riconoscimento precoce dei segnali di disagio, dei bambini. Occorre, quindi, educare gli adulti che sono a contatto con i minori (quali i genitori, gli operatori di scuola, gli operatori dei servizi sociali) ad ascoltare e capire i loro messaggi, a riconoscere gli indicatori di rischio e della gravità dell’evento, e a collegarsi con la rete di servizi disponibili, al fine di valutare gli interventi da attuare;

- *sviluppare competenze specifiche.* Accanto alle competenze generali richieste nel lavoro con i minori e le famiglie, è necessario sviluppare capacità specifiche, così da prevenire e contenere le conseguenze degli effetti a lungo termine;

- *costruire metodologie di lavoro integrato.* È necessario sviluppare la coordinazione tra i diversi settori coinvolti, in modo da accelerare i tempi e le procedure, diminuendo, in tal modo, i rischi a cui i minori sono esposti nel cambiamento dei soggetti istituzionali;

- *prevenzione.* La prevenzione è un obiettivo generale e primario nel problema del maltrattamento e della violenza ai minori. A tale scopo, occorre sensibilizzare la comunità rispetto alla cura e al benessere dei minori, ponendo un’attenzione specifica alla peculiarità dei bisogni affettivi, psicologici e materiali di questi ultimi.

(27) - Cfr.: V. MASTRONARDI, M. VILLANOVA, *Aspetti preventivi e terapeutico-trattamentali delle sindromi pedofile*, disponibile online al sito <http://w3.uniroma1.it>

Di fronte a casi di maltrattamento o di violenza sessuale su minori, gli interventi potranno essere i seguenti:

- *riconoscere i segni del disagio*: i segni del disagio e le richieste di aiuto da parte del minore sono spesso raccolti dagli operatori dei servizi educativi e scolastici, pubblici e privati, che vengono a contatto con il minore nel suo percorso di crescita. Ciò è possibile attraverso una quadrifonia costituita: dal riconoscere un abuso, rilevarlo, raccogliere tempestivamente le richieste di aiuto, comunicarlo. Occorrono, comunque, un'attenzione e una preparazione di base consistente, per percepire segnali di abuso, e non si può non tener conto di fattori come l'età, il tipo di evento, il silenzio (spesso dietro minaccia) impostogli dall'abusante, un comportamento apparentemente normale. Com'è noto, gli operatori dei servizi sanitari possono entrare autonomamente in contatto con il fenomeno attraverso la constatazione di lesioni, oppure attraverso un'anamnesi sospetta. In tale ottica, anche i pediatri svolgono un ruolo fondamentale, che dovrebbe essere quello di prestare una particolare attenzione, rilevando, attraverso constatazione medica, segni di violenza o abuso. Quando i bambini si presentano con una positività anamnesticamente per violenza o per sospetti abusi fisici, non si può ignorare la possibilità che la madre che li accompagna sia obiettivo, a sua volta, di violenza⁽²⁸⁾. I bambini testimoni di violenze sono conosciuti come le vittime silenziose o invisibili. È utile, pertanto, che i medici che rilevano segni sospetti, oltre che segnalarli all'Autorità giudiziaria, si mettano in contatto con il medico di base per confrontarsi sull'argomento;

- *fase della rilevazione*: rilevato un caso di abuso, è indispensabile il coinvolgimento degli operatori sociali e sanitari competenti, ai fini di iniziare un percorso di approfondimento della situazione e le misure di protezione eventualmente necessarie. In questa fase, sono coinvolti tutti quelli che si relazionano con i minori, fermo restando la necessità della presenza di grandi dosi di prudenza e competenza. I servizi socio-assistenziali del territorio, in particolare, sono chiamati, quindi, ad assicurare risposte di tutela della salute psico-fisica del minore, quale presunta vittima di episodi di violenza o abusi. Le prestazioni di tipo socio-assistenziale al minore e alla famiglia saranno costantemente integrate con quelle di tipo sanitario, in un'ottica d'intervento "globale"

(28) - Vds.: www.sardegna sociale.it, *La Rete*.

della rete dei servizi, che sia in grado di fornire risposte tempestive ai bisogni emergenti, valorizzando le risorse e l'apporto delle diverse professionalità coinvolte, evitando la sovrapposizione delle iniziative;

- *accertamento dell'abuso*: rappresenta la fase di verifica del quadro sintomatologico, sia medico sia psicosociale della presunta vittima, attraverso l'utilizzo di strumentazioni scientificamente standardizzate e attendibili;

- *tutela*: la protezione del minore richiede non solo l'offerta di un percorso di aiuto psicosociale, ma anche l'attivazione di strumenti giuridici di tutela di competenza del Tribunale per i Minorenni, che possono interrompere o garantire l'interruzione degli atti di violenza e permettere un'azione più efficace di sostegno e di controllo della famiglia. Il Tribunale per i Minorenni ha funzioni di tutela del minore in tutte le situazioni di pregiudizio ascrivibili a comportamenti di familiari cui il minore è affidato: la situazione di pregiudizio per il bambino è indipendente dalla natura dolosa o colposa del comportamento dei genitori. Il Tribunale per i Minorenni può disporre un'indagine per chiarire i contenuti della segnalazione, può dettare prescrizioni alla famiglia, con possibilità, nei casi più gravi, di decidere l'allontanamento del minore dal nucleo. Quest'Organo è costituito, oltre che da magistrati, da giudici popolari, rappresentanti di diverse professionalità attinenti alle problematiche minorili. La Magistratura penale (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Tribunale Penale, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) ha come finalità accertare se è stato commesso un reato e, in particolare, per quanto rileva in questa sede, una violenza o sfruttamento sessuale o una lesione all'integrità fisica del minore, applicando le sanzioni previste dalla Legge. Esiste, inoltre, la Sezione minorenni della Corte d'Appello, con funzioni di secondo grado, costituita da magistrati togati e da componenti (che assumono il titolo di Consiglieri onorari) privati esperti nel campo psichiatrico, psicologico, medico-legale, antropologico criminale etc.;

- *accompagnamento terapeutico nelle fasi del processo penale*: se nei confronti dell'autore della violenza è stato promosso un processo penale, appare particolarmente importante la tutela del minore, in quanto, le dinamiche processuali incidono pesantemente sulla vittima, non solo in termini psicologici, ma anche di trauma affettivo, soprattutto se l'abusante è il genitore;

- *la recuperabilità della famiglia*: all'origine, deve essere condotta un'indagine soprattutto per ciò che attiene le dinamiche familiari, le relazioni, la disponibilità di qualcuno tra i membri della stessa a supportare gli interventi sulla vittima. In questo contesto, le misure di tutela e protezione del minore dovranno condursi unitamente a una valutazione sulle reali possibilità di recupero delle capacità genitoriali pregiudicate. In caso di prognosi positiva, sarà elaborato un progetto complessivo di aiuto al bambino e alla sua famiglia, finalizzato alla riattivazione delle relazioni genitoriali e al rientro nella famiglia d'origine del minore, qualora sia ritenuto possibile e opportuno, nel caso in cui ne sia stato disposto l'allontanamento. Eventuali attività tese a coinvolgere la famiglia nel riconoscimento dell'abuso e dei problemi che l'hanno provocato, in ogni caso, dovranno tener conto dell'esigenza d'indagine eventualmente in corso da parte delle Autorità Giudiziarie.

8. Il recupero terapeutico del minore abusato

Il recupero del minore abusato, sul piano terapeutico, rappresenta la fase finale di un lungo travaglio che ha visto come protagonista la vittima. La letteratura scientifica sull'argomento rappresenta l'esistenza di diverse forme di presa a carico: familiare, individuale, di gruppo, che possono, comunque, pure essere complementari. Se s'intende curare il bambino e proteggerlo, occorre interrompere i contatti tra la figura abusante e il bambino vittima e ogni pratica trasgressiva.

La famiglia, nell'ambito del percorso terapeutico individuale di recupero del minore abusato, rappresenta una parte fondamentale e non escludibile. Risulta, inoltre, importante analizzare l'ambito familiare nel quale l'abuso è stato consumato, stabilendo, inoltre, quella che gli esperti chiamano decodificazione di alleanze/coalizzazioni tra i coniugi, di cui uno, solitamente la figura genitoriale maschile, ha compiuto l'abuso. Includere la famiglia nel percorso di recupero del minore non assume il significato di ricompattare il nucleo familiare, ma quello di prevedere, possibilmente, terapie individuali rivolte a uno o più membri della famiglia.

Per ciò che attiene l'abusato, il suo trattamento punta a far riprendere alla vittima il ruolo di figlio, perso a causa dell'abuso perpetrato e alla diminuzione del suo sentimento di colpevolezza; lo specialista del recupero dovrà costantemente ricercare i traumi, dedurli e insistere sull'importanza di ritornare su questa parte della storia che il paziente intende rimuovere. In generale la presa a carico terapeutica per mezzo della rielaborazione degli eventi traumatici dovrebbe diminuire i passaggi all'atto e avere una funzione preventiva.

Il terapeuta dovrà:

- insegnare al bambino a far rispettare il suo corpo, a dire no; aiutarlo a verbalizzare i sentimenti di odio che prova nei confronti dell'abusante; non permettere che l'abuso sia ripetuto;

- aiutarlo a comprendere che cosa possa ancora essere salvato nella relazione con il genitore. Se quest'ultimo intervento non producesse alcun risultato e non ci fossero elementi relazionali da salvare, il compito del terapeuta sarà molto difficile, cui fa seguito la perdita per il minore della famiglia o di un membro della stessa.

A livello d'intervento di gruppo, sono state condotte sperimentazioni di recupero consistenti: nell'aiutare il bambino a trovare un linguaggio per parlare dell'abuso con le altre vittime e superare così il sentimento di paura di essere l'unico a essere stato abusato; insegnargli tutto quello che concerne il normale sviluppo sessuale; permettergli di rielaborare una nuova stima di se stesso e sviluppare una capacità di scelta per meglio indirizzare la via futura.

Il gruppo permette pure di introdurre dei limiti intergenerazionali adeguati, di offrire un modello genitoriale differente da quello tuttora sperimentato dalle vittime e di distinguere tra la responsabilità del genitore abusante e la propria auto-accusa. Con il gruppo si tende pure a ricostruire delle relazioni normali in una situazione di parità, come pure a desessualizzare le relazioni interpersonali.

Molti autori affermano che solo l'intervento fatto da una rete di operatori di differenti discipline, anche se complicato e difficile, può essere efficace. Il bambino o altri membri della famiglia hanno, generalmente, frammentato la loro storia tra diversi interlocutori.

Gli interventi dei diversi operatori nella trattazione di casi da abuso, spesso, impattano in conflitti di competenza, e da qui, la necessità di coordinare gli interventi.

Il terapeuta, inoltre, non dovrà limitarsi solo ad ascoltare, nel caso di famiglie incestuose, le osservazioni degli intervistati, ma dovrà agire, utilizzare la sua collera per “aiutare la famiglia a uscire, per esempio, da due tranelli costanti: l'appartenenza ingannatrice e la squalifica cronica della sofferenza dell'altro”.

Come si è potuto vedere, lo psicoterapeuta occupa un posto specifico nella presa a carico dei bambini e adolescenti abusati dai loro genitori, anche se lo psicoterapeuta, come affermato da più parti, non dovrebbe lavorare unicamente con vittime di abusi sessuali.

L'intensità dei problemi, così come il naturale coinvolgimento, rischia di rievocare rapidamente un fenomeno di *burning-out* o di usura del curante. Sarebbe utile, pertanto, che il terapeuta fosse inserito in un gruppo di professionisti, con cui condividere i casi, confrontarsi, e, sul piano emozionale, liberare i sentimenti di disgusto e di odio che, inevitabilmente, le vittime gli trasferiscono nell'ambito del lavoro terapeutico di recupero.



Riferimenti bibliografici

Dottrina

- AA.VV., *Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Text Revision, Masson, 2001, IV edizione;
- ABBRUZZESE S., *Minori e sessualità. Vecchi tabù e nuovi diritti*, Franco Angeli, Milano, 2000;
- AMMANITI M. et al., *Il bambino Maltrattato*, Pensiero Scientifico, Roma, 1981;
- BARUDY J., *Le douleur invisible de l'enfant*, Editions Eres, Ramouville Saint-Agne, 1997;
- DE LEO G., PETRUCCELLI I., *L'abuso sessuale infantile e la pedofilia*, Franco Angeli, Milano, 1999;
- FORNO P., *Tecniche di indagine e problematiche processuali nel maltrattamento e nell'abuso sessuale su minori*, relazione tenuta il 3 luglio 2000 ad un corso di aggiornamento per magistrati organizzato dal CSM. Il testo è disponibile sul sito www.Cosmag.it;
- KEMPE C.H., KEMPE R.S., *Le violenze sul bambino*, Sovera Multimedia, Roma, 1980;
- LIOTTI G., *La costruzione di identità dissociate nell'adolescenza*, in *ADOLESCENZA*, 1996, 7 (3);
- MADEDDU F., *Conseguenze degli abusi all'infanzia nell'età adulta*, in GIOMMI R., PERROTTA M., *Pedofilia, gli abusi, gli abusati, gli abusanti*, del Cerro, Pisa 1998;
- MALACREA M., LORENZINI S., *Bambini abusati. Linee guida nel dibattito internazionale*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002;
- MANTOVANI F., *Diritto Penale*, Cedam, Padova, 1992;
- ORMANNI I., PACIOLLA A., *Pedofilia una guida alla normativa ed alla consulenza*, Ed. Due Sorgenti, Roma, 2000.

Legislazione

- Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- T.U. n. 309 del 1990;
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66;
- Legge 3 agosto 1998, n. 269;
- Legge aprile 2001, n. 154;
- Decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013;
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, 27, 30, 31;
- Codice penale, artt. 40, 41, 42, 43, 57, 57 bis, 62, 203, 266, 520, 521, 564, 571, 572, 582, 583, 594, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 septies, 609 octies, 609 decies;
- Codice procedura penale, art. 392;
- Codice civile artt. 14, 147, 330, 333, 342 bis, 342 ter, 519 C.P.C. (abrogato).

Giurisprudenza

- Cass. Pen., sez. III, 15 aprile 1982, in *RIVISTA PENALE*, 1982;
- Cass. Pen., sez. III, 1 marzo 1982, in *RIVISTA PENALE*, 1982;
- Cass. Pen., sez. III, 12 ottobre 1987, in *RIVISTA PENALE*, 1988;
- Cass. Pen. 584/1989;
- Cass. Pen., sez. III, 24 giugno 2008 e 27 agosto 1999, n. 4545;

- Cass. Pen. sez. III, 25 maggio 2001, n. 20/4;
- Cass. Pen. II, sent. 9369, del 5 luglio 1989 (udienza 21 marzo 1989);
- Cass. Pen. sez. III, 11 luglio 2007 n. 35625;
- Cass. Pen. sez. III, 17 giugno 2009 n. 39718;
- Cas. Pen. sez. III, sent. n. 16757 del 4 febbraio 2009;
- Corte d'Appello di Venezia, II sez. pen., 18 ottobre 1996, in *RIVISTA DI PSICOLOGIA GIURIDICA*.

Principali fonti internazionali di riferimento

- 1902 Conferenza dell'Aja sulla tutela dei minori;
- 1991 Programma d'azione della Commissione ONU per la prevenzione del traffico di minori e della pornografia infantile.



LA DEVIANZA MINORILE, L'ADOLESCENZA, ESPERIENZE E MODELLI DI PREVENZIONE

PROFILI GENERALI E CONSIDERAZIONI



Francesco GIACCA

*Funzionario della Professionalità Pedagogica,
Dipartimento Giustizia Minorile,
Ufficio Servizio Sociale Minorenni, Napoli.*

SOMMARIO: 1. La devianza, l'interpretazione e il suo significato multiforme. Le condizioni ed i processi sociali. - 2. L'adolescenza. Interrogativi, età dell'incertezza e rischio. - 3. Sul tema dei modelli ed esperienze di prevenzione della devianza minorile. - 4. Una riflessione conclusiva.

1. La devianza, l'interpretazione e il suo significato multiforme. Le condizioni ed i processi sociali

Le manifestazioni della devianza nell'adolescenza beneficiano, come si sa, di un'ampia tradizione di studi. Possiamo sostenere che si tratti di studi a carattere prevalentemente criminologico e sociologico che hanno fornito ampi quadri descrittivi e modelli nella genesi del fenomeno. Uno sguardo retrospettivo consente di approfondire una riflessione critica su tali ricerche che, malgrado le differenti metodologie e gli svariati orientamenti disciplinari, erano essenzialmente rivolte a individuare i fattori determinanti del comportamento deviante negli adolescenti.

Con il modello sociologico è evidente come lo studio della devianza e della criminalità sposti il suo interesse dall'individuo - con il suo corpo, le sue patologie, la sua personalità, il suo ambiente familiare - alla struttura sociale con le sue caratteristiche, al rapporto individuo-società, alle norme, alla reazione della società ai comportamenti dell'individuo, cercando di cogliere le caratteristiche del sistema sociale collegate al fenomeno della devianza e cercando di capire in che modo si verifichi questa relazione⁽¹⁾.

Molti autori sono comunque fundamentalmente d'accordo nel riconoscere una base positivista, che accomunerebbe gli studi sulla genesi della devianza minorile⁽²⁾.

Ad ogni modo, secondo alcuni studiosi, gran parte del bagaglio teorico ancora in uso in riferimento a questo fenomeno - che risale agli inizi del secolo - non è mai stato sottoposto al vaglio rigoroso del metodo scientifico. Fra gli altri suoi contenuti vi è un'analisi della civiltà e della società moderna, ivi compresi i pericoli che le minaccerebbero. Questo tipo di analisi, elemento distintivo della "teoria della società di massa", continuerebbe a esercitare la propria influenza sulle teorie della devianza adolescenziale a prescindere dalla misura in cui essa trovi effettivo riscontro nella realtà⁽³⁾.

La teoria della società di massa parte dal presupposto che, perché una particolare società possa continuare a esistere, è necessario che in essa i minori divengano adulti che accettino e desiderino inserirsi nei modelli tradizionali di relazioni sociali. La transizione all'età adulta porta sempre con sé la possibilità di una discontinuità sociale. Per tale motivo, se da un lato gli adolescenti sono l'immagine del rinnovamento e del progresso, dall'altro essi recano in sé anche un rischio costante di disordine e di crisi sociale⁽⁴⁾.

In un certo senso la devianza minorile si presenta nella realtà sociale con una pluralità di manifestazioni e con una tale eterogeneità di forme, di cause e di conseguenze, da costituire un tema estremamente composito e mutevole che non è semplice comprendere in tutte le sue sfaccettature e a cui è difficile

(1) - DE LEO, 1998; PISAPIA, 1978.

(2) - DE LEO, 1994; LA GRECA, 1982; LICCIARDIELLO, 1980.

(3) - EMLER, REICHER, 2000.

(4) - EMLER, REICHER, 2000; PEARSON, 1983.

rispondere con interventi sempre puntuali e adeguati. Basti pensare che nella riflessione in proposito rientrano tanto le forme più sfumate del disagio adolescenziale, che si esternano attraverso le difficoltà relazionali, quanto i comportamenti di violazione normativa che giungono fino alla vera e propria criminalità⁽⁵⁾.

La devianza è definita come “una categoria socio-psicologica che fa riferimento a tutte le forme evidenti ed evidenziate di trasgressione alle norme e alle regole rilevanti di uno specifico contesto di rapporti impersonali e sociali”⁽⁶⁾; mentre altri autori affermano che il termine “(...) presenta molte fastidiose ambiguità, così fastidiose che molti sociologi hanno concluso che è impossibile arrivare a un accordo sulla definizione e pertanto delimitare un campo di studi scientifico chiamato comportamento deviante”⁽⁷⁾.

Più recentemente una ulteriore riflessione sull'importanza che le emozioni rivestono, sia nei processi decisionali sia nell'acquisizione di consapevolezza del proprio agito deviante, classifica più semplicemente la devianza come “(...) un insieme di comportamenti socialmente inaccettabili”⁽⁸⁾.

Questo termine ha in effetti subito varie forme di semplificazione che spesso ne hanno snaturato il significato e ridotto lo spessore, al punto che in alcuni casi il termine “devianza” è usato in modo generico, connotativo. Non è certo un caso che l'uso e la distinzione tra i termini “disagio” e “devianza” giovanile sia giunta alla consapevolezza in tempi recenti: anni fa si sarebbe parlato di “criminalità” e “disadattamento” oppure spesso in contrapposizione, di “emarginazione”⁽⁹⁾.

Sotto il profilo del linguaggio comune, il termine “devianza” è definito come il “comportamento proprio di chi rifiuta le norme e le consuetudini comunemente accettate”⁽¹⁰⁾.

Tale - e ulteriore - accezione, se ben enfatizza la dimensione sociale del fenomeno, non rende conto però dell'ampiezza delle riflessioni che sono state dedicate all'argomento.

(5) - BARBERO AVANZINI, 2001, 7.

(6) - DE LEO, 1995, 44.

(7) - COHEN, 1966, 27.

(8) - SOLETI, CURCI, 2012.

(9) - BARBERO AVANZINI, 2001, 13.

(10) - SABATINI, COLETTI, 2007.

La teoria si rispecchia nella concezione dello studioso rispetto all'oggetto di conoscenza. Tamar Pitch ci fornisce una interessante panoramica che illustra gli effetti pragmatici della problematizzazione, che non è altro che la declinazione della natura dell'oggetto indagato, dunque “ (...) per i sociologi conservatori la devianza significa patologia e quindi i devianti vanno curati, e per i sociologi liberali e riformisti la devianza indica la necessità di risolvere alcuni problemi sociali (...), così per alcuni sociologi radical la devianza significa diversità che va preservata e rispettata (...) e per altri, i rivoluzionari, devianza significa opposizione più o meno consapevole al sistema dominante⁽¹¹⁾.”

Insomma, una ricchezza di punti di vista tanti quanti sono le concezioni alla base del costruito “devianza”. Quando si vuole discutere di “devianza” è pertanto opportuno fornire le coordinate di due approcci, struttural-funzionalisti e naturalistici, ritenuti fondamentali e alternativi in questo ambito alla cosiddetta impostazione deterministica e positivista, ritenuta responsabile dalla *West Coast School* di aver ridotto l'indagine sociale a ricerca intorno alle cause dei comportamenti devianti. La riflessione della corrente funzionalista, dedicata all'osservazione e alla descrizione del fenomeno deviante più che all'individuazione delle cause della sua origine, fa spazio all'idea di una strutturazione funzionale del ruolo di deviante. Dobbiamo a Émile Durkheim, più che a ogni altro, una prima attenta riflessione su come la devianza in realtà svolga funzioni utili per il mantenimento del sistema, il quale trova la propria legittimazione nel mantenimento della propria identità. Per Durkheim non è tanto la devianza in sé a essere importante, ma il fatto che fornisca l'opportunità di celebrare i rituali collettivi del processo e dell'infliggere la punizione al deviante. Tali rituali collettivi forniscono così a tutti i membri della società un'opportunità frequente di richiamare alla memoria quali siano i comportamenti moralmente inaccettabili⁽¹²⁾.

Partendo da questa riflessione, Dentler ed Erikson postuleranno la devianza quale comportamento creato dal gruppo in quanto ad esso funzionale perché “provvede il continuo contrasto senza cui la struttura di incentivi, alla base delle relazioni all'interno dei gruppi, avrebbe poco senso”⁽¹³⁾.

(11) - PITCH, 1986, 152.

(12) - DURKHEIM, 1925.

(13) - DENTLER, ERIKSON, 1959, 101.

Il gruppo è qui inteso quale entità in grado di autodefinirsi e mantenersi tramite la creazione e la conservazione di confini simbolici la cui definizione “ha luogo non solo in rapporto alle norme centrali sviluppate dal gruppo, ma anche in rapporto con l’ambito di possibilità che la cultura rende accessibile. (...) Il problema diventa allora complesso: la struttura di incentivi è creata in quanto rafforza la conformità, ma essa dipende dall’emergere effettivo di divergenze di comportamento”⁽¹⁴⁾.

Se questa visuale ben enfatizza le relazioni interdipendenti tra deviante e gruppo, tralascia, come suggerisce Pitch, la possibilità della devianza quale sfogo e canalizzazione dell’ostilità del gruppo.

Sulle relazioni tra individuo e società prende forma anche il pensiero di Lemert, che nota come l’esistenza di *status* di devianti permetta l’esistenza di altri ruoli, *in primis* gli addetti al controllo e alla punizione: Forze dell’ordine, psicologi, assistenti sociali e così via⁽¹⁵⁾.

Il primo tipo di devianza, che egli stesso definisce individuale o “primaria”, corrisponde al comportamento del singolo che, per quanto comporti un allontanamento dai valori, norme o costumi dominanti nella società, non riscontra il biasimo dell’autorità.

Il secondo tipo di devianza, detta anche “sistemica”, è segnata da azioni stigmatizzanti e dall’applicazione di sanzioni. Egli formula così il concetto di devianza “secondaria” che, succedendo alla primaria, sottolinea l’influenza del mondo delle relazioni sociali sulla definizione del comportamento deviante.

Per Lemert, fintanto che non intervenga una reazione istituzionale della società, la deviazione può esser gestita senza per questo venir definita tale.

La società quindi abbonda di questo tipo di devianza primaria, non comunemente riconosciuta e non colta dalle indagini ufficiali, che ricalcano nei risultati i criteri di demarcazione della devianza così come è definita dall’autorità. In questo senso il divenire devianti corrisponde principalmente alla devianza secondaria, nella quale la carriera deviante si organizza attorno a deviazioni che sono state scoperte e narrate e che quindi sono oggetto di stigma e biasimo da parte della società.

(14) - DENTLER, ERIKSON, 1959, 106.

(15) - LEMERT, 1981.

Sarà Howard Becker a criticare una concezione della devianza esclusivamente dettata dalle norme della società: egli riconosce come “la funzione del gruppo, o dell’organizzazione, è decisa in un conflitto politico, non è preordinata dalla natura dell’organizzazione. È similmente vero che il problema di quali norme debbano essere fatte rispettare, quali comportamenti debbano considerarsi devianti e quali persone etichettare come *outsiders*, è un problema di natura politica”⁽¹⁶⁾.

Uno dei passaggi cruciali per Becker è il significato che i soggetti danno al proprio comportamento: come appunto il significato che viene dato all’assunzione di marijuana, al provare piacere a fumare, a farlo insieme al gruppo. L’autore vuole mettere in evidenza che l’individuo può diventare deviante attraverso un percorso complesso, fatto di tappe successive durante le quali, man mano, costruisce le premesse per i passi da compiere in seguito. In questo percorso il soggetto deviante interagisce anche con la dimensione degli altri, con la reazione sociale. Non è un soggetto preconditionato, ma un soggetto attivo, che costruisce la propria strada, il proprio percorso, la propria devianza, attraverso i contatti sociali, le dimensioni culturali etc. Si tratta quindi di una tipica impostazione interazionista simbolica, che valorizza fortemente l’interazione sociale e il significato sociale dell’esperienza⁽¹⁷⁾.

Becker ha espresso il suo pensiero anche discutendo della “devianza come azione collettiva”, sostenendo che si possa studiare la devianza quale una esperienza sociale che emerga dall’interazione di persone che agiscono insieme, ovvero “ (...) esse fanno ciò che fanno con un occhio a ciò che gli altri hanno fatto, stanno facendo e possono fare in futuro. Un individuo cerca di far combaciare la propria linea d’azione alle azioni degli altri, proprio come ognuno adatta lo sviluppo delle proprie azioni a ciò che vede e si aspetta dagli altri. Il risultato di tutto questo aggiustamento e adattamento può essere definito un’azione collettiva (...)”⁽¹⁸⁾.

L’evolversi di questi gruppi dà la nascita a vere e proprie subculture in cui il deviante si riconosce ed è spesso introdotto a esse grazie alla mediazione di una persona che faccia già parte del gruppo.

(16) - BECKER, 1987, 19.

(17) - BECKER, 1987; DE LEO, 1998, 131.

(18) - BECKER, 1987, 138.

Con l'apporto di K.T. Erikson la teoria struttural-funzionalista si arricchisce dei contributi della *labelling theory*, aprendo la possibilità a un approccio per il quale "la devianza non è una proprietà inerente a un particolare tipo di comportamento: è una proprietà conferita a quel comportamento dalla gente che viene in contatto diretto o indiretto con essa.

Il solo modo in cui un osservatore può dire se un dato tipo di comportamento è deviante o no, quindi, è di apprendere qualcosa circa i valori culturali che vi reagiscono⁽¹⁹⁾.

La devianza è così definita quale processo di etichettamento (*labelling*) che ha luogo mediante una negoziazione tra gli attori coinvolti. Verso la fine degli anni Settanta irrompe l'approccio dell'etnometodologia, con i presupposti dell'indicalità e della riflessività.

Il primo postula che nessuna affermazione possa avere un significato indipendente. Il secondo, la riflessività, si rifa all'idea che un'affermazione sia riferibile solo a se stessa, ossia che non esista una realtà oggettiva, e che ogni osservazione vada a costituire la realtà stessa⁽²⁰⁾.

Da questo punto di vista la devianza non è altro che una tipizzazione il cui significato cambia da situazione a situazione: così la società è continuamente trasformata dai processi discorsivi in cui sono coinvolti i propri membri e non dalle presunte cause agenti e dalle loro conseguenze. Questo tipo di adesione descrittiva ai fenomeni si rifa al naturalismo, ossia a quell'approccio che tiene conto delle caratteristiche e specificità dell'umano in contrasto con l'oggettività delle scienze della natura. Si tratta di un tipo di osservazione partecipativa in cui si cerca di descrivere il fenomeno dal di dentro, in modo accurato e fedele, senza la pretesa di spiegarlo o di correggerlo⁽²¹⁾.

Secondo David Matza, "il processo attraverso cui si diventa devianti ha umanamente poco senso qualora si trascuri la comprensione dell'attività di elaborazione concettuale del soggetto, via via che questi conferisce significato agli eventi e ai fatti che lo assillano"⁽²²⁾.

(19) - ERIKSON, 1966, 6.

(20) - PITCH, 1986, 139.

(21) - MATZA, 1969; TAYLOR, WALTON, YOUNG, 1975.

(22) - MATZA, 1969, 176.

In tal senso l'autore introduce concetti di notevole rilevanza quali quelli di affinità, affiliazione, significazione, in base ai quali cerca di spiegare il processo attraverso cui un individuo diventa deviante. Egli critica la versione deterministica del concetto di affinità, secondo cui un soggetto è strutturalmente, intrinsecamente affine al crimine, predisposto alla devianza, e propone invece il criterio di affinità quale disposizione soggettiva, cioè quel processo cognitivo-sociale che una persona mette in atto per disporsi a fare una cosa, a fare una scelta. Il problema riguarda dunque il processo dell'affiliazione e dell'attribuzione di significato all'azione deviante. Il soggetto si rende infatti affine attraverso la scelta delle persone con cui vivere, con cui fare le cose e attraverso l'attribuzione di significato alle cose che faccia. Si tratta di una forte valorizzazione della soggettività: il soggetto si affilia perché vi si rende disponibile e attribuisce un rilevante significato al far parte di un gruppo⁽²³⁾.

In buona sostanza, nel lavoro di Matza, come quello degli altri Neochicagoans - Lemert, Becker, K.T. Erikson e Goffman - l'analisi delle ipotetiche cause dell'iniziale atto di devianza è sostituita dall'esame dei processi sociali e istituzionali di controllo sociale e, in generale, della complessa interazione tra soggetto deviante, norme e reazione sociale.

2. L'adolescenza. Interrogativi, età dell'incertezza e rischio

L'incertezza, il disorientamento e a volte il disagio, connessi alla necessità di affrontare il proprio cambiamento e quello dell'ambiente nei propri confronti, scompaiono progressivamente a mano a mano che l'adolescente percorre il suo itinerario formativo, acquisisce sicurezza, lavora alla costruzione della propria identità e trova un suo posto in mezzo agli altri. Per alcuni adolescenti la condizione evolutiva si complica con la comparsa di un comportamento antisociale che costituisce nella maggior parte dei casi un episodio transitorio, ma può essere, per una minoranza, la prima fase di un processo il cui esito è quello della stabilizzazione della devianza⁽²⁴⁾.

(23) - MATZA, 1969; DE LEO, 1998, 134.

(24) - BERTI, 1997, 327.

Lo stato dell'arte in criminologia minorile sembra dunque porre l'esigenza della ricerca di modi nuovi di organizzare le conoscenze in questo campo, oltre l'individuazione dei fattori costanti ed invariati. Gli studiosi si sono chiesti se esistano le condizioni scientifiche per una operazione di questo genere. Molte nuove emergenze che si vanno affermando nelle scienze umane sembrano orientare verso una risposta positiva⁽²⁵⁾: è facile confermare come il senso di insicurezza personale e sociale sia andato sempre crescendo, caratterizzandosi quale senso di pericolo della propria incolumità fisica e di quanto ci appartenga, ma anche quale grave insicurezza relativamente alle prospettive future. Numerosi studi sociologici, divenuti ormai un "classico" della letteratura, hanno evidenziato come sino agli anni Settanta ciascuno si sentiva artefice del proprio futuro grazie ad un impegno di studio o professionale che garantiva, prima o poi, un impiego lavorativo sicuro⁽²⁶⁾.

L'insicurezza era limitata ad accadimenti eccezionali che venivano a turbare quell'equilibrio che, tuttavia, veniva rapidamente ripristinato. Il quadro sociale è radicalmente mutato, tanto che tutte le indagini rappresentano oggi una società insicura del presente e pessimista circa il futuro⁽²⁷⁾.

Tra le cause, le difficoltà nel procurarsi un lavoro sicuro, la cui mancanza è una delle concause principali per l'aumento dei fenomeni devianti che, a loro volta, generano ulteriore insicurezza. I fenomeni di criminalità diffusa di fatto stimolano il senso di costante peggioramento della vivibilità quotidiana che è maggiormente avvertito dalle fasce più deboli. È così possibile affermare che i luoghi di quotidiana convivenza non trasmettano più la significanza del rapporto con l'altro che dovrebbe generare sicurezza, facendo invece sentire le persone in una condizione esistenziale dove sia necessario guardarsi da tutto ciò che le circonda.

Questa condizione ha accentuato per esempio l'aggregarsi degli adolescenti, sia perché il gruppo genera, per così dire, un maggior grado di protezione sia perché esso diviene il punto di forza per commettere azioni violente⁽²⁸⁾.

(25) - DE LEO, 1998, 143.

(26) - MELIGRANO, 1975; PALMONARI, 1979.

(27) - AVALLONE, GIANNINO, 2012.

(28) - AMENDOLA, 2008.

Gli orientamenti del corpo sociale, in un determinato momento storico, individuano regole e valori la cui violazione viene definita “devianza” o “comportamento deviante”. La devianza, è bene specificarlo nuovamente, non riguarda soltanto quei comportamenti che violino norme penali, ma abbraccia nel suo concetto anche la violazione di quelle regole che la società si sia data per ottimizzare la convivenza civile. Per questo si è correttamente affermato che se un delinquente è certamente un deviante, non è altrettanto vero che un deviante sia un delinquente. È tra l’altro indiscusso che la devianza sia espressione di un disagio scaturito dal mancato scambio relazionale tra gli appartenenti al gruppo sociale e tra giovani ed adulti⁽²⁹⁾.

L’adolescenza, con le sue contraddizioni tra autonomia e desiderio di protezione, conformismo e ribellione, proiettualità e passività, ha assoluta necessità di quel dialogo costante con l’adulto che gli consenta di trovare il punto di equilibrio tra le diverse spinte di cui si è detto. La devianza è infatti spesso determinata proprio dalla mancanza di equilibrio tra le spinte contraddittorie. Di fatto, per Patrizia Patrizi⁽³⁰⁾ “il fenomeno sotteso a quei problemi sociali non è unitario, ma la sua differenziazione interna sembra dissolversi, nella percezione collettiva, a fronte di manifestazioni che saturano ed orientano l’allarme:

- condotte violente, specie tra i coetanei, che appaiono espandersi oltre i confini delle categorie considerate a rischio o marginali;
- disordini urbani ed episodi di microcriminalità che presentano evidenti concentrazioni in alcune zone del paese; preconizzazione di comportamenti violenti o al limite della legalità;
- incremento dell’attività antisociale di gruppo e tendenza all’esibizione;
- azioni emergenti di gravità eccezionale che, sia pure non rilevanti da un punto di vista quantitativo, si impongono all’attenzione dell’opinione pubblica per le loro implicazioni al livello individuale e familiare.

Su un altro versante si collocano le devianze per certi versi assorbite entro quella concezione di adolescenza ancora prevalentemente legata ad ipotesi che correlano disorientamenti e sregolatezze, considerati tipici dell’età. Nell’uno e nell’altro caso permane una generale insoddisfazione, quella di non riuscire ad individuare gli elementi necessari a “capire per agire”(...)].

(29) - AVALLONE, GIANNINO, 2012.

(30) - 2008, pagg. 29-32.

Secondo un'altra riflessione l'adolescenza è una fase evolutiva di straordinaria importanza in quanto può ancora consentire una possibilità trasformativa prima del consolidarsi definitivo delle strutture psichiche adulte. Per tale motivo l'intervento psico-sociale per l'adolescente deviante può ancora definirsi preventivo rispetto ad un ulteriore strutturarsi di un disagio maturativo, a condizione però che egli trovi nell'ambiente relazionale una risposta tempestiva e competente⁽³¹⁾.

3. Sul tema dei modelli ed esperienze di prevenzione della devianza minorile

Una buona norma indispensabile da seguire quando ci si occupa della prevenzione di un rischio e/o di un problema è quella di conoscere in modo adeguato e aggiornato la natura dell'evento/fenomeno indesiderato che si intenda prevenire. Diversamente è frequente cadere entro forme di prevenzione o inutilmente troppo generiche o dannosamente troppo specifiche, poiché si concentrano su dimensioni troppo particolari, riduttive, per cui possono addirittura intervenire in modo perverso nel percorso che "costruisce" ciò che si intenda evitare, strutturando aspettative e irrigidendo opportunità di cambiamento. Entrambe queste disfunzioni si sono verificate molte volte nella storia dei progetti e delle politiche di prevenzione della criminalità e della devianza minorile in particolare⁽³²⁾.

Da alcuni decenni un numero crescente e via via convergente di studi e ricerche ha messo in evidenza che la devianza non è solo un fenomeno/problema polidimensionale, pluricomponentiale, ma presenta una natura psicosociale complessa, circolare e processuale. Da un punto di vista sia conoscitivo-espliativo che preventivo ciò significa che i fattori e i rischi che generano la devianza non sono né lineari né unidirezionali, ma hanno carattere interattivo e agiscono attraverso forme di reciprocità circolari che si modificano non solo in relazione ai diversi contesti di azione e ai sistemi di appartenenza, ma anche in relazione al tempo, ossia si costruiscono processualmente⁽³³⁾.

(31) - GASPARINI, 1998, 157.

(32) - DE LEO, 1988; DE LEO, MALAGOLI TOGLIATTI, 2000.

(33) - DE LEO, MALAGOLI TOGLIATTI, 2000, 98.

Per utilizzare modelli piuttosto familiari, la devianza in senso molecolare, quale condotta, presenta una complessità ben espressa dal modello dell'interazione reciproca triadica (*Triadically reciprocal*) di A. Bandura, che prende in considerazione le interazioni triadiche reciproche tra la personalità, il comportamento e l'ambiente⁽³⁴⁾.

D'altra parte la devianza come "divenire" psico-sociale nei percorsi di vita (evoluzione, socializzazione, risocializzazione) presenta forme "costruzioniste" di tipo diacronico⁽³⁵⁾.

Ciò significa che non solo i fattori personali, ambientali e comportamentali si influenzano reciprocamente, ma che, nei diversi contesti e momenti della vita sociale di un individuo, la combinazione degli elementi che possano far emergere la devianza può cambiare, può avere un carattere emergenziale inedito, per cui ad esempio possono essere disattesi gli schemi di interazione conosciuti tra fattori di rischio e fattori di protezione, soprattutto nelle fasi della vita - come in adolescenza - caratterizzate da discontinuità e crisi nello sviluppo⁽³⁶⁾.

Ciò che ci proponiamo di analizzare e di valutare sono alcune esperienze di prevenzione della devianza minorile effettuate a livello nazionale e internazionale. Più in particolare verranno prese in considerazione delle ricerche - intervento che hanno avuto quale scopo la prevenzione dei comportamenti antisociali di preadolescenti e adolescenti, in contesti scolastici e sociali⁽³⁷⁾.

Prima di esporre tali esperienze, è necessario fare una breve introduzione su che cosa possa intendersi per prevenzione della devianza giovanile, sul perché alcuni studiosi di criminologia abbiano privilegiato, in questi ultimi anni, le ricerche-intervento in questo settore e su quali siano i modelli posti a fondamento delle diverse strategie di intervento. Un primo elemento è introdotto dal modello medico, rispetto al quale Caplan (1964) ha proposto una suddivisione della prevenzione a seconda della fase di sviluppo del comportamento criminale entro cui collocare l'attività preventiva. Vengono distinti così tre tipi di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria.

(34) - BANDURA, BARBARANELLI, CAPRARA, PASTORELLI, 1996.

(35) - BERGER, LUCKMANN, 1969.

(36) - RUTTER, 1993.

(37) - DE LEO, 1998, pagg. 249-264.

La prevenzione primaria è volta a rimuovere o diminuire quei fattori criminogeni presenti nell'ambiente fisico e sociale attraverso interventi di politica sociale, educativa e urbanistica, al fine di promuovere benessere in determinate aree. La prevenzione secondaria è diretta all'individuazione precoce di potenziali delinquenti, per i quali vengono promosse azioni in grado di ridurre il rischio di un possibile coinvolgimento in comportamenti antisociali. Questo tipo di prevenzione è rivolto, in particolare, alle fasce giovanili che, trovandosi in condizioni di deprivazione sociale, risultano più esposte al rischio di comportamenti socialmente negativi.

La prevenzione terziaria interviene dopo che un crimine è stato commesso ed è finalizzata a evitare la recidiva. Una ulteriore suddivisione delle tipologie di prevenzione può essere fatta tenendo conto delle aree di intervento e della popolazione verso cui è rivolto l'intervento - ovvero la prevenzione sociale - coincidenti con le attività di prevenzione primaria e nei quali possono contribuire alla costruzione del progetto discipline quali la psicologia di comunità⁽³⁸⁾, la sociologia⁽³⁹⁾ e l'ecoanalisi dei luoghi⁽⁴⁰⁾.

Gli interventi di prevenzione individuale possono essere realizzati facendo o meno ricorso a ricerche di tipo predittivo. Nel primo caso gli interventi sono rivolti a soggetti in età infantile e preadolescenziale che - in base a ricerche di tipo predittivo - siano stati individuati quali portatori di forte rischio di un futuro comportamento delinquenziale, allo scopo di prevenire il possibile esito deviante⁽⁴¹⁾.

Nel secondo caso gli interventi sono indirizzati a bambini e preadolescenti problematici senza far ricorso a ricerche di tipo predittivo e l'interesse è la promozione del benessere del bambino e della sua famiglia, più che la preoccupazione per l'antisocialità futura.

A partire dall'inizio degli anni Ottanta è emerso poi un modello di tipo psicoeducativo⁽⁴²⁾, che tratta di interventi rivolti non tanto a prevenire un

(38) - DE LEO, 1994; CONTESSA, 1994; FRANCESCATO, 1995.

(39) - SEGRÈ, 1996.

(40) - PELED, 1990.

(41) - TREMBLAY, CRAIG, 1995.

(42) - LARSON, 1995; BERTINI, 1992.

comportamento di tipo deviante o delinquenziale, nei quali permarrrebbe una logica basata sull'evitamento del disagio, quanto a promuovere situazioni di agio e di benessere, intervenendo attraverso azioni volte ad incrementare le competenze e le abilità dei giovani (*training skills*) per far fronte (*coping*) ai fattori di rischio⁽⁴³⁾ o ai compiti evolutivi⁽⁴⁴⁾.

Alcuni autori⁽⁴⁵⁾ si sono interessati alle competenze cognitive e alle abilità di apprendimento, nell'ipotesi che un intervento precoce con i ragazzi con deficit di comprensione e di apprendimento possa contribuire alla prevenzione del rischio psicosociale. Altri autori si sono dedicati allo studio delle abilità sociali, relazionali ed interpersonali⁽⁴⁶⁾, partendo dall'ipotesi che le difficoltà di tipo socio-cognitivo e di processamento delle informazioni sociali implicino l'attivazione di risposte aggressive. Un miglioramento nelle competenze prosociali e relazionali dovrebbe così consentire l'utilizzo di strategie incompatibili con la condotta disturbante, aggressiva o antisociale. Un altro ambito di ricerche è confluito sulle esperienze di prevenzione della devianza adolescenziale attraverso il gruppo dei pari⁽⁴⁷⁾, nelle quali il ruolo dell'interlocutore esterno diventa quello di offrire al gruppo opportunità di comunicazione, evitando di imporre prospettive di comportamento che siano vissute dai membri come minacciose, ma favorendo un dialogo aperto che permetta ai giovani di identificare alcune possibili strategie alternative a loro disposizione. Un settore di studi altrettanto sviluppato è quello che fa riferimento alle ricerche sui bulli e prepotenti nelle scuole⁽⁴⁸⁾; queste ricerche ipotizzano che la scelta di tecniche di analisi e valutazione mirate del fenomeno permetta la progettazione e la realizzazione di strategie volte a contenere e ridurre il bullismo attraverso il coinvolgimento del gruppo dei pari, degli insegnanti e dei genitori. Una parte della letteratura scientifica⁽⁴⁹⁾ si è indirizzata allo studio delle cause dell'insuccesso e della dispersione

(43) - ASPREA, VILLONE BETOCCHI, 1995; BLECHMAN, 1996.

(44) - PALMONARI, 1995.

(45) - CORNOLDI, NICOTRA, PALLADINO, 1995.

(46) - MCGINNIS, GOLDSTEIN, 1984; CAPRARA, PASTORELLI, 1993.

(47) - PALMONARI, 1992; BLECHMAN, PRINZ, DUMAS, 1994.

(48) - OLWEUS, 1993, FONZI, 1995, Censis, 2013.

(49) - GENTILE, 1992; 1994; LUNETTA, PULVIRENTI, 1993; LIVERTA SEMPIO, GONFALONIERI, SCARATTI, 1995.

scolastica considerati, in maniera intuibile, quali uno degli antecedenti primari della devianza giovanile.

Il monitoraggio degli indicatori di rischio di dispersione scolastica e di disagio socio-educativo permetterebbe, secondo questo modello, di prevenire il possibile esito deviante successivo attraverso interventi che prevedano la formazione dei docenti e il lavoro di gruppo con gli adolescenti.

La rassegna delle ricerche internazionali sui programmi di prevenzione della delinquenza giovanile permette di cogliere le tendenze emergenti nelle esperienze in questo settore, nonché di valutare l'efficacia dei risultati e la validità delle metodologie utilizzate in questi interventi⁽⁵⁰⁾.

Questi contributi possono essere suddivisi in due aree che riguardano rispettivamente:

- esperimenti di prevenzione con i ragazzi in età scolare fino alla pre-adolescenza;
- esperimenti di prevenzione con i ragazzi adolescenti.

Per quanto riguarda la prima area, un primo importante progetto da prendere in considerazione è quello di un gruppo di ricercatori di *Seattle* che ha preso parte al *Seattle Social Development Project*⁽⁵¹⁾.

Lo studio riporta i risultati di un intervento sperimentale della durata di quattro anni, svolto in otto scuole di un distretto scolastico urbano e diretto agli insegnanti e ai genitori di un gruppo multietnico di ragazzi passati dalla prima alla quarta classe.

Il *Seattle Social Development Project* ha posto quale obiettivo la riduzione dei fattori di rischio nell'infanzia connessi alla delinquenza e all'abuso di droga, aumentando i fattori protettivi rispetto a entrambi i tipi di comportamento.

È stato esaminato un intervento che combina pratiche di insegnamento modificato nelle classi principali e formazione dei genitori.

Queste strategie sono state scelte e progettate per incrementare le opportunità, le abilità e le ricompense per il coinvolgimento prosociale dei ragazzi in entrambi i progetti: quello della classe e quello familiare.

(50) - DE LEO, 1998.

(51) - HAWKINS et al., 1992.

Il *Montreal Longitudinal Experimental Study* contiene una descrizione delle interazioni sociali di ragazzi distruttivi durante gli anni della scuola primaria e una verifica degli effetti della formazione dei genitori e del *training* per l'acquisizione delle competenze sociali per i ragazzi sulla prevenzione del comportamento delinquenziale.

La popolazione di questo studio consiste in ragazzi di alcune aree socioeconomicamente svantaggiate di Montreal. Per lo studio longitudinale sono stati esaminati 1034 soggetti; questo campione totale è stato seguito ogni anno dall'età di dieci anni in avanti⁽⁵²⁾.

In riferimento alla seconda area (esperimenti di prevenzione con i ragazzi adolescenti), lo studio di Philipps (1992) sui problemi scolastici degli adolescenti, caratterizzato da una prospettiva di sviluppo ed ecologica, riepiloga le prove correnti sui differenti tipi di problemi nella scuola e presenta gli approcci di intervento. In questo scritto viene dato maggiore spazio a una visione concettuale e descrittiva dei problemi scolastici degli adolescenti piuttosto che a una di tipo prescrittivo.

Un contributo di particolare rilievo è quello di Lundman (1993), docente all'*Ohio State University*, che espone gli interventi di prevenzione della delinquenza in modo molto esaustivo e su un ampio raggio d'azione.

Nell'ultima edizione di quello che è possibile considerare un caposaldo della letteratura internazionale sulla prevenzione, viene compiuta una attenta analisi dei programmi di supervisione intensiva (*intensive supervision programs*), collegando tali programmi a quelli di intervento precoce nelle scuole medie inferiori (intermediate) e indagando l'efficacia di questo intero gruppo di metodi di supervisione.

Un approccio a passaggi multipli (*multiple gating strategy*) per proteggere i ragazzi ad alto rischio è stato adottato dall'*équipe di Patterson*⁽⁵³⁾ presso l'*Oregon Social Learning Center*: partendo da una definizione del termine "antisociale", che gli autori collegano al comportamento distruttivo, all'aggressività, alla violazione delle leggi, al furto, al dire menzogne e all'anticonformismo, viene ipotizzato che i ragazzi che manifestino un comportamento antisociale in una fase

(52) - TREMBLAY et al., 1995.

(53) - DISHION, PATTERSON, 1993.

precoce di sviluppo abbiano probabilità di diventare delinquenti nella prima adolescenza.

Le procedure di protezione possono così rappresentare una componente di una possibile strategia di prevenzione totale.

Il campione è rappresentato da 206 ragazzi (in età tra i nove e i dieci anni) e dalle loro famiglie; questi ragazzi sono stati seguiti fino all'età di sedici anni.

I dati sono stati raccolti sulla base dei contatti dei ragazzi con la polizia e del loro coinvolgimento in comportamenti problematici adolescenziali.

È opportuno infine ricordare il *Progetto Transnazionale Just*, finanziato dall'Unione Europea, coordinato da *Save Children Italia* - in partenariato con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile (Italia), *Save the Children Romania*, Ministero della Giustizia (Romania), Associazione *Arsis* (Grecia), Ministero della Giustizia - Direzione per la prevenzione della criminalità ed il trattamento penitenziario dei minori (Grecia) - che ha quale obiettivo principale la prevenzione ed il contrasto della delinquenza minorile attraverso l'identificazione e lo sviluppo dei metodi d'intervento multi-disciplinari basati sul rispetto dei diritti del minore e, in generale, sui principi standard internazionali ed europei vigenti in materia di giustizia penale minorile⁽⁵⁴⁾.

In particolare, il progetto intende favorire la prevenzione del fenomeno di criminalità minorile che veda il coinvolgimento di giovani devianti provenienti dai Paesi neo-comunitari e extra-comunitari, con un focus sulla recidiva e la promozione del reinserimento sociale.

Al contempo, esso mira a rafforzare le conoscenze, le competenze professionali e lo scambio di informazioni fra tutti gli attori pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nel "pianeta giustizia minorile" (a partire dagli operatori dei servizi della giustizia minorile, Forze dell'ordine, Autorità Giudiziarie, Istituzioni, fino a quelle appartenenti al c.d. privato sociale, ONG, etc.).

Nell'intento di non disperdere i risultati raggiunti nel corso dei due anni di attività del progetto *Just* e, parallelamente, allo scopo di diffondere la conoscenza e di favorire la più ampia applicazione delle metodologie d'intervento individuate ed elaborate, queste ultime sono state oggetto di una pubblicazione finale.

(54) - ARANCIO, 2011, pagg. 101-117.

4. Una riflessione conclusiva

L'impatto emotivo che la violenza in adolescenza suscita sull'opinione pubblica, la riprovazione e l'orrore, pongono in secondo piano la necessità di comprensione e di cura nei confronti di chi, commettendo un reato, porta la società civile prima a difendersi e solo successivamente a interrogarsi sui propri valori. Primariamente tale riflessione evoca la necessità della tutela della comunità e delle sue leggi, ma un valore altrettanto universale, fondamentale, irrinunciabile e prezioso è anche la salvaguardia dei processi evolutivi dei minori, compresi quei minori che si siano resi responsabili di atti criminosi e violenti. Il significato profondo di tale affermazione ha condotto al nuovo codice di procedura penale minorile (DPR n. 448/88), che tenta di coniugare l'esigenza di fornire una risposta all'atto trasgressivo in termini di controllo con la necessità di proteggere il percorso evolutivo dell'adolescente dall'effetto di un contatto traumatico con il sistema giudiziario, ad "aprire" a specifiche soluzioni di ordine normativo e processuale⁽⁵⁵⁾.

Per comprendere le funzioni dei comportamenti a rischio - secondo Silvia Bonino (2005) - occorre fare riferimento al rapporto attivo tra l'adolescente e il suo contesto di vita. Le azioni a rischio, come quelle salutari, sono per l'adolescente modalità dotate di senso, utilizzate in uno specifico momento della vita e in un particolare contesto, per raggiungere obiettivi ritenuti significativi sul piano personale e sociale. Anche i comportamenti pericolosi - prosegue la Bonino - hanno quindi uno scopo ed una funzione: per quanto dannosi sul piano fisico, psicologico e sociale, essi rappresentano agli occhi dell'adolescente, in un preciso momento del suo cammino evolutivo, una risposta ai diversi problemi e compiti di sviluppo, spesso non chiari e definiti, che nascono nell'interazione con il mondo sociale. I comportamenti, anche quelli più irrazionali, sono il risultato di una scelta, di una valutazione, di una ricerca di adattamento. Comprendere le loro funzioni è quindi essenziale per poter offrire all'adolescente l'opportunità di raggiungere i medesimi obiettivi positivi per lo sviluppo senza mettere a repentaglio il proprio benessere e, di conseguenza, la comunità e la società.

(55) - SABATELLO, FEDELI, CARRATELLI, 2005.

Di fatto il paradosso dell'adolescenza, dipinta come l'età delle possibilità e dell'investimento personale, dovrebbe aiutarci a riflettere in maniera differente sui giovani⁽⁵⁶⁾.

Gli adolescenti suscettibili agli eventi che si verificano nel mondo, particolarmente vulnerabili e sensibili di fronte a ogni disagio e frustrazione, vivono spesso la transizione verso l'età adulta con un senso di disorientamento che ha effetti demoralizzanti sulla loro formazione. Essere adolescenti significa, in un certo senso, vivere la propria esperienza di crescita orientata in una lotta per l'identità, nella costruzione di un proprio ruolo, in una situazione altalenante tra sfida e dipendenza.



(56) - PRINA, 2005; GULOTTA, ZARA, 1997.

Riferimenti bibliografici

- AMENDOLA, G. (a cura di) (2008), *Città, criminalità, paure*, Napoli;
- ARANCIO, F. (2011), *Il progetto JUST "Juvenile Justice": nota introduttiva*, in *NUOVE ESPERIENZE DI GIUSTIZIA MINORILE*, Dipartimento per la Giustizia Minorile, Studi, Ricerche ed Attività Internazionali, Unico 2011, Cangemi Editore, www.savechildren.it;
- ARCHER, D. (1985), *Social deviance*, in G. LINDZEY e E. ARONSON (a cura di), *Handbook of Social Psychology*, New York, Random House, vol.2;
- ASPREA, A.M., VILLONE BETOCCHI, G. (1993), *Studi e ricerche sul comportamento prosociale*, Liguori, Napoli;
- AVALLONE, P., GIANNINO, P. (2012), *La devianza minorile*, Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia, Guide e Strumenti, Napoli;
- BANDURA A., BARBARANELLI C., CAPRARA G.V., PASTORELLI C. (1996), *Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency*, in *JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY*, 71, pagg. 364-374;
- BARBERO AVANZINI, B. (2001), *Minori, Giustizia Penale e Intervento dei Servizi*, Franco Angeli, Milano;
- BECKER, H. (1987), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino;
- BERGER P.L., LUCKMANN T. (1969), *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna;
- BERTI, C. (1997), *La devianza adolescenziale*, in PALMONARI A. (a cura di), *Psicologia dell'adolescenza*, Il Mulino, Bologna, pagg. 327-373;
- BERTINI, M. (1992), *Disagio psicosociale e promozione della salute: l'intervento psicologico*, in *IL GIORNALE DEGLI PSICOLOGI*, n. 2, pagg. 3-9;

- BLECHMAN E.A., PRINZ R.J., DUMAS J.E. (1994), *Prosocial Coping by Youth Exposed to Violence*, in *JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT GROUP THERAPY*, vol. 4, pagg. 205-27;
- BLECHMAN, E.A. (1996), *Coping, Competence and Aggression Prevention, II, Universal School - Based Prevention*, in *APPLIED AND PREVENTIVE PSYCOLOGY*, vol. 5, pagg. 19-35;
- BONINO, S. (2005), *Adolescenti e rischio: dai comportamenti alle funzioni e ai fattori di protezione*, in *MINORIGIUSTIZIA*, 4, pagg. 21-24;
- CAPLAN, G. (1964), *Principles of Preventive Psychiatry*, Basic Books, New York;
- CAPRARA G.V., PASTORELLI C. (1993), *Early Precursors and Indicators of Emotional Instability, Prosocial Behavior and Aggression: Some Methodological Contributions*, in *EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY*, n. 7, pagg. 19-36;
- CENSIS, Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale per I Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze, Area II "Tutela delle fragilità sociali" (2013), *Dispersione scolastica e bullismo. Abbandono scolastico e bullismo: quali rischi tra i giovani?*, Programma Operativo Nazionale - FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" - PON Sicurezza per lo Sviluppo, Obiettivo Convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo "Contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza", CENSIS Gruppo di lavoro;
- COHEN, A. K. (1966), *Deviance and Control*, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (trad. it. *Controllo Sociale e Comportamento Deviante*, Bologna, Il Mulino, 1969);
- CONTESSA, G. (1994), *La prevenzione. Teoria e modelli di psicosociologia e psicologia di comunità*, Città Studi, Torino;
- CORNOLDI C., NICOTRA E., PALLADINO P. (1995), *Difficoltà di apprendimento e rischio psicosociale: profili di ragazzi delle scuole medie, con particolare riferimento alle difficoltà di comprensione*, in D'ALESSIO, RICCI BITTI, VILLONE BATOCCHI (a cura di) (1995);

-
- DE LEO, G. et al. (1981), *L'interazione deviante*, Giuffrè, Milano;
 - DE LEO, G. (1988), *Rischi e devianza: definizioni di categorie interpretative ed implicazioni di natura formativa*, in *RASSEGNA DI CRIMINOLOGIA*, 2, pagg. 445-466;
 - DE LEO, G. (1990), *I percorsi della devianza minorile: crescita, violenza e comunicazione*, in *ANIMAZIONE SOCIALE*, n. 31-32.
 - DE LEO, G. (1994), *Nuovi approcci alla prevenzione della criminalità giovanile*, in *ANIMAZIONE SOCIALE*, gennaio, pagg. 14-23;
 - DE LEO, G. (1995), *DEVIANZA*, in *QUADERNI DI ANIMAZIONE E FORMAZIONE: IL LAVORO DI STRADA*, Ed. Gruppo Abele, Torino;
 - DE LEO, G. (1998), *La devianza minorile. Il dibattito teorico, le ricerche, i nuovi modelli di trattamento*, Carocci, Roma;
 - DE LEO G., MALAGOLI TOGLIATTI M. (2000), *Recenti prospettive di ricerca-intervento sulla prevenzione della devianza minorile*, in *MINORIGIUSTIZIA*, 2, pagg. 96-113.
 - DISHION T.J., PATTERSON G.R. (1993), *Antisocial Behavior: Using a Multiple Gating Strategy*, in M. SINGER, L.T. SINGER, T.T. ANGLI, *Handbook for Screening Adolescents at Psychosocial Risk*, Lexington Books/Macmillan Inc., New York;
 - DURKHEIM, E. (1925), *Moral Education*, New York, Free Press, 1961;
 - EMLER, N., REICHER, S. (2000), *Adolescenti e devianza*, Il Mulino, Bologna;
 - ERIKSON, K.T. (1966), *Wayward Puritans, a Study in the Sociology of Deviance*, Wiley and Sons, New York - London;
 - FONZI, A. (1995), *Persecutori e vittime fra i banchi di scuola*, in *PSICOLOGIA CONTEMPORANEA*, n. 129, pagg. 4 -11;

- FRANCESCATO, D. (1995), *È sufficiente il modello psicoeducativo? Una riflessione su varie strategie di prevenzione primaria in Italia e negli Stati Uniti. Relazione sull'intervento di Dale G. Larson*, in *PSICOLOGIA CLINICA*, n. 3, pagg. 36-50;
- GASPARINI, M. (1998), *Il trattamento dell'adolescente antisociale nell'esperienza milanese*, in *MINORIGIUSTIZIA*, 1, pagg. 156-170;
- GENTILE, C.M. (a cura di) (1992), *Bambini e adolescenti a rischio. La dispersione scolastica*, Europa, Palermo;
- GENTILE, C.M. (1994), *Dispersione scolastica e intervento psicopedagogico*, in *ANIMAZIONE SOCIALE*, n. 5;
- GIDDENS, A. (1991), *Modernity and Self-identity*, Cambridge, MA, Polity;
- GIDDENS, A. (1994), *Sociologia*, Il Mulino, Bologna, pag. 139;
- GULOTTA, G., ZARA, G. (1997), *Devianza, droga e tutela del minore*, in A. MESTITZ (a cura di), *La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica*, Giuffrè, Milano, pagg. 44-55;
- HAWKINS J.D. et al. (1992), *The Seattle Social Development Project: Effects of the First Four Years on Protective Factors and Problem Behaviors*, in J. MC CORD, R.E. TREMBLAY, *Preventing Antisocial Behavior: Interventions from Birth through Adolescence*, Guilford Press, New York;
- LA GRECA, G. (1982), *La devianza minorile: evoluzione delle interpretazioni e degli interventi*, in Cuomo, La Greca, Viggiani (1982), Giuffrè, Milano;
- LARSON, D.G. (1995), *Il modello psicoeducativo e la salute mentale*, in *PSICOLOGIA CLINICA*, n. 1, pagg. 24-37;
- LEMERT, E. H. (1981), *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano;

-
- LICCIARDIELLO, O. (1980), *Giovani delinquenti: perché? Teorie, percezioni del fenomeno e riflessi sugli interventi istituzionali*, in SERRA, C., *Psicologia e giustizia. Questioni di psicologia giuridica*, Giuffrè, Milano;
 - LIVERTA SEMPIO O., CONFALONIERI E., SCARATTI G. (1995), *I drop-out nella scuola dell'obbligo: aspetti relazionali*, in D'ALESSIO, RICCI BITTI, VILLONE BATOCCHI (a cura di) (1995);
 - LUNDMAN, R.J. (1993), *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, Oxford University Press, New York;
 - LUNETTA, F., PULVIRENTI, P. (1993), *Dispersione scolastica e "drop out" sociale. Analisi dei principali indicatori di rischio e di disagio socio-educativo*, CUECM, Catania;
 - MATZA, D. (1969), *Becoming Deviant*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. (trad. it *Come si diventa devianti*, Il Mulino, 1976);
 - MC GINNIS E., GOLDSTEIN A. (1984), *Skillstreaming the Elementary School Child: A Guide for Teaching Prosocial Skills*, Research Press, Champaign (IL) (trad.it. *Manuale di insegnamento delle abilità sociali per l'alunno con problemi di comportamento o ritardo mentale*), Erikson, Trento, 1986;
 - MELIGRANO, M. (1975), *Il delinquente nella cultura e nella concezione popolare del diritto al Sud*, in CLASSE, Dedalo, Bari;
 - OLWEUS, D. (1993), *Bullying at School: What WE Know and What We Can Do*, Blackwell Publishers, Oxford (trad.it. *Bullismo a scuola*, Giunti Barbera, Firenze, 1996);
 - PALMONARI, A. (1979), *Identità imperfette, giovani adolescenti come fenomeno o rappresentazione sociale*, Il Mulino, Bologna;
 - PALMONARI, A. (1992), *Adolescenza e devianza. Come prevenire attraverso il gruppo dei pari*, in *SICUREZZA E TERRITORIO*, n. 5, pagg. 39-46;

- PALMONARI, A (1995), *Adolescenza: compiti di sviluppo e costruzione dell'identità*, in N. COLECCHIA (a cura di), *Adolescenti e prevenzione. Disagio, marginalità, devianza*, Il Pensiero Scientifico, Roma;
- PATRIZI, P. (2008), *Voce "Baby Gang"*, in G. AMENDOLA (a cura di), *Città, criminalità, paura*, Napoli;
- PAVARINI, M. (1980), *La criminologia*, Le Monnier, Firenze;
- PEARSON, G. (1983), *Hooligan: A History of Respectable Fears*, Macmillan, London;
- PELED, A. (1990), *The Ecoanalysis of Places*, in *THE ARCHITETS JOURNAL*, vol. 192, n. 7, pagg. 49-55;
- PHILIPPS, N.B. (1992), *School Problems of Adolescents*, in C.E. WALKER , M.C. ROBERTS, *Handbook of clinical child psychology*, John Wiley e Sons, New York;
- PISAPIA, G. (1978), *Contributo a un'analisi socio-criminologica della devianza*, CEDAM, Padova;
- PITCH, T. (1986), *La devianza*, La Nuova Italia Editrice, Scandicci;
- PONTI, G. (1980), *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina Editore, Milano;
- PRIGOGINE, I. (1985), *L'esplorazione della complessità*, in Bocchi, Ceruti (1985);
- PRINA, F. (2004), *Legalità, illegalità, giustizia e sanzione nelle culture adolescenziali*, in *MINORIGIUSTIZIA*, supplemento al n. 4, pagg. 83-112;
- RUTTER, M. (1993), *Developing minds: Challenge and continuità across the lifespan*, Harmondsworth, Middx: Basic Books, New York;
- SABATELLI U., FEDELI N., CARRATELLI T.J. (2005), *La funzione educativa nel percorso riabilitativo di adolescenti autori di reato*, in *MINORIGIUSTIZIA*, 4, pagg. 44-59;

-
- SABATINI, F., COLETTI, V. (2007), *Dizionario della lingua italiana*, Rizzoli Larousse;
 - SALVINI, A., et al. (1980), *Ruoli e identità deviante*, CLEUP, Padova;
 - SEGRÈ, S. (1996), *La devianza giovanile. Cause sociali e politiche di prevenzione*, F. Angeli, Milano;
 - SOLETI, E., CURCI, A. (2012), *Comportamento deviante, ragionamento morale e riparazione. Una prospettiva integrata*, in *PSICHIATRIA, PSICOLOGIA E DIRITTO*, gennaio, n. 6, www.psichiatriapsicologiaediritto.it, pagg. 18-34;
 - VALIER, P., *Costruzione della carriera deviante e identità tipizzata. Un modello per l'intervento sociale*, Relazione Finale, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale, Anno Accademico 2010-11 (relatore Luigi Colaianni Ph. D.), pubblicata in *ASSOCIAZIONE CULTURALE ASIT SERVIZIO SOCIALE SU INTERNET*, www.serviziosociale.com, pagg. 3-34;
 - TAYLOR, I., WALTON, P., YOUNG, J. (1975), *Criminologia sotto accusa*, Guaraldi, Firenze;
 - TREMBLAY R.E., CRAIG W.M. (1995), *Developmental Crime Prevention*, in M. TONRY, D.P. FARRINGTON, *Building a Safer Society. Strategic Approaches To Crime Prevention*, The University of Chicago Press, Chicago and London;
 - TURIEL, E. (1983), *THE DEVELOPMENT OF SOCIAL KNOWLEDGE*, Cambridge, Cambridge University Press;
 - WATZLAWICK, P. (1988), *La realtà inventata*, Feltrinelli, Milano.



L'INSIDIA PORTATA DAGLI *INSIDERS*

L'EMERSIONE DI UN PARADIGMA

DELLA VIOLENZA ASIMMETRICA



Emilio PALMIERI

*Maggiore dei Carabinieri,
Ufficiale Addetto all'Ufficio Piani del Comando Interforze
per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) dello Stato
Maggiore Difesa.*

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Tassonomia. - 3. Forme di manifestazione. - 4. Il processo valutativo. - 5. Un *paradigm shift* nell'utilizzo della *deception*. - 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Nella cronaca quotidiana non passa giorno che non vengano riportati attacchi o incidenti condotti o causati da estremisti religiosamente motivati o da gruppi politicamente ideologizzati nelle varie aree o zone di tensione. È oramai un fattore costante la presenza sulla scena mondiale di individui o *networks* violenti che possiedono caratteristiche - in termini di struttura organizzativa, di attività esecutive o di narrativa di rivendicazione - che vengono etichettate quali “asimmetriche”. La minaccia che gli stessi portano all'ordine e alla sicurezza sociale desta un particolare allarme negli apparati di sicurezza.

Il timore trae origine dall'indubbia posizione di vantaggio derivante dai fattori sorpresa ed iniziativa che connotano chi porta a compimento l'azione violenta.

L'*end-state* che il presente articolo intende porsi è quello di far alzare, se possibile, il livello di *awareness* rispetto a una particolare e insidiosa forma di manifestazione del problema operativo rappresentato dalla *asymmetric threat*: la minaccia derivante dagli *insiders* ovvero da quegli individui che, pur appartenendo formalmente a legittime organizzazioni o strutture, agiscono per conto di *networks* che hanno finalità di contrasto, anche violento, in danno delle prime. Come si porrà in evidenza, la tipologia è da considerarsi la più recente *weapons-of-choice* impiegata da strutture che pongono in essere atti violenti religiosamente motivati in un contesto di *Low Intensity Conflicts* (LIC)⁽¹⁾.

L'azione condotta dall'*insider* può assumere "tonalità operative" variabili, con punte parossistiche quindi particolarmente allarmanti: azioni omicidiarie individuali o collettive, per mezzo di azione di fuoco diretto o dell'impiego di *Improvised Explosive Devices* (IED ovvero Dispositivo Esplosivo Improvvisato nelle varianti codificate VBIED o SBIED⁽²⁾), con la deliberata perdita della vita da parte dell'agente (*suicider*) o no.

In termini di indicazione degli elementi principali dell'articolo, dopo una disamina definitoria circa le varie categorie di *insider threats* - soprattutto a seguito dell'ingaggio in Afghanistan - si passerà alle varie forme di manifestazione della minaccia in argomento; verrà quindi specificato, seppure in termini di massima, il processo che, per mezzo della valutazione della minaccia (il fattore esogeno) e la stima delle vulnerabilità/rischi (il fattore endogeno), consente di poter identificare misure di gestione del potenziale aggressivo dall'*insider*, da

(1) - Nella definizione fornita dalla dottrina militare statunitense, LIC è indicato come "*political-military confrontation between contending states or groups below conventional war and above the routine, peaceful competition among states. It frequently involves protracted struggles of competing principals and ideologies. LIC ranges from subversion to the use of armed force. It is waged by a combination of means, employing political, economic, informational and military instruments. LIC are often localized, generally in the Third World, but contain regional and global security implications*". Tale contesto conflittuale è stato definito anche come *Irregular Warfare* (IW) e *Fourth Generation Warfare* (4GW).

(2) - *VBIED Vehicle Born IED* (veicolo trappolato con IED), *SBIED Suicide Bomber IED* (suicida che porta un IED sulla persona).

implementare e sottoporre a misurazione della loro efficacia.

Si passerà all'analisi dell'evoluzione della *deception* da com'era impiegata nel periodo della Guerra Fredda a quella attualmente in funzione quale meccanismo che consenta all'*insider* di poter carpire la buona fede della "vittima" e in tal modo di portare a compimento l'azione di contrasto nel modo più efficace e pagante.

Infine, le conclusioni e possibili inferenze in relazione all'individuazione di alcuni assiomi relativi al paradigma sottoposto a indagine.

Come ultimo *remark*, si ritiene di specificare che non sarà oggetto di indagine la c.d. *cyber threat* proveniente da potenziali azioni ostili in ambito cibernetico/delle reti telematiche (che possono andare dalla mera acquisizione di dati privati o sensibili a vere e proprie *disruption* o *denial-of-services*) condotte da *insiders* appartenenti ad organizzazioni statali o private.

2. Tassonomia

La complessità ed evoluzione del fenomeno ha generato la necessità di una categorizzazione delle varie forme di manifestazione della minaccia. Ecco perché è stata sviluppata una tassonomia che cerca di fornire le seguenti definizioni:

- *insider*: è un individuo che appartiene ad un'organizzazione - nell'analisi verrà presa in esame quella militare o di sicurezza - che, in ragione del suo stato e impiego, nonché del rapporto fiduciario concessogli, ha legittimo accesso ad altro personale, attività, informazioni e installazioni;

- *insider threat*: è la capacità, in potenza, dell'*insider* di poter condurre un attacco in grado di produrre danni all'organizzazione a cui appartiene;

- *inside-the-wire threat*: è la minaccia rappresentata da un individuo che non appartenga all'organizzazione di cui sopra, ma che in ragione di relazioni professionali o di impiego abbia comunque accesso al personale, attività, informazioni e installazioni. Se un individuo *non-insider* commette atti di terrorismo, spionaggio, sabotaggio o sovversione con l'obiettivo di recare danno a personale, attività, informazioni e installazioni dell'organizzazione con cui abbia

una relazione, tale attività viene indicata quale un incidente *inside-the-wire*. Esempi di attori che possono condurre azioni ostili rientranti nella categoria in esame sono gli interpreti, membri delle forze di sicurezza locali, i cuochi, gli autisti, gli operai edili, informatori o fonti;

- *green-on-blue*. è una delle modalità di manifestazione della minaccia *inside-the-wire* che si può verificare all'interno delle installazioni in cui sia presente personale militare della Coalizione; è riferita a quelle condotte violente poste in essere da elementi "formalmente" appartenenti alle forze locali di sicurezza o militari (c.d. *green forces*) ai danni del citato personale (c.d. *blue forces*) in ragione di motivazioni soggettive di diversa natura e secondo specifiche modalità aggressive.

Come emerge dall'impianto definitorio sopra esposto, gli *environments* nei quali la minaccia *insider* può essere portata a compimento sono differenti: per ragioni di alleggerimento semantico e semplificazione descrittiva, nel corpo del presente articolo, si farà pertanto riferimento ai concetti di:

- *agente*, per intendere l'individuo che, pur essendo impiegato in una legittima organizzazione militare internazionale operante in un'area di crisi o dipendendo da un ente locale che abbia motivi di contatto e aderenza con la prima, sia di fatto appartenente o connesso con una struttura violenta il cui fine è la conduzione di azioni di contrasto, anche violente;

- *organizzazione-target*, per fare riferimento alla struttura militare o di sicurezza che, in ragione di un mandato internazionale, svolga la missione in aree di crisi in un contesto LIC e contro cui l'agente svolga la sua attività ostile;

- *network*, per fare riferimento all'organizzazione insurrezionale, di guerriglia, di terrorismo o comunque di contrasto, connotata da fervore religioso o ideologico, il cui fine sia l'opposizione, anche violenta, alla missione svolta dall'*organizzazione-target*;

- *enti di aderenza*, per intendere le strutture, agenzie o enti locali che, in ragione delle attività condotte (servizi di interpretariato, guardie private, servizi di pulizia, strutture governative di sicurezza, enti di supporto logistico, fonti o informatori, etc.), si trovino a contatto con le strutture militari internazionali che svolgono la missione nelle aree di crisi.

3. Forme di manifestazione

La minaccia rappresentata dagli *insiders* può avere diverse forme di manifestazione in relazione alle seguenti variabili: *organizzazione/network* di riferimento, natura/origine dell'agente, tempi di attuazione dell'azione, trigger psicologico dell'agente.

a. Infiltrazione

Tale forma ha una duplice, speculare modalità di manifestazione.

La prima è rinvenibile nell'ambito della *insider threat* ed è più propriamente etichettabile quale penetrazione: l'agente è reclutato dalla struttura violenta in tempi precedenti al suo ingaggio da parte dell'*organizzazione-target*; è tuttavia contro quest'ultima che svolge la sua azione di contrasto. La sua funzione consiste nel produrre danni, perlopiù di lungo termine, per mezzo dell'erosione del sistema dal suo interno sfruttandone le insite vulnerabilità. Come si può comprendere, il processo richiede tempi molto lunghi sia in termini di organizzazione sia di attuazione. Dati statistici disponibili nelle fonti aperte consentono di apprezzare come, negli attuali contesti LIC, tale assetto sia utilizzato in modo più premiante per un'attività di raccolta informativa/influenza⁽³⁾: ciò attesa l'estrema difficoltà di attuare la penetrazione di un militante nelle organizzazioni-target e in ragione di un giudizio di bilanciamento *high-risk/high-payoff*. Sono tuttavia rilevabili casi di impiego dell'agente in attività cinetiche: paradigma dell'utilizzo violento dell'agente nella modalità in argomento (ancorché apparentemente allo stato non legato ad un *network* e operante come *home grown terrorist*), è il caso del Maggiore dello *US Army Nidal Hassan*. Come si evince dalla sua biografia, il militare, di origine libanese-palestinese, si arruolò nel 1988; praticante musulmano, nel corso del 2008-2009 intrecciò intensi rapporti epistolari con il famigerato Anwar al-Awlaki⁽⁴⁾, *leader*, di origine statuni-

(3) - In tal senso, il meccanismo è simile a quello impiegato nel periodo della Guerra Fredda da parte dei servizi di intelligence sovietici per l'inserimento di *moles* o talpe nelle fila degli omologhi occidentali.

(4) - Il militante morì nel settembre 2011 in Yemen come conseguenza di un drone *attack* statunitense.

tense, della struttura di al-Qaida nello Yemen, che nel 2001-2002 svolgeva le funzioni di imam nella moschea Dar al-Hijrah di Falls Church in Virginia (la stessa frequentata anche da Hassan e presso cui nel 2001 al-Awlaki presiedette la cerimonia funeraria della madre del militare). Il 5 novembre 2009 Hassan fu l'autore della sparatoria nella base militare di Fort Hood nella quale morirono 13 appartenenti alle forze armate USA.

La seconda modalità è invece rinvenibile in un contesto di *insider-the-wire threat* e consiste nella clandestina infiltrazione di elementi appartenenti al *network* negli enti di aderenza al fine di portare a compimento attività violente e/o di spionaggio approfittando del contatto e prossimità con le organizzazioni-target. Un case *study* significativo è rappresentato dall'estremista Abu Dujana al-Khurasani⁽⁵⁾: il giordano venne utilizzato quale risorsa informativa da parte di un combined effort posto in essere dalle agenzie di intelligence giordane e statunitensi che operavano nell'area tribale a confine tra l'Afghanistan e il Pakistan nel corso del 2009. Dopo aver fornito significativi elementi in ordine a dimostrare la sua affidabilità, il 30 dicembre 2009 il giordano si fece esplodere all'ingresso della base militare statunitense Chapman vicino a Khost in Afghanistan: il battle damage assessment fu di sette agenti CIA uccisi (tra cui il locale capo-stazione), un agente del GID giordano, diversi feriti statunitensi, tutto personale che si era recato ad accogliere Abu Dujana per un *de-briefing* circa le sue attività informative.

b. Cooptazione

Forma di manifestazione che si può rinvenire sia in ambito *insider threat* che *insider-the-wire threat*, la cooptazione si realizza quando l'agente viene reclutato successivamente alla sua affiliazione all'*organizzazione-target* o agli enti di aderenza a questo per assistere o agire per conto del *network*.

(5) - Nome di battaglia di Humam Khalil al-Balawi, fisico giordano nato a Zarka nel 1977. In relazione alla vicenda, interessanti spunti di riflessione, anche sulla non adozione da parte del personale CIA di misure di controllo del giordano all'atto del suo ingresso nella base, sono rinvenibili nel libro *The Triple Agent: The Al-Qaeda Mole Who Infiltrated the CIA*, di JOBY WARRICK, New York Doubleday, 2011.

Solitamente l'ingaggio relativo alla cooptazione ha una durata temporale molto più limitata rispetto all'infiltrazione. Le motivazioni ideologiche alla base di tale modalità possono variare dall'intimidazione alla coercizione, dalle pressioni ideologiche agli incentivi finanziari. La verifica qualitativa dei dati statistici riferiti ai casi occorsi permette di rilevare come la tipologia in esame sia significativamente impiegata dai *networks*, soprattutto nella sottomodalità della *insider-the-wire threat* rappresentata dal *green-on-blue*⁽⁶⁾.

Peraltro, a differenza dell'infiltrazione, la cooptazione permette di aggirare la problematica del processo di screening e vetting iniziale in fase di reclutamento sia da parte dell'organizzazione-target sia dell'ente di aderenza.

c. Impersonificazione (mimicking)

Maggiormente impiegabile in un contesto di *insider-the-wire threat*, tale modalità prevede l'utilizzo da parte dell'agente di uniformi, tute da lavoro o segni distintivi degli enti di aderenza che collaborano con l'*organizzazione-target*: è sostanzialmente definibile quale attività di *deception* tattica tesa a permettere l'esecuzione indisturbata di azioni cinetiche. Il reperimento di uniformi o documenti di identità, originali e/o contraffatte, prevede una relazione tra la componente sovversiva e filiere, anche criminali, dedite alle attività di supporto. Sicuramente l'impersonificazione è la tattica, tecnica, procedura (TTP) più facilmente attuabile rispetto alle due precedentemente indicate.

d. Altre

Oltre alle modalità descritte - che presuppongono un *driver* psicologico-ideologico determinabile quale l'impegno militante, la coercizione, l'incentivo finanziario - esistono anche altre forme residuali di possibile manifestazione della minaccia. Sovente si sono infatti registrati incidenti, soprattutto nel caso di eventi *green-on-blue*, in cui l'agente ha condotto l'azione di contrasto, anche violenta, in assenza di guidance, direttive o ordini impartiti da *networks*.

(6) - Uno studio statistico sull'argomento è rinvenibile sul sito www.longwarjournal.org.

In diversi casi le investigazioni condotte *post-factum* hanno dimostrato la carenza di indicatori che facessero ricondurre gli incidenti a una delle tre sopra richiamate categorie. Le seguenti motivazioni sono tra quelle che sono state maggiormente isolate negli incidenti sottoposti ad indagine:

- *malattia mentale*, affezione che non essendo stata individuata nel corso del processo selettivo dell'*organizzazione-target* o dell'ente di aderenza, concorre a determinare il gesto violento;

- *motivazione passionale*, quale ad esempio la lesione dell'onore da parte di personale dell'*organizzazione-target* ai danni di individui che, anche in base a un codice morale tipico ad esempio della cultura afghana (il *pasthun*), reagiscono impiegando le armi per "lavare" l'onta patita;

- *negligente impiego delle armi*, allorquando personale dipendente di enti di aderenza - quali strutture militari o di sicurezza mentorizzate dalle organizzazioni-target (in un ambito pertanto di *green-on-blue*) - utilizzi le armi da fuoco in modo improprio causando la morte o il ferimento delle *blue forces*;

- *combat stress*, manifestazione violenta di grievances psicologiche dovute a livelli di *stress* maturati nel corso dell'impiego congiunto tra *organizzazioni-target* ed enti di aderenza per periodi prolungati e in contesti di elevata tensione: tali circostanze possono favorire l'emersione di episodi di aggressione, anche letale.

4. Il processo valutativo

Nell'ambito della valutazione della minaccia *insider*, potrebbe concorre in modo significativo un approccio metodologico teso alla scomposizione del problema in fasi analitiche consecutive; il fine è quello di fornire elementi di valutazione della minaccia, delle sue intenzioni e capacità (il fattore esogeno), di determinare le vulnerabilità proprie e il rischio associato alla loro potenziale aggressione da parte della minaccia (il fattore endogeno), di identificare e valutare le possibili misure di mitigazione. Il processo, continuo e adattativo, è teso a fornire una griglia metodologica che supporti le funzioni finalizzate alla identification, *assessment*, *neutralization* ed *exploitation* della minaccia, dell'agente e delle attività ostili realizzate.

a. *Threat assessment*

Come accennato nell'introduzione, nell'attuale contesto LIC si può apprezzare l'operatività di una minaccia caratterizzata da asimmetricità. A tale categoria fanno riferimento, tra gli altri, organizzazioni criminali, strutture di guerriglia o insurrezione, gruppi di influenza, *hacktivists*. Per quanto attiene alle finalità della disamina, oggetto di interesse analitico - ai fini della valutazione della minaccia - sono i *Non-State Actors* (NSA), con particolare riferimento alle c.d. *Violent Extremist Organizations* (VEOs). Atteso che l'utilizzo di agenti in *ambito insider threat* o *inside-the-wire threat* è un *pattern* operativo oramai identificato, sussiste l'esigenza della valutazione di come le VEOs possano impiegare tale capacità. A tali fini si rileva come le strutture informative sviluppino un piano di ricerca⁽⁷⁾ teso all'individuazione delle caratteristiche in termini di leadership, struttura organizzativa, area di operazioni, principali tattiche e tecniche operative, possibili intenzioni, capacità, piani e attività. In tale ottica, e per quanto attiene agli ispiratori delle linee strategico-militari delle VEOs, un posto di prim'ordine è ricoperto dall'ideologo islamista siriano Abu Musaab al-Suri⁽⁸⁾.

L'adeguamento dei canoni della guerra asimmetrica all'attività militante religiosamente motivata è rinvenibile in un trattato, composto di circa 1600 pagine e intitolato "La Chiamata per la Resistenza Islamica Globale", nel quale il fondamentalista siriano, ispiratore di gruppi estremisti marocchini, algerini, libici, individua alcuni principi che possono essere così riassunti:

- *terrorismo individualizzato*, ovvero atti di terrorismo condotti da piccoli

(7) - Il ciclo relativo alla produzione di conoscenza sulla minaccia *insider* richiede lo sviluppo di fasi rappresentate da: individuazione delle esigenze informative e loro prioritizzazione (*direction*), raccolta di dati e informazioni (*collection*), processamento dei dati e informazioni e loro trasformazione in conoscenza (*processing*), disseminazione della conoscenza a chi ha la necessità di possederla (*dissemination*). Al tale tradizionale e convenzionale metodo, si ritiene preferibile, anche per la soluzione del problema operativo in argomento, l'adozione del ciclo *Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze, Disseminate* (F3EAD): il *framework*, utilizzato in ambito *targeting*, è ritenuto più efficace nel contesto operativo LIC (in funzione *counternetwork*) in cui sussiste una simbiotica relazione tra operazioni ed *intelligence*, dove l'operational tempo è particolarmente elevato ed in cui le fasi *Exploit* e *Analyze* giocano un ruolo cruciale.

(8) - Nome de guerre di Mustafa Setmariam Nasar, nato a Aleppo in Siria nel 1958, catturato a Quetta in Pakistan nel novembre 2005 e asseritamente detenuto a Guantanamo.

e autonomi nuclei o da individui che si assumono la responsabilità tattica della realizzazione delle attività militanti. In tale ottica, il riferimento operativo è rappresentato dal motto: *think globally, act locally*;

- *internazionalizzazione dell'azione*, cioè capacità di portare a termine azioni terroristiche in qualsiasi posto, facendo divenire teatro operativo l'intero globo;

- *nizam, la tanzim ovvero sistema, non organizzazione*: con tale *slogan* il siriano intende riferirsi alla necessità che venga reciso ogni legame tra agenti e *leadership* delle organizzazioni, relegando a questi ultimi la sola funzione di guida generale: in sostanza un “*network of networks*”.

b. Vulnerability e risk assessment

La fase in oggetto prevede l'attuazione di due sotto-fasi riferite alla valutazione:

- *delle vulnerabilità*: il fine è l'identificazione e prioritizzazione degli elementi critici della propria organizzazione - quelli che possono essere definiti *profiles*⁽⁹⁾ - che potrebbero rappresentare *target* (deliberati o di opportunità) suscettibili di attacco da parte dell'agente appartenente al *network*;

- *dei rischi*: la finalità è la stima degli effetti negativi che si produrrebbero dall'efficace attacco condotto dall'agente sui *target* dell'organizzazione. La valutazione dei fattori di rischio e dei danni associabili alla loro attuazione è di natura quantitativa e qualitativa, con una stima sugli effetti in termini di impatti temporalmente rilevanti.

Variabile critica nel processo della stima delle vulnerabilità quindi del rischio associato alla loro compromissione è la valutazione soggettiva della bona fides. Il termine latino, peraltro tecnicamente utilizzato dalla *counterintelligence* statunitense, si riferisce al processo valutativo a cui l'individuo è sottoposto - sia esso in ambito *insider* sia *inside-the-wire* - al fine di accertarne l'autenticità di intenti e la sua non affiliazione a *networks* (quindi che non sia un agente).

(9) - I *profiles* sono costituiti dall'insieme delle *signatures* ovvero le “impronte” rilevabili elettronicamente o visivamente e dei *patterns* ovvero i comportamenti consolidati nel tempo, monitorabili ed indicatori di intenzioni.

c. Misure di mitigazione, contenimento e neutralizzazione

L'individuazione delle misure di gestione che mitighino, contengano o neutralizzino la minaccia *insider* al fine di contenere, limitare o annullare gli effetti del danno che si produrrebbe dall'azione dell'agente nei confronti delle vulnerabilità dell'*organizzazione-target*, possono essere di natura passiva o attiva. Nelle prime rientrano le *denial measures*, ovvero quelle misure di sicurezza di matrice contenitiva che mirino a prevenire la possibilità per l'agente di poter acquisire informazioni sensibili o classificate, di poter superare barriere e accedere a installazioni ristrette, di poter compromettere la sicurezza fisica del personale dell'*organizzazione-target*. Alle seconde fanno parte le *detection e deception measures*: le prime, di natura prettamente investigativa, sono tese a identificare e neutralizzare (in modo proattivo e "aggressivo") gli sforzi del *network* e dei suoi agenti tesi a compiere azioni di contrasto; delle seconde si rimanda a quanto verrà indicato nel prossimo paragrafo.

L'identificazione e valutazione delle citate misure di gestione dovranno tenere conto, in relazione alla *resiliency* della organizzazione-(potenzialmente) *target*, anche delle caratteristiche che garantiscano alla stessa una *recuperability* in tempi ristretti a seguito dell'azione ostile condotta dall'agente.

5. Un *paradigm shift* nell'utilizzo della *deception*

In termini generali, per *deception* (traducibile semplicisticamente come "inganno") si intende il processo relativo all'intenzionale manipolazione, distorsione o falsificazione di informazioni, attuato per mezzo di risorse umane (*double agents, defectors, moles*) e tecniche (sorveglianza tecnica) impiegate per la veicolazione delle citate informazioni e per il riscontro, in funzione di eventuali correttivi da apportare, degli impatti generati sull'avversario, al fine di confonderlo nella comprensione delle proprie capacità, intenzioni, piani, operazioni, vulnerabilità, di giungere alla conoscenza delle sue capacità, intenzioni, piani, operazioni, vulnerabilità, di influenzarlo ad agire in modo a lui pregiudizievole e di ottenere pertanto una posizione di controllo e quindi di superiorità.

Nel primo dopoguerra, forte dell'esperienza maturata sul suolo tedesco da parte di Lenin, l'Unione Sovietica, quale emersa dalla Rivoluzione di Ottobre del 1917, ha adottato la *deception* in chiave repressiva e di controllo dei dissidenti operanti all'estero: esempio di tale approccio è l'operazione TRUST, pianificata e condotta dalla Cheka negli anni Venti in danno di un gruppo sovversivo filo-monarchico⁽¹⁰⁾.

Nel corso del Secondo Conflitto Mondiale è stata significativa l'esperienza maturata dal XX Committee in Inghilterra, con il controllo di *double agents* in funzione anti-tedesca al fine di non far comprendere la vera manovra che avrebbe portato allo sbarco in Normandia con l'Operazione OVERLORD. Anche nel secondo dopoguerra e soprattutto nel periodo della Guerra Fredda, i servizi di informazione di Oltrecortina (sia quello sovietico che quelli dei paesi satellite) hanno utilizzato la *deception* strategica e tattica al fine di condurre azioni rientranti sia nelle così dette "misure attive"⁽¹¹⁾ che in quelle di *counterintelligence*.

Come reazione si sono sviluppati approcci teorici alla *deception* (con conseguente evoluzione di misure di *counterdeception*) derivanti dall'analisi delle prassi poste in essere dagli apparati di intelligence e di sicurezza del Patto di Varsavia⁽¹²⁾.

Anche nei contemporanei ambiti LIC, si è osservato come le VEOs agiscano con una certa sofisticazione, impiegando la *deception* quale insidioso strumento utile al raggiungimento degli obiettivi di contrasto, anche violento, in danno delle *organizzazioni-target*.

Negli attuali contesti di crisi la "orchestrazione" relativa all'esecuzione di operazioni di *deception* ha visto un'evoluzione del pattern di riferimento; si rilevano infatti sfumature differenti in relazione all'*end-state* perseguito: nel corso

(10) - Per mezzo dell'operazione di *deception* il servizio di sicurezza bolscevico (antesignano del KGB) aveva creato ed infiltrato il nucleo originario del gruppo di opposizione TRUST, giungendo a prenderne in controllo con la conseguente neutralizzazione delle strutture di leadership ed operative.

(11) - Le *active measures* erano costituite dalla *disinformation*, dalla *black propaganda* e dagli *agents of influence*.

(12) - Alcuni autori hanno identificato la dinamica insita nel meccanismo della *deception* come *wilderness of mirrors*, riprendendo il termine dall'opera *Gerontion* di T.S. Eliot.

della Guerra Fredda l'impiego della *deception* era finalizzato alla provocation/penetration⁽¹³⁾ delle *organizzazioni-target* in ordine a passare disinformazione con cui attaccare il *decision-making process* dell'avversario; negli ambiti LIC l'infiltrazione (nelle varie modalità attuative come viste in precedenza) è realizzata invece in funzione della *disruption*:

- fisica, il c.d. *physical damage*, realizzato per mezzo della lesione della sicurezza fisica degli appartenenti alle organizzazioni-target ed il danneggiamento delle installazioni presso cui sono stanziati;

- informativa, attuata tramite la compromissione della c.d. INFOSEC ovvero della sicurezza delle informazioni;

- operativa, resa concreta dalla compromissione della c.d. OPSEC ovvero della capacità di condurre operazioni senza la preventiva conoscenza da parte dell'avversario;

- psicologica, la c.d. *moral cohesion* delle strutture di sostegno politico-sociale che supportano le *organizzazioni-target* ingaggiate nei teatri di crisi.

6. Conclusioni

I più significativi fattori che caratterizzano le circostanze in cui la minaccia in esame si muove sono la sorpresa con cui l'agente opera e la relativa incapacità di risposta da parte delle *organizzazioni-target*. Con la sorpresa il *network* guadagna una posizione di vantaggio in termini di scelta del *target*, di determinazione del tempo dell'azione e di eventuale attuazione di misure di evasione; corollario a tale situazione è la posizione di inferiorità dell'*organizzazione-target* che subisca l'azione dell'agente.

(13) - Per *provocation* si intendeva l'infiltrazione di un *outer* (*double agent*, *defector*, *dangle*) in seno all'*organizzazione-target* attraverso un processo di accreditamento (verifica della sua *bona fides*) ai fini dell'attuazione di un piano di *disinformation*; per *penetration* si intendeva invece l'impiego di un *inner* (mole) dipendente dall'*organizzazione-target* e che aveva il compito di fornire al servizio di riferimento il fondamentale *feedback* circa gli impatti dell'azione disinformatoria dell'*outer* in ordine ad apporre le eventuali correzioni. È possibile notare come la dicotomia possieda profili e dinamiche attuative simili a quella indicata al precedente paragrafo 3.a.

In tale contesto tuttavia alcune valutazioni possono concorrere a ridurre o contenere la “sudditanza” all’iniziativa aggressiva dell’avversario. Come si è avuto modo di rilevare precedentemente, studi statistici, sia di matrice quantitativa sia qualitativa, relativi agli incidenti causati da *insiders* (con particolare riferimento alla sotto-categoria del *green-on-blue*), hanno permesso di evincere *indications* & *warnings* prodromici alle condotte offensive, di isolare i *drivers*, anche psicologici, che motivino le azioni, di fornire un’attendibile identificazione dei *patterns* e quindi dei *trends* con cui la minaccia si potrà manifestare nel futuro.

Ancorché la natura del presente studio sia essenzialmente descrittiva, l’esame degli indicatori/fattori che afferiscono al paradigma in argomento permette, attraverso un processo induttivo, di inferire alcuni assiomi che possiedono valenza e rilevanza generale per il problema operativo:

- l’attività di investigazione relativa all’evoluzione di eventi associabili alla minaccia *insider* deve essere condotta secondo una postura non solo reattiva, ovvero a seguito dell’insorgere dell’incidente, ma anche e soprattutto proattiva, per mezzo dell’identificazione e la valutazione di *indications* (indicatori di capacità e piani relativi ad attività aggressive) e *warnings* (anomalie circa un *pattern* comportamentale consolidato che fornisca un avvertimento delle intenzioni di condurre imminenti attività ostili);

- l’attività di contrasto alla minaccia *insider* (sia in termini investigativi che *operational*) deve prevedere il coordinato coinvolgimento delle diverse agenzie dedite alla protezione della sicurezza: apparati informativi e di sicurezza, Forze di polizia, strutture informative della difesa⁽¹⁴⁾;

- al fine di innalzare la consapevolezza circa il problema operativo, è fondamentale che al personale appartenente a organizzazioni militari e di sicurezza impiegabile in aree di crisi in contesti LIC venga fornito uno specifico indottrinamento circa la minaccia *insider*: la *ratio* risiede nella rilevanza statistica degli incidenti, nella diretta pericolosità delle azioni ostili e nelle conseguenze in termini di danno fisico cagionato;

(14) - Nei primi due alinea, il tipo di ingaggio adottato (ed attuato per mezzo di investigazioni ed conseguenti operazioni) può essere definito, mutuando concetti di una parte specialistica della dottrina militare statunitense, come *direct approach*.

- considerato lo sforzo *joint-combined* realizzato in contesti di missioni internazionali nelle aree di crisi (NATO, UE, ONU) ed atteso che la minaccia *insider* è un *issue* comune, è fondamentale che sussista una relazione di *liaisoning* tra le agenzie deputate alla protezione della sicurezza: scambio di informazioni, creazione di una dottrina comune, condivisione delle TTP di contrasto, mantenimento di un database comune degli incidenti e delle misure di mitigazione, sono *tools* indispensabili per un efficace *comprehensive approach*;

- non può non essere sottolineata la necessità dell'instaurazione di una relazione informativa tra le organizzazioni militari ingaggiate nelle missioni internazionali e le autorità locali: ciò in considerazione dell'origine prevalentemente ambientale della minaccia, dimostrata dalla rilevanza statistico-quantitativa degli incidenti - specialmente in ambito *inside-the-wire* - e del patrimonio di conoscenza da parte delle agenzie di sicurezza indigene⁽¹⁵⁾.

È tuttavia da evidenziare come tale relazione sia di complessa attuazione, potendo la stessa essere soggetta a significative distorsioni, manipolazioni o eterodirezioni;

- infine, l'utilizzo della *deception*: in ambito LIC si rileva come alcune VEOs adottino l'approccio dissimulativo dei *takfirin* ovvero i seguaci dell'orientamento secondo cui è lecito, in tempo di jihad e nel territorio di guerra rappresentato dall'Occidente (*dar al harb*), porre in essere condotte - quali attività illecite, la vendita di stupefacente, l'assunzione di alcolici, il fumare, il mangiare carne di maiale, il frequentare locali, l'affermare il falso, etc. - che astrattamente costituirebbero atti di peccato (*haram*); le stesse tuttavia, se intese teleologicamente quali attività rientranti nel jihad, sono dallo stesso giustificate poiché finalizzate, attraverso una migliore penetrazione nell'ambiente tattico in cui l'agente debba operare e in cui debba mimetizzarsi, alla realizzazione dell'attività ostile.



(15) - L'assioma indica invece un tipo di ingaggio definito come *indirect approach*, modalità che, come specificato, prevede il ricorso alle forze di sicurezza locali scelte quale *asset* privilegiato per lo svolgimento della missione, in un'ottica di *force multiplier* dello sforzo.

GLI INCIDENTI TECNOLOGICI E LA RICERCA DELLE CRITICITÀ NASCOSTE



Andrea MARIUZ

*Capitano,
Comandante del Nucleo Carabinieri di Polizia Militare
presso il 1° Comando Forze Operative di Difesa (F.O.D.)
di Vittorio Veneto (TV).*

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Gli incidenti nelle organizzazioni. - 3. La logica dell'indagine. - 4. Analisi e teoria degli errori organizzativi - effetto Titanic. - 5. Alla ricerca della verità dei fatti e delle cause. - 6. La cultura della sicurezza. - 7. Il fattore umano. - 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Le organizzazioni moderne (anche produttive) con l'attuale crescente tendenza verso nuove tecnologie, stanno procedendo in una direzione che vede aumentare la loro complessità e articolazione, spesso non consentendo un paritetico processo di chiara e lineare strutturazione delle stesse. In esse si nota piuttosto il permanere di caratteristiche opache o che a posteriori si rivelano confuse, soprattutto perché queste stesse organizzazioni, in ragione di questa loro complessità e articolazione, sono certamente più esposte a errori e a possibili incidenti. Questo vale tanto per le organizzazioni private quanto per quelle pubbliche (per il settore pubblico riguarda tutte le branche della pubblica amministrazione), sia per quelle di ridotte dimensioni sia per quelle più estese, nazionali o multinazionali.

Si parla sia di eventi avversi che collidono con gli obiettivi e le finalità di queste organizzazioni, procurando danni di rilevante entità a persone e a cose, sia di chi considera il contesto più allargato della sicurezza e della salubrità degli ambienti di lavoro. Da lungo tempo questi incidenti sono stati spiegati, anche nell'ambito delle stesse organizzazioni, come un fallimento della tecnologia oppure attribuendo principalmente la responsabilità dell'incidente all'errore umano. L'accresciuta sensibilità sociale nei confronti del problema ha determinato forti azioni normative per migliorare ogni parametro operativo correlato al concetto di sicurezza delle attività e di tutti i processi produttivi e tecnici, in modo da ridurre considerevolmente ogni fattore di rischio. Tale sensibilità appartiene primariamente ai Paesi moderni tecnologicamente avanzati; anche l'Italia, già con l'appartenenza all'Unione Europea e con il conseguente recepimento di diverse direttive sul tema, ha prodotto, in diversi momenti, provvedimenti legislativi proprio in questa direzione (da un pacchetto normativo sulla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro caratteristico degli anni Cinquanta, che precede l'appartenenza all'Unione Europea, si è poi fatto un passo avanti con il D.Lgs. 626/1994, con il successivo D.Lgs. 81/2008 e in seguito con ancora molte altre produzioni normative a quest'ultima correlate).

Da un iniziale approccio "tecnicistico" facente riferimento a conoscenze tecniche e organizzative delle attività produttive sostanzialmente basate su un approccio "Taylorista" (e da questo a un impatto "Fordista" delle attività produttive e dell'ambiente di lavoro), ove primariamente è data la preferenza a una proiezione oggettiva delle attività di lavoro, ha preso campo un approccio decisamente diverso che pone al centro dell'attività di prevenzione l'essere umano piuttosto che la macchina, agganciandovi altri elementi nel frattempo studiati e meglio conosciuti come l'ergonomia e il *management* (l'organizzazione aziendale).

Il superamento di quella prima prospettiva ha consentito di sviluppare concreti passi per la minimizzazione dei rischi che hanno contestualmente portato a una migliore affidabilità delle organizzazioni e a una maggiore efficacia gestionale, con evidenti ripercussioni sull'efficienza di produzione. Il numero degli incidenti, e in alcuni casi la loro particolare gravità, evidenzia però con certezza che la strada da percorrere è ancora molta, e gli approcci e i modelli sono ancora da perfezionare.

2. Gli incidenti nelle organizzazioni

Con il termine “incidente” si vuole intendere un evento inaspettato, dalle conseguenze non volute o non desiderate, e neanche desiderabili, che produce ripercussioni, anche rilevanti, sulla vita e sull’integrità fisica e psichica delle persone, conseguenze economiche o materiali che a loro volta innescano eventi di danno economico, danno che può essere non necessariamente vicino al luogo dell’incidente. Quest’ultimo, inoltre, è da considerare come conseguenza derivata dall’azione aggregata o composita a un sistema fisico e pertanto non va confuso con la risultante di quelle azioni in qualche maniera pianificate o premeditate come l’attentato o il sabotaggio, atteso che queste si contraddistinguono per la specifica volontarietà dell’azione e del raggiungimento di determinati effetti da parte degli autori.

Gli incidenti, dunque, così come definiti, possono dividersi in due macro categorie: incidenti all’essere umano e incidenti che riguardano le organizzazioni. Mentre per i primi (infortunistica sul lavoro) si ha una frequenza estremamente superiore rispetto ai secondi, questi ultimi si caratterizzano per le potenzialità negative in relazione alla vastità del danno e alle ripercussioni derivate, generanti effetti concatenati in quanto questi possono estendersi a conseguenze verso l’ambiente circostante e al di là delle persone strettamente coinvolte nell’evento⁽¹⁾.

Si tratta in questo caso di incidenti dalle caratteristiche catastrofiche; di incidenti che accadono proprio nelle organizzazioni e per questo definibili come incidenti organizzativi in quanto accadono nel contesto di complessi sistemi tecnico-organizzativi, spesso derivati dall’impiego di alte tecnologie o dallo sviluppo tecnologico. Per questo motivo si può affermare che essi non riguardano solo la storia recente e che toccano diversi settori tecnico-sociali, quali l’industria chimica, farmaceutica, siderurgica, della tutela dell’ambiente, della tecnologia nucleare, delle telecomunicazioni, i sistemi del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, il sistema medico-sanitario, i laboratori scientifico-sperimentali, ecc.

(1) - Basti solo ricordare i casi di Seveso (caso diossina); della petroliera Exxon Valdez; Chernobyl; dello Shuttle Columbia; dell’aeroporto di Linate; della stazione ferroviaria di Viareggio; ma anche casi più recenti per alcuni dei quali le indagini sono ancora in corso.

È importante inoltre considerare e distinguere gli “incidenti” dai “quasi incidenti” o “*near miss*”, ove questi ultimi si distinguono dai primi solo perché l’evento finale non si verifica o viene scongiurato all’ultimo momento, oppure l’inizio delle cause negative, intese come danno, sono efficacemente circoscritte e contenute a livelli non significativi. È importante rilevare inoltre che, mentre gli incidenti sono normalmente evidenti e quindi rilevabili e analizzabili, i *near miss* non sono normalmente evidenti né tantomeno rilevabili e conseguentemente quantificabili e analizzabili; la loro eventuale scoperta dipende dalla capacità del sistema organizzativo di individuarli, ma anche di ammetterli o denunciarli.

Un altro elemento caratterizzante dei *near miss* è il fatto che questi sono, di norma, dei predittori circa il verificarsi di un futuro incidente. Vedremo più avanti che questo elemento è molto rilevante poiché per un verso evidenzia la fallacia organizzativa, in ordine sia all’inerzia nel rilevamento e nella contestuale ammissione di alcune criticità operative, sia alla pronta reazione e all’adozione di procedure di rimedio, e dall’altra fa emergere delle carenze progettuali riguardo alla sicurezza e alla prevenzione degli eventi negativi (Reasons, 1997).

Questi eventi avversi, questi incidenti, sono spiegati in maniera diversa in conformità al diverso approccio e prospettiva. All’indomani di un evento avverso potremmo pertanto dare diverse spiegazioni in una prospettiva basata su:

- il modello dell’errore umano (è forse il modello più diffuso e frequente, e forse anche il più semplicistico, ma ciò è derivato anche dall’assetto giuridico-sociale);
- spiegazioni e motivazioni dal carattere tecnico-ingegneristico (dove si fa riferimento ai limiti o alla fallacia della tecnologia adottata: moderna-obsoleta-sperimentale);
- spiegazioni di carattere prettamente politico-economico (con riferimento ad assetti o interessi di carattere geopolitico, spese di gestione e di manutenzione su larga scala, flussi di mercato e degli interessi economico-strategici);
- spiegazioni su fattori organizzativi o tecnico-organizzativi o anche socio-tecnici, che riguardano l’assetto della struttura dell’organizzazione, come contesto operativo all’interno del quale si è verificato l’incidente, in modo da rilevare eventuali dinamiche organizzative che contraddistinguono questa da quella organizzazione e che, in relazione alle scelte adottate, hanno in qualche maniera reso possibile (se non favorito, ovvero trascurato nella probabilità) che l’incidente accadesse.

3. La logica dell'indagine

Com'è noto, al verificarsi di un incidente, lo Stato come apparato, tra le altre attività, avvia il procedimento giudiziale penale, diretto ad accertare le cause e le conseguenti responsabilità dell'evento e infliggere le sanzioni in base al disposto normativo.

Più raramente, altri organismi, enti o autorità, ovvero anche particolari commissioni appartenenti alla stessa organizzazione ove è accaduto l'evento, si attivano con indagini indirizzate non tanto all'individuazione e al riconoscimento delle responsabilità individuali o di quei comportamenti che hanno violato le norme, ma piuttosto ad analizzare la dinamica degli eventi e a comprendere se e come determinate criticità o errori hanno facilitato e aggravato l'incidente, in modo da acquisire quegli elementi di fatto, tecnologici, infrastrutturali e comportamentali utili al fine di provvedere, nelle diverse forme e sedi, affinché tale evento non abbia più a verificarsi.

Numerosi sono i casi ove si riscontra che le suddette due indagini, una volta portate a compimento, non sempre approdano alle medesime (o simili) conclusioni.

Questa particolarità, per un certo verso, non deve stupire poiché - com'è noto - l'indagine giudiziaria deve progredire usando strumenti legali specificamente regolamentati e pertanto risente, in prospettiva, del rispetto della procedura che regola l'assimilazione dei dati di fatto e delle prove, per cui l'accertamento della verità necessita di tempi più lunghi, anche se comunque resta focalizzata e indirizzata alla finalità prima detta, quella cioè di rilevare la presenza di specifiche responsabilità in ordine alla violazione di norme sulla base delle quali perseguire i colpevoli.

L'indagine tecnica interna (commissione di indagine o di inchiesta) si contraddistingue per una maggiore speditezza, informalità, sostanzialità, anche nei metodi di investigazione e di assimilazione dei fatti.

La logica delle commissioni d'inchiesta, quindi, si discosta sostanzialmente da quella giudiziaria anche se talvolta, come vedremo in seguito, per diverse spinte parallele è propensa a interpretare e valutare la ricostruzione degli eventi in maniera subordinata a eventuali pressioni esterne o interne (presenza o

influenza di *stakeholder*⁽²⁾), motivo per il quale le risultanze possono addirittura essere estremamente diverse le une dalle altre (non è infrequente assistere a risultanze di commissioni in cui si allontana la responsabilità della organizzazione, lasciando in posizione isolata l'ultimo operatore di manovra).

L'indagine giudiziaria si tiene sostanzialmente ancorata al nesso di "causa-effetto" in base al quale l'incidente (evento) deriva da una sola causa, una solamente, e questo spinge fortemente a una visione strettamente legata all'idea del guasto tecnologico o dell'errore umano.

Per questo caso si è indirizzati all'idea che una o più persone abbiano commesso un errore (così genericamente detto) poiché hanno agito in maniera fallace o in modo inappropriato in relazione alla corretta attività da svolgere. L'attribuzione di una colpa, in questo caso, comporta una conseguenza sanzionatoria sotto il profilo penale, ma spesso implica anche l'inevitabile rimozione del colpevole da quella attività specifica, in quanto la fallacia e l'inadeguatezza professionale così accertate hanno evidenziato una sorta di "azzeramento" di quelle capacità professionali (o professionalità) prima riconosciute.

Normalmente, l'indagine giudiziaria si conclude a questo livello, e cioè non si estende anche in altri settori di accertamento che magari potrebbero meglio spiegare la presenza di una serie di circostanze che, ad esempio, potrebbero avere indotto all'errore (o averlo favorito, in termini tecnico-operativi). Questo approccio verso l'accertamento dei fatti (e delle responsabilità) focalizza, pertanto, il suo interesse unicamente sulla persona, sui suoi errori e le sue mancanze partendo dal presupposto che la persona, in qualità di essere umano, è soggetta a sbagliare e in questo caso essa verosimilmente ha mancato nel suo agire corretto perché non ha prestato sufficiente attenzione o adeguata diligenza. Questa linea causale, così ben definita, mette in primo piano la persona e allontana, portandolo sullo sfondo, e solo in prospettiva, il contesto organizzativo.

(2) - Con il termine *stakeholder* (o portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto. Fanno, ad esempio, parte di questo insieme: i clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e azionisti), i collaboratori, ma anche gruppi di interesse esterni, come i residenti in aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locali (it.wikipedia.org).

Nel contesto e nello sviluppo delle indagini interne all'organizzazione (Commissioni d'Inchiesta), invece, individuare e attribuire la colpa determina un ulteriore effetto in termini ambientali di lavoro; l'individuo (come dipendente) agisce in modo circospetto e con prudenza principalmente per la paura sanzionatoria⁽³⁾ piuttosto che rilevare criticamente i difetti, gli errori o i malfunzionamenti magari di natura non evidente ma equivoca, che se altrimenti riportati (*reporting*) consentirebbero una adeguata analisi degli errori o criticità (progettuali, organizzativi, procedurali) utili per rendere l'organizzazione più sicura e affidabile, sia sul versante degli *output* sia su quello della sicurezza dell'ambiente di lavoro. Si può subito intuire che questo approccio tende a non favorire la assimilazione dell'esperienza ovvero della capacità di imparare dai propri errori e di cercare nuovi percorsi più sicuri.

Questo tipo di indagine interna si sostanzia in un "approccio accusatorio" o anche detto "approccio reattivo" rispetto all'evento, perché, rispetto quest'ultimo, ripercorre a ritroso la sequenza di fatti e delle circostanze che hanno contribuito alla realizzazione dell'atto finale, soprattutto quando questo si ritiene essere stato determinato dall'errore umano.

Restando nel campo investigativo interno alla organizzazione, un altro approccio è quello "sistemico-organizzativo" o anche "approccio pro-attivo" (Catino, 2009) che parte dall'assunto che l'errore umano non sia evitabile totalmente⁽⁴⁾, quindi più diretto e propenso all'apprendimento, atteso che la direttrice è la costante ricerca del miglioramento e del perfezionamento. Se è vero che l'agire umano è soggetto ad errore e che la progettazione e l'organizzazione fatte da uomini possono essere fallaci; ne consegue che ogni segnale, inteso come evento dubbioso o rischioso, deve essere ricercato, analizzato e studiato nella ipotesi che esso sia conduttore o precursore di una criticità e che da questa possa svilupparsi una successione multipla causale che, favorita dalla fallacia del sistema o dall'errore della operazione, metta a rischio l'attività o l'obiettivo da raggiungere.

(3) - Sanzioni formali e informali. Nel primo caso derivate da rapporti contrattuali lavorativi; nel secondo dalla insorgenza di ripercussioni negative interne, relazionali, funzionali, lavorative, operative, determinate da autorità superiori capaci mettere in pratica, nei confronti del singolo dipendente - ritenuto unico responsabile - pressioni "trasversali" dagli effetti penalizzanti.

(4) - Per maggiori approfondimenti, vds: *natural accident theory* (nat) e *high reliability theory* (HRT).

Mentre quindi l'approccio alla persona focalizza l'essere umano come terminale responsabile dell'accaduto, l'approccio sistemico-organizzativo considera gli operatori umani come gli eredi dei difetti del sistema (Catino, 2009) e tende a eliminare ogni fattore latente nell'intento di evitare ogni futuro incidente. Tale approccio sistemico-organizzativo delinea che gli incidenti sono il risultato finale di una successione, per quanto rara, di condizioni avverse collegate tra di loro da un connotato temporale che è riuscito a superare le difese del sistema, le barriere e le protezioni (materiali e procedurali) superando ogni previsione della organizzazione contro gli agenti rischiosi.

In questo caso l'agire umano non è l'unica causa ma la causa scaturente che manifesta l'incapacità del sistema così organizzato di essere anche auto protetto, lasciando che il rischio o il pericolo superino ogni difesa e si manifestino concretamente come incidente.

Ne consegue una valutazione del fatto come un errore organizzativo.

4. Analisi e teoria degli errori organizzativi - effetto Titanic -

Per analizzare meglio la teoria degli errori organizzativi appare senza dubbio utile ricordare due punti cardine:

- tanto più il progettista di un sistema è convinto della infallibilità del suo progetto tanto più all'insorgere di un incidente esso sarà grave⁽⁵⁾;
- nelle organizzazioni tanto più ampio sarà il numero dei difetti di progettazione, delle criticità e delle mancanze di controllo tanto più probabile sarà che l'azione umana errata (operativa o decisionale) provochi un incidente.

Il crescente interesse per lo studio delle organizzazioni è spinto dal fatto che con una migliore conoscenza dell'intimità di queste strutture, delle relazioni organizzative e sociali che esse generano nonché delle azioni che inducono ai loro processi organizzativi, si riesca a capire e a individuare quali siano le azioni e le forze primarie che interessano il fenomeno in modo da rendere queste orga-

(5) - Il prof. M. Catino nelle sue lezioni descrive: "la gravità con la quale un sistema sbaglia è direttamente proporzionale all'intensità del credo del progettista che ciò non possa accadere"- effetto Titanic.

nizzazioni più sicure, più stabili e più efficienti.

A tal riguardo, sull'affidabilità, è riservato un particolare e primario interesse poiché si ritiene che attraverso di essa siano connesse, come a raggiera, tutti quegli altri temi di maggiore importanza: prima fra tutte la sicurezza del lavoro e dell'ambiente di lavoro (dalle chiare ripercussioni sociali).

Appare chiaramente evidente che le azioni e le decisioni individuali, quando interagiscono con elementi critici tecnico-organizzativi, possono far scaturire risultanze non volute, chiamate, appunto, incidenti.

Per tali eventi si tratta di riconoscere l'incidenza di due fattori associati: il primo è un "errore attivo" inteso come azione strettamente connessa con l'agire umano in relazione all'esecuzione non corretta di un determinato compito assegnato di cui all'operatore è riconosciuta una competenza la quale, sommata al secondo elemento che è "il fattore latente" (inteso come circostanza materiale inserita nel sistema, non perfettamente individuabile come errore o disfunzione o guasto) che riunisce su di sé potenzialità atte a rendere vulnerabile la struttura tecnico-organizzativa così organizzata o che, potendo essere attivato da un errore, amplifica, acutizza, aggrava il danno o innesca un effetto a catena che provoca conseguenze ancora più gravi.

Ne deriva che la teoria dell'errore organizzativo delinea tre livelli interconnessi capaci di concretizzarne, seppur in forma diversificata, il fallimento del sistema:

- *fallimento a livello individuale*; è l'ambito dell'agire fisico umano che deriva da manovre erranee nell'esecuzione del proprio compito (*slip - mistake - lapse*), da violazioni (trascuratezza, routine, indolenza), da decisioni erranee nell'eseguire il proprio compito (in presenza di situazioni ambigue, difetti di memoria, difetti nelle capacità sensoriali e cognitive; comportamenti e azioni non razionali in relazione alla formazione ed esperienza già acquisite);

- *fallimento organizzativo*; è l'ambito dell'agire umano in un contesto allargato uomo-macchina o uomo-uomo: si tratta cioè di un contesto di interazioni all'interno di una organizzazione operativa in cui è richiesto una attività di coordinamento operativo-relazionale.

Ciò implica che non necessariamente tale ordine di azioni avvenga in corrispondenza dell'incidente: essa, infatti, può accadere anche in condizioni remote e

in un contesto di più attività caratterizzate da alcuni fattori che accomunano⁽⁶⁾. Il primo riguarda il fallimento delle difese, intese come quella collocazione di meccanismi e di strutture che servono a evitare che un errore si trasformi in un danno rilevante o in una catastrofe⁽⁷⁾; un secondo fattore fallimentare riguarda l'insorgenza o la presenza di condizioni ambientali e strutturali che di per sé costituiscono o favoriscono la commissione dell'errore⁽⁸⁾; il terzo fattore fallimentare riguarda la presenza di elementi negativi latenti che, letti posteriormente all'incidente, sono stati individuati come precursori dell'evento stesso⁽⁹⁾; un altro fattore fallimentare riguarda il campo delle pratiche lavorative o operative "poco usate": si tratta di norme operative riguardanti circostanze molto rare che comunque fanno parte del patrimonio informativo e formativo degli addetti ma che, proprio perché sono raramente usate, rendono l'azione umana poco pronta anche nel recuperare dalla memoria le specifiche capacità necessarie (decadimento della memoria per effetto del trascorrere del tempo), scivolando spesso in pratiche improvvisate oppure che, proprio perché poco usate, non sono state né aggiornate né riadattate a fronte di ammodernamenti o di piccole modifiche tecniche strutturali degli apparati; ciò comporta che tali pratiche, per la loro rarità, divengano invece sensibilmente più complesse, ovvero non ben memorizzate dagli addetti all'utilizzo del nuovo impianto;

-
- (6) - Un esempio tipico è la interazione di più soggetti in un processo comune che, all'emergere di una criticità, coinvolgono - seppur in dimensioni diverse - un processo decisionale e la conseguente responsabilità. Si tratta in questo caso di una responsabilità "allargata" che talvolta genera una stortura: anziché essere ognuno responsabile, di fatto non lo è nessuno, evidenziando che il sistema non è stabile e ben definito ma piuttosto vi sono delle aree buie, come dei buchi, nel processo decisionale o di controllo (se non già normativo). In questi casi la fallacia è chiaramente del sistema organizzativo, e questa può essere suddivisa in sottofattori fallimentari.
- (7) - Come quando il fusibile di un apparato elettrico, nel caso di sovraccarico, interrompe l'afflusso di corrente in modo da evitare che l'impianto si rompa, prenda fuoco e inneschi un incendio.
- (8) - Ne può essere un esempio l'aver temporaneamente depositato un imballaggio molto ingombrante in una posizione antistante una segnaletica sulla direzione di evacuazione in caso di incendio, oppure la presenza, in corso d'opera di manutenzione, di cartellonistica vecchia e nuova il cui significato è contraddittorio, effetto *brain storming*, (Catino, 2007).
- (9) - Un esempio è la presenza di un bidone privo di coperchio, contenente carte da rifiuto, in un luogo ove - anche se a distanza - sia in corso una operazione meccanica di elettro-saldatura e, nonostante la potenza della cappa aspira fumi, già in due o tre precedenti occasioni il contenuto del bidone si sia incendiato. Questo in riferimento alla latenza del pericolo di incendio nonostante i macchinari e le strutture fossero a norma e fossero rispettate le distanze di sicurezza.

- *fallimento interorganizzativo*; assodato che qualunque organizzazione che realizzi attività complesse non possa riuscire da sola a raggiungere l'obiettivo finale, ma necessiti, da altre organizzazioni, di collaborazione in attività complementari, tale fallimento interorganizzativo riguarda la formazione dell'assetto di ogni organizzazione nel suo rapporto di perfetta complementarità con chi realizza l'obiettivo comune (*output*). Si tratta cioè di rilevare come la rete di più organizzazioni, posta in essere per effetto di questa attività di cooperazione, dialoga efficacemente all'interno del suo campo di azione (in questo contesto entrano in gioco le norme di dialogo, operative, dei simboli e delle convenzioni come regole del mutuo comportamento che sono portatrici di significati e vanno al di là del senso letterale; ma anche i livelli di un contesto micro sociale organizzato, al grado con cui interagiscono organi di dirigenza, di controllo, *stakeholder*, nuove tecnologie, strategie di mercato e della concorrenza). Ne emerge che le attività di coordinamento e di integrazione assumono una primaria importanza nella lineare e sicura attività di raggiungimento degli obiettivi, pur considerando che - in presenza di più partner - non sempre è possibile diffondere tutte le informazioni (segretezza dei brevetti e delle tecnologie) e quindi condividere la conoscenza del sapere, per cui permangono sempre aree che sfuggono al controllo della organizzazione così complessa. Sussistono in questo caso interessi opposti: la condivisione delle informazioni in sé e di per sé riduce i rischi e le criticità latenti ma nello stesso tempo genera una fuga endemica del *know-how* che danneggia la *leadership*, la tutela del brevetto, e favorisce la concorrenza sleale. In questi casi si può affermare che tanto più una organizzazione è spinta a tutelare se stessa, in un contesto complesso di rete, tanto più è possibile che un fallimento individuale generi un vero e proprio incidente.

a. *Il modello del "Formaggio Svizzero"*⁽¹⁰⁾


Si considera errore organizzativo quando si può stimare che l'evento si ripeterebbe indipendentemente dalla persona che ha agito o ha attivato l'effetto scatenante: cioè, anche se l'attore cambiasse, la criticità della scena si manterrebbe eguale.

(10) - *Swiss Cheese Model*, Reason 1991.

Siamo dunque in presenza di fattori latenti, criticità diverse che nella dinamica operativa hanno superato ogni difesa e solo l'azione umana, come ultimo anello di una catena, ha consentito che il fatto si verificasse ed esplodesse nella sua gravità.

Si tratta quindi di vedere e considerare il livello umano inserito in un contesto organizzativo il quale a sua volta si trova anch'esso inserito in un contesto interorganizzativo (Reason 1997; Catino 2007).

Il modello del "Formaggio Svizzero" proposto da Reason vuole meglio spiegare il fenomeno in cui ogni fetta di formaggio rappresenta una difesa; ovviamente, come già affermato, trattandosi di una attività umana essa è soggetta ad errore, non può avere un tutto pieno, cioè essere una difesa perfetta; pertanto, all'insorgenza di un pericolo, quando questo riesce a seguire una direttrice che attraversa, per circostanze non volute (altrimenti si tratterebbe di un sabotaggio o di un attentato), tutte le barriere in quanto incontra la combinazione dell'allineamento dei fori (i vuoti), il rischio aumenta diventando, passo-passo, pericolo e, trapassando l'ultima barriera, realizza l'incidente (figura 1).



Questo modello (anche graficamente) spiega in maniera molto efficace come, da una situazione di latenza, si possa arrivare anche in maniera rapida al verificarsi di un evento avverso, anche grave, e come sia facile osservare che l'ultima barriera individuata nell'agire umano è sostanzialmente l'innescò di una situazione già precedentemente venutasi a creare come critica e pericolosa.

L'idea è quella di realizzare un sistema "virtuoso" sull'analisi dei processi, costante e continua, in modo che ogni latenza, ogni pericolo, ogni insorgenza di criticità possa semmai superare solo una e non più di una delle barriere, in quanto allo stadio successivo trova un "pieno" (barriera efficace) che impedisce il progredire della criticità.

Determinante in questo senso è l'azione di controllo e di coordinamento del sistema.

b. L'errore organizzativo

"In una situazione di maggiore debolezza tecnologica l'uomo compensa, ma questo può richiedere un sovraccarico di attenzione eccessivo. Infine un'ultima criticità riguarda il segnale di protezione⁽¹¹⁾".

Precedentemente si è affermato che le persone agiscono in un contesto lavorativo organizzato e pertanto assume una importanza significativa l'interazione che al momento dell'incidente esisteva tra uomo e la macchina, uomo e *team*, il contesto lavorativo coordinato o cooperativo, il contesto di comunicazione e comprensione del dato tecnico operativo, nonché la interazione uomo-uomo.

Normalmente tutte queste attività sono regolate da norme interne determinate da una struttura organizzata secondo livelli e competenze, sia in termini funzionali sia in termini gerarchici; ne scaturisce ovviamente che la tipologia, la correttezza e la affidabilità di queste organizzazioni possono concretamente influenzare la vulnerabilità del sistema a renderlo più o meno affidabile.

(11) - M. CATINO, *Incidenti organizzativi del trasporto ferroviario*, 2005.

A questo punto entrano in gioco la giusta comprensione dei processi organizzativi sia in termini globali sia in termini parcellizzati (sistemi), la cultura specifica presente all'interno dell'organizzazione, la suddivisione gerarchica funzionale, la divisione del lavoro del sistema di controllo e sicurezza, di formazione del personale, di progettazione e di modifica, intese come un sistema pronto e reattivo a reagire di fronte a situazioni equivoche o potenzialmente fallimentari del sistema, che pongono gli ultimi operatori (*front line*) in una condizione di maggiore o minore vulnerabilità.

Si tratta sostanzialmente di riconoscere la necessità di un rimedio a fronte di errori organizzativi nel contesto dei quali possono essere individuati fallimenti delle difese:

- quali meccanismi costruiti dall'uomo inserito presso l'organizzazione al fine di evitare che un errore si trasformi in un incidente anche grave;
- di individuare e modificare tutte quelle condizioni che normalmente nel corso delle attività operative inducono all'errore sia in termini materiali e comportamentali sia in termini di comunicazione (corrispondenza dei significati del trasmettente con quelli del ricevente);
- accettabilità e riconoscimento che il sistema può produrre dei fallimenti latenti e conseguentemente concepire un sistema organizzato capace di rilevarli preventivamente ed avere l'autorità per adottare collaudate procedure di rimedio.

Per quanto riguarda infine le pratiche poco usate, prevedere che il sistema organizzato non trascuri, per effetto del trascorrere del tempo e dell'alta scarsità degli eventi specifici, che le procedure considerate "sicure" svalutino gli *expertise* dagli operatori attraverso attività di formazione e di aggiornamento dei quadri.

In questo senso è utile rilevare come la sicurezza dei comportamenti assimilati nell'organizzazione, divulgati e condivisi con la comunità di appartenenza, possano raggiungere livelli scientifici di rilievo e di grande efficacia.

Tale sicurezza, meglio nota come protocollo BBS (*Behaviour Based Safety*), basata sullo studio del comportamento umano applicabile nelle pratiche di qualsiasi ambiente lavorativo, consente di ridurre, se non di abbattere in maniera considerevole, la frequenza degli incidenti e anche degli infortuni.

Si tratta di un protocollo che applica gli studi sul condizionamento delle risposte (studi di Pavlov⁽¹²⁾) e quelli sul comportamento dell'organismo umano (Skinner)⁽¹³⁾.

Tale ultimo studioso sviluppò il paradigma del “condizionamento operante” secondo cui due diversi tipi di stimoli possono rendere il comportamento umano prevedibile e controllabile.

Si tratta di stimoli antecedenti che l'essere umano riceve prima di adottare un determinato comportamento e stimoli conseguenti alla azione (A → B → C; *antecedents - behaviour - consequences*).

In questo caso, tali studi applicati alla sicurezza (dei comportamenti) consentono di fare un considerevole passo avanti in termini di cultura della sicurezza assimilata e condivisa.

Ciò, benché faccia parte di una attività di formazione tecnico-operativa (*expertise*), diventa fattore determinante per la stessa in relazione all'affidabilità del sistema in cui si opera, alla sicurezza delle strategie e degli obiettivi da raggiungere, allontanando ogni situazione critica e ogni latenza.

In questo quadro risulta evidente come la costruzione delle difese nella organizzazione, il processo decisionale, la linea di *management*, quando influenzate concretamente dalla cultura della sicurezza dei comportamenti, meglio soddisfino la costruzione di un insieme affidabile e quindi sicuro.

Da questi primi rilevamenti, si entra anche nel contesto interorganizzativo per il quale la spinta deve essere proiettata ad una perfetta complementarità degli assetti delle diverse organizzazioni chiamate a cooperare e a interagire sullo stesso tema per il raggiungimento della medesima finalità; questo riguarda ovviamente tanto le capacità di dialogo, quanto la uniformità normativa e operativa nonché la condivisione del *know how*.

(12) - Ivan Petrovic Pavlov, fisiologo, medico ed etologo russo, il cui nome è legato alla scoperta del riflesso condizionato, da lui annunciata nel 1903 (studio dei riflessi condizionati sui cani).

(13) - Burrhus Frederic Skinner è stato uno psicologo statunitense. Ricordato per la “Skinner Box” (camera di condizionamento operante) presentò il proprio punto di vista in relazione alla filosofia della scienza noto come Comportamentismo Radicale. Scopri e portò avanti la frequenza di presentazione dei comportamenti come variabile dipendente nella ricerca psicologica.

5. Alla ricerca della verità dei fatti e delle cause

Come precedentemente già accennato, seppur con un diverso approccio, al verificarsi di un evento grave viene attivata attraverso specifici organi un'attività di ricerca sulla dinamica dei fatti che hanno poi portato all'incidente, nell'intento di rilevarne le eventuali responsabilità. È chiaro che le finalità delle stesse indagini in qualche maniera pilotano il concreto svolgimento delle stesse verso direttrici specifiche riservando maggiore interesse su determinati elementi piuttosto che su altri; tuttavia, anche se i risultati finali possono essere sensibilmente diversi (approccio reattivo-approccio proattivo) l'attività nel concreto vuole focalizzare ed analizzare le cause che stanno alla radice dell'evento, dell'incidente, della tragedia.

Un metodo molto efficace di accertamento e analisi è denominato *Root Case Analysis* (RCA) in cui le attività vengono sostanzialmente eseguite attraverso un *team* di lavoro composto da persone qualificate in diverse materie e discipline afferenti al caso e all'organizzazione in cui si è verificato l'incidente, ove possibile integrato da persone - appartenenti alla stessa organizzazione in cui si è verificato l'evento avverso - che conoscono i processi lavorativi, organizzativi, aziendali e di struttura. Nei casi di commissioni interne tali team di lavoro vengono ulteriormente integrati anche da operatori o tecnici coinvolti nell'evento stesso.

Con la raccolta delle informazioni non si vuole solo acquisire la cronologia dell'evento avverso e i momenti che immediatamente precedono lo stesso, ma anche ricostruire un quadro di insieme, una sorta di cronologia narrativa circa quello che è l'ambiente operativo così come strutturato, il contesto, la aderenza alle direttive e alle norme, non solo per il caso di specie, ma anche per quello che è la consolidazione di pratiche ed operazioni nel tempo, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno coerenti con le norme e con le direttive interne emanate. Si tratta di allargare l'assimilazione di informazioni direttamente pertinenti al caso che servirebbero poi eventualmente ad individuare la presenza di fattori contribuenti al sinistro. Si tratta di costruire una linea temporale non solo ristretta allo specifico episodio ma estesa a tutte le circostanze precedenti che muovono nella stessa direzione, in modo da consentire l'acqui-

sizione di una mole di elementi che, presi singolarmente, non sempre possono essere ritenuti significativi ma che, se posti correttamente in un quadro generale, possono disegnare un profilo ad alta definizione di tutti quei potenziali fattori contribuenti a far nascere, sviluppare e progredire una situazione di rischio che diventa critica e pericolosa o che ha contribuito ad aggravare in maniera significativa il danno. Attraverso questa attività è inoltre possibile far emergere tutti i punti oscuri, quelle situazioni ambigue, anche volutamente non descritte⁽¹⁴⁾, utili a rilevare la presenza di situazioni impreviste.


Con l'individuazione dei fattori contribuenti all'evento è possibile ulteriormente eseguire un controllo (proattivo) volto a rilevare la reale esistenza di barriere di sicurezza del sistema e la loro efficacia. Attività che può essere svolta con il contributo tecnico degli esperti prima a tavolino, in una prospettiva razionale programmatica, e successivamente con una verifica reale. Inoltre è possibile verificare l'adeguatezza e la coerenza, sia delle protezioni, sia delle procedure e delle tecnologie presenti, nonché il rispetto delle norme operative. È, inoltre, possibile valutare se e quanto l'agire sia stato aderente a una prassi consolidata e se ciò è più o meno difforme dalle regole. In sintesi, cioè, è possibile verificare se le attività normalmente eseguite dagli addetti, come appartenenti alle comunità di pratica⁽¹⁵⁾, è stata capace di influire in maniera coerente o dissonante rispetto alla linea corretta nonché la sussistenza di eventuali pressioni interne capaci di condizionare il buon andamento della organizzazione in termini di affidabilità.

L'attività di accertamento si conclude con un'indagine che vuole individuare e determinare le cause dell'incidente in maniera più stringente all'approccio "causa-effetto". Il *team* di lavoro stesso può ritenere utile, in questo caso, costruire un diagramma, chiamato appunto "diagramma causa-effetto", in cui vengono inserite tutte le componenti, ritenute pertinenti alla linea cronologica, che hanno portato all'incidente.

(14) - L'acquisizione delle informazioni tecniche o di condotta "genuine", all'indomani di un incidente grave può essere anche molto difficile per il clima di tensione derivato dalla consapevolezza che norme previste e norme comportamentali effettivamente eseguite sono state molto distanti tra loro, o per effetto di "indottrinamenti" interni atti a mistificare la realtà generale o a nascondere responsabilità collaterali, magari più profonde.

(15) - Per Comunità di Pratica si intende una organizzazione informale definita sia dai suoi membri, ma soprattutto dal modo in cui questi operano nello svolgimento della loro attività in coerenza con un fine condiviso, o prestabilito, e con una interazione convenzionale.

Il diagramma di Ishikawa⁽¹⁶⁾, più comunemente conosciuto come “Diagramma a spina di pesce”, viene usato per analizzare tutti quei fattori che hanno contribuito al verificarsi dell’incidente, nel rapporto causa-effetto, dando a ciascuno di questi un valore specifico sulla rilevanza dell’insorgere dell’evento e dell’entità del danno. Il diagramma si conclude con al suo vertice l’enunciazione dell’evento primario (figura 2).



A tale attività di analisi può essere aggiunto un ulteriore diagramma per ogni voce citata e integrata da annotazione acquisite con la tecnica giornalistica delle cinque W⁽¹⁷⁾ utile per dare una dimensione e un peso specifico a ogni elemento. Tale tipologia di analisi si è rivelata utile, non solo per i casi post incidente ma anche nelle attività degli “incidenti scampati” (i già citati *near miss*), per la organizzazione stessa al fine di adottare le procedure di rimedio di carattere preventivo e di sicurezza. La necessità di eseguire questo tipo di accertamenti consente, oltre l’individuazione dell’unico responsabile, come elemento finale, la valutazione

(16) - Ingegnere giapponese suo inventore, Kaoru Ishikawa.

(17) - Who/What/When/Where/Why, (chi/cosa/quando/dove/perché).

di tutte quelle dinamiche complesse tipiche di una organizzazione articolata e appunto complessa. Si tratta sostanzialmente di una rielaborazione di un processo investigativo - adottato nell'ambito chimico e nucleare nel periodo iniziale di tale tecnologia - chiamata *operational experience feedback system* divenuta uno strumento multiuso in tutti i settori organizzativi utile anche nell'approccio all'analisi della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Rusconi-Madonna-Monica, 2011).

Un'altra metodologia seguita per l'espletamento della fase di indagini sull'incidente o dell'evento avverso offerta dagli studi ergonomici è il *Failure Mode and Effects Analysis* (FMEA) nato negli Stati Uniti negli anni Ottanta e ampiamente utilizzato in ambito ingegneristico, (in Italia adottato dal Comitato Elettrotecnico Internazionale - IEC - e dalla Fiat IVECO, e oggi ampiamente in uso come riferimento nella gestione del rischio in ambito sanitario). Si tratta di un metodo molto flessibile e duttile in quanto è possibile applicarlo anche solo settorialmente per alcune fasi operative o organizzative; può essere anche applicato sia in forma reattiva - cioè postuma al verificarsi di un incidente - sia in forma proattiva, cioè in una modalità applicabile già nella fase progettuale oppure organizzativa o anche esecutiva in riferimento alla ricerca e all'individuazione di tutti quegli elementi oscuri che possono racchiudere in sé criticità latenti potenzialmente pericolose e quindi capaci di minare l'affidabilità organizzativa e di sistema. Tale metodo, se opportunamente attuato, consente di rendere facilmente evidente la presenza di errori latenti nel sistema.

Anche nel caso di attuazione del FMEA viene costituito un gruppo tecnico interdisciplinare misto (membri esterni e interni) in cui ogni componente, oltre che portatore di specifiche competenze e metodologie, è costituito in modo da far sì che attraverso l'aliquota interna vi sia una giusta dimensione interpretativa dell'ambiente e dell'assetto così organizzato e posto in sistema. L'analisi della raccolta delle informazioni avviene in maniera cronologica e sistematica a partire dall'evento e a ritroso nel tempo (nel caso reattivo) rispetto all'obiettivo, partendo dai piani e dai progetti, nel caso proattivo. Tale analisi comprende la compilazione di una scheda normalizzata nella quale vengono riportate le sequenze degli eventi assimilati nel processo informativo, caratterizzanti le fasi operative di lavorazione e di procedura che rilevano le criticità e i punti oscuri utili per l'adozione di possibili rimedi (Mayer-Belli-Corbizzi -Fattori).

Come si vede, la ricerca e l'analisi delle criticità e dei fatti che hanno determinato il verificarsi di un evento avverso, di un incidente, di una tragedia, non appare siano da limitarsi solamente alla ricerca del colpevole, in una logica accusatoria, ma è bene siano allargate a un contesto più ampio che tiene conto del sistema dell'ambiente in cui è andato maturando l'errore e che ha fatto, per così dire, esplodere l'evento avverso.

6. La cultura della sicurezza

Quando si affronta il tema degli incidenti, degli eventi avversi, che si verificano all'interno di attività produttive o delle organizzazioni e che poi sfociano disgraziatamente in tragedie, si connette subito la pertinenza e la correlazione con la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro e dell'ambiente di lavoro.

Emerge qui un tema moderno affrontato solo da pochi anni (vds. La società del rischio di Ulrich Beck) cioè l'incidenza del fattore umano e organizzativo che sta alla base dei grandi disastri industriali.

Con questo si apre un ventaglio di discussioni che percorrono due filoni tematici:

- la tecnica alla sicurezza e le proprietà caratterizzate dalle nuove tecnologie;
- la via della normativa per la sicurezza come prodotto e l'attuazione di norme e di regolamenti, anche comportamentali, in modo che le persone e l'ambiente siano sicuri.

La questione legata agli incidenti industriali o organizzativi consente di percorrere un approccio tecnico ingegneristico, cioè una ricerca sulla legittimazione scientifica all'interno dello studio e dell'analisi di tutte le situazioni problematiche scoperte nel contesto delle attività produttive o operative che ristagnano in un contesto di rischio (*Risk Analysis*). Ne discende una valutazione del rischio di tipo valutativo, sia in termini della incidenza statistica di questi eventi in relazione alle attività produttive, sia relazione agli effetti collaterali esterni, ed anche in ragione delle conseguenze sociali con ripercussioni sul processo politico decisionale (industriale e statale).

Diventa allora importante considerare la “cultura della sicurezza” intesa come insieme di credenze, norme, atteggiamenti, pratiche (sociali e tecniche) indirizzate a minimizzare l’esposizione delle persone (addetti, operatori, membri, clienti, utilizzatori) alla esposizione a rischi o a condizioni pericolosi o nocivi (o ancora peggio calamitosi). La cultura della sicurezza va quindi considerata come una serie di pratiche improntate a un sistema convenzionale di norme, di significati e di simboli indirizzata a ogni membro appartenente a una organizzazione, a un “fare” allo scopo di rilevare i modi di agire all’interno delle organizzazioni per le pratiche lavorative e operative allo scopo di affrontare positivamente la sicurezza.


Ciò prevede una certa *expertise* posta in sistema e caratterizzata da un’attività relazionale posta a regime; prevede che tale *expertise* sia assodata cioè tacita; che venga mediata da artefatti tecnologici e che venga assimilata da una forma di partecipazione attiva all’interno di una comunità definita “Comunità di pratica” (Gherdini, Nicolini, Odella).

Con tale termine si vuole intendere un’organizzazione informale definita sia dai suoi membri, sia dal modo in cui questi operano attorno la loro attività in coerenza con un fine condiviso, o prestabilito, e con una interazione convenzionale. Nell’ambiente organizzato le comunità di pratica sono imperniate su attività dalle quali prendono poi forma, e sulle quali si consolida un sentimento di identità. In queste comunità di pratica sono strettamente connessi tre fattori:

- il sapere;
- la tecnologia;
- la cultura,

che tutti i membri condividono e che servono a sostenere la comunità di pratica stessa e con essa la sicurezza come cultura condivisa quale elemento fondamentale tacito ma consolidato.

L’apprendimento della cultura della sicurezza del sistema organizzativo avviene attraverso il sapere teorico che viene assimilato dalla comunità di pratica alla luce delle conoscenze consolidate e posto a regime in coerenza con queste. Inoltre la sicurezza di ogni organizzazione dipende dalle pratiche sostenute da ogni comunità in cui esiste una correlazione con la conoscenza delle comunità di pratica e la loro attuazione concreta, le strutture di potere, le relazioni esterne e la struttura organizzativa così presente.



All'interno delle comunità di pratica ogni nuovo membro viene indotto ad assimilare tutte le conoscenze e ad attuarle (si tratta di un travaso dell'eredità del sapere e del "saper fare") pur significando che tale sapere non è statico ma è in continua evoluzione.

Ma il processo di assimilazione che avviene nel contesto delle comunità di pratica non avviene a senso unico, cioè dalle comunità di pratica ai nuovi membri che ne fanno ingresso, ma anche questi possono fornire il loro contributo andando ad incidere sull'assetto della comunità stessa influenzando la organizzazione ove si è inseriti.

È importante osservare per questo caso che la comunità di pratica tende a preservare l'equilibrio preesistente e quindi in questo contesto la pressione esercitata dalla comunità tende a mitigare il contributo fornito dal singolo; la stessa comunità inoltre esercita tendenzialmente sui nuovi membri pressioni, implicite o esplicite, che condizionano il loro interagire; sussiste inoltre un adeguamento dei nuovi membri alle pratiche adottate dalla comunità anche quando non sono corrette in ragione della subordinazione e condizionamento che ne deriva (non uso l'elmetto di protezione perché tutti non lo usano e si tollera che sia così); inoltre il comparire di uno stato di obbedienza e sudditanza che comprime le proprie convinzioni, che portato al limite, può far ammettere per lecito ciò che

invece si considera illecito o inammissibile (studi di Stanley Milgram)⁽¹⁸⁾.

Questi fattori possono meglio spiegare i meccanismi di resistenza che spesso gli stessi lavoratori esposti al rischio manifestano in ordine all'ipotesi di cambiamento. Cambiare il modo di vedere il pericolo significa rompere un assetto di equilibrio convenzionale assimilato nel contesto di quella comunità di pratica che esercita la sua influenza. In questo senso non sempre le informazioni (o la formazione), da un lato, e la normazione (intesa anche come imposizione), dall'altro, sortiscono effetti positivi. In questo processo un fattore determinante è il gruppo di potere nelle organizzazioni in quanto capace di far "passare" una determinata modifica o la costituzione di un nuovo assetto organizzativo.

(18) - Lo psicologo sociale statunitense Stanley Milgram nel 1961 elaborò un esperimento allo scopo di studiare il comportamento di soggetti a cui un'autorità (nel caso specifico uno scienziato) ordina di eseguire delle azioni che confliggono con i valori etici e morali dei soggetti stessi. Nella fase iniziale della prova, lo sperimentatore, assieme a un collaboratore complice, assegnava con un sorteggio truccato i ruoli di "allievo" e di "insegnante": il soggetto ignaro era sempre sorteggiato come insegnante e il complice come allievo. I due soggetti venivano poi condotti nelle stanze predisposte per l'esperimento. L'insegnante (soggetto ignaro) era posto di fronte al quadro di controllo di un generatore di corrente elettrica, e somministrava alcune domande tratte da un questionario preparato ove era previsto che ad ogni risposta errata questi doveva somministrare scosse elettriche gradatamente crescenti (nella realtà fasulle) fino a livelli (segnalati come) pericolosi per la salute. Al progredire delle risposte errate e al crescere del voltaggio, sotto l'ordine dello scienziato "l'insegnante" obbediva senza particolari obiezioni. Questo particolare grado di obbedienza - stato di subordinazione acritico- è stato spiegato in rapporto ad alcuni elementi, quali l'obbedienza indotta da una figura autoritaria considerata legittima, la cui autorità induce uno stato eteronomico (caratterizzato dal fatto che il soggetto non si considera più libero di intraprendere condotte autonome, ma strumento per eseguire ordini) che a sua volta ha indotto i partecipanti a violare i propri principi morali, per cui i soggetti dell'esperimento non si sono perciò sentiti moralmente responsabili delle loro azioni, ma esecutori dei voleri di un potere esterno. Alla creazione del suddetto stato eteronomico concorrono tre fattori:

- accettazione acritica (e adesione) al sistema di autorità (l'educazione all'obbedienza fa parte dei processi di socializzazione);
 - assimilazione della legittimità dell'autorità (nel caso in questione lo sperimentatore incarnava l'autorevolezza della scienza);
 - la ammissione (come accettazione) di pressioni sociali (disobbedire allo sperimentatore avrebbe significato metterne in discussione le qualità oppure rompere l'accordo fatto con lui).
- Il grado di acriticità all'autorità (o stato di obbedienza) varia in funzione di due fattori: la distanza tra insegnante e allievo (impersonalità del rapporto) e la distanza tra soggetto scienziato (autorità) e sperimentatore (esecutore) (vincolo di controllo dell'autorità).

Ne deriva che questo avviene in maniera maggiore o minore in base alla sensibilità che tali gruppi di potere hanno in riferimento la cultura della sicurezza, sia in termini reali, effettivi, concreti, sia al riguardo di interventi “di facciata”.

7. Il fattore umano

Con questo tema si vuole focalizzare l'interesse rivolto al comportamento dell'essere umano in un contesto organizzato, in modo da poter individuare le cause degli errori del suo agire e analizzarne le motivazioni. Si tratta di considerare l'interazione dell'uomo nel contesto dello specifico ambiente lavorativo. Su questo tema certamente sono pertinenti più discipline: la psicologia; la ergonomia; la fisiologia. Esperti hanno dato spazio a numerosi studi specifici poi convogliati in una disciplina meglio denominata come “Human Factor”. Inizialmente nata da studi medici sul comportamento umano dei piloti e l'eventuale incidenza degli incidenti in ambito aeronautico, si è poi allargata in tutto l'universo lavorativo-operativo ove l'uomo interagisce con la macchina e con altri uomini in una organizzazione più articolata. È una disciplina orientata a individuare e studiare i comportamenti e le fasi delle decisioni che hanno riguardato eventi negativi ove l'uomo ha interagito in maniera diretta o indiretta allo scopo di verificare se un diverso approccio, un diverso comportamento, avrebbero potuto scongiurare l'incidente o limitarne le conseguenze, se non addirittura prevenirlo. Si tratta in sostanza di valutare l'essenza del comportamento umano in un determinato contesto affaticante e caratterizzato da fonti di stress con specifico riferimento alla sua affidabilità, soprattutto quando ogni singolo individuo nel suo spazio funzionale-relazionale uomo-macchina e uomo-uomo, diventa un anello di una catena di riferimento a operazioni diversificate complementari che nel loro insieme realizzano un specifico fine.

Proprio dagli studi iniziali riferiti alle attività aeronautiche, si è poi sviluppato un modello allargato a tutte le altre attività organizzate dell'uomo quando egli è al centro di un sistema di interazioni decisionali-operative-lavorative chiamato come “modello SHELL”. Si tratta di un modello di analisi delle varie componenti che possono significativamente influire nelle attività dell'uomo e nell'organizzazione dove egli interagisce proprio per focalizzare e classificare

ogni tipo di comportamento anomalo, e facente capo a quattro branche principali (più una aggiuntiva) che servono a darne un connotato razionale e una specifica rilevanza, rispetto all'evento avverso accaduto o alle criticità emerse.

Le cinque aree sono individuate dalla parola stessa:

- S - *Software* - procedure;
- H - *Hardware* - macchinari;
- E - *Environment* - ambiente;
- L - *Liveware* - interazione umana (interna all'organizzazione);
- L - *Liveware* - interazione umana (proiettata all'esterno dell'organizzazione).

Naturalmente, tanto se parliamo di prevenzione quanto se parliamo di accertamento successivo ad un incidente, bisogna eseguire una indagine su tutti gli eventi accaduti e i relativi meccanismi incidentali, poi approdati all'evento avverso, o allo scampato evento (*near miss*).

Come detto, infatti, l'incidente si verifica quando i rischi prendono forma e trapassano, uno alla volta, le barriere organizzative di controllo, rafforzandosi, diventando criticità latenti, pericoli pronti ad essere innescati da una manovra umana errata dell'ultima barriera facendo così esplodere l'evento avverso chiamato incidente. Si è già potuto accennare alla presenza di tutti quei segnali che precedono l'evento avverso come precursori dello stesso, definendoli latenze. Esse rimangono tali fin tanto che l'agire umano attento e diligente, ma anche capace di eseguire una valutazione critica in ragione delle proprie competenze e in coerenza con il sistema in cui si è inseriti, non le scopre e le evidenzia interrompendo quel processo di innesco a orologeria in atto che, come già riferito, passo dopo passo, trapassando ogni filtro di protezione, approda nell'esplosione dell'evento: l'incidente. Questa mancata osservazione, attenzione o diligenza, è normalmente e genericamente indicata "errore". Definiamo come errore lo scostamento tra ciò che si è fatto e ciò che si sarebbe dovuto fare.

Gli errori genericamente detti possono essere meglio classificati come:

- *Mistakes*: errori dovuti a procedure non adeguate o per effetto di una pianificazione non adeguata;
- *Violations*: errori dovuti a violazioni consapevoli di prescrizioni e norme o direttive definite e chiare;
- *Slips*: errori dovuti al mancato rispetto delle procedure; l'interazione è corretta ma l'esecuzione è sbagliata;

- *Lapses*: errori dovuti a omissioni, dimenticanze, disattenzioni, negligenze, mancate abilità.

A questa prima classificazione è possibile aggiungerne un'altra così di seguito specificata:

- *Skill-Based Behaviour*: basato sulle mancate abilità (trovano spazio le svieste, gli errori come azioni diverse da quelle pianificate, le distrazioni mentali o dovute a comportamenti consolidati o di routine);

- *Rule-Based Behaviour*: basato sulle regole;

- *Knowledge-Based Behaviour*: basato sulla conoscenza (si tratta di conoscenze errate-distorte-incomplete o valutazioni non adeguate alla situazione e quindi incoerenti con il proprio bagaglio di *expertise*. Guercio, 2012).

Tutti questi errori possono portare a conseguenze immediate ed evidenti: parliamo allora di errori attivi, oppure errori la cui rilevanza è difficile da evidenziare, o che nella loro essenza sono nascosti; in questo caso si tratta di errori latenti pronti a innescare un guasto, un equivoco, una difformità, che determina, accelera o fa scaturire un pericolo, un "quasi incidente" o un incidente vero e proprio. In maniera trasversale, entrano in gioco fattori non strettamente legati al comportamento umano del singolo ma sono riconducibili, seppur a causa individuale, sia alla organizzazione nel quale l'operatore è inserito (intesa in termini di spazio di azione e di decisione), sia in presenza di regole ambigue o mancanti, sia anche in riferimento alla formazione aziendale e alla conoscenza della struttura organizzativa stessa in modo che la persona, in casi dubbi - incluso l'imponderato, l'imprevisto o il fatto del tutto nuovo - abbia la possibilità di relazionarsi in maniera adeguata e tempestiva (facciamo qui riferimento al BBS precedentemente citato). Si gioca in questo caso un tema riguardante il corretto *reporting*, la attendibilità e credibilità dello stesso ma anche la giusta valutazione e considerazione quale concreto attivatore di una analisi e procedura di rimedio. Entrano qui in gioco anche elementi precedentemente citati che riguardano la organizzazione e la sua struttura, ma anche la comunità di pratica; inoltre si tratta di entrare in altri terreni più prettamente tecnici che riguardano il sistema di manutenzione, il sistema di controllo, il sistema di validazione degli impianti e delle condotte di esercizio degli stessi (capacità di imparare dagli errori) e della gestione dei rischi come *management*.

8. Conclusioni

Circa le dinamiche che portano agli errori organizzativi si possono sintetizzare alcuni concetti di questa teoria, così espressi:

- le probabilità che l'azione fallace umana attivi un incidente sono direttamente proporzionali e correlate tanto al numero quanto alla entità delle criticità presenti a livello organizzativo e interorganizzativo in cui viene sviluppata l'azione;
- gli incidenti nelle organizzazioni, per la maggior parte dei casi, vedono un contributo cumulativo a livello individuale, organizzativo e interorganizzativo;
- l'errore umano che attiva l'incidente riguarda sostanzialmente solo la genesi finale della dinamica dell'incidente stesso quale ultimo fattore finale scatenante;
- l'errore organizzativo definisce il costituirsi di una situazione che predispone all'errore ovvero è relativo a un contesto in cui l'errore genera il massimo danno indipendentemente dalla qualità della persona che lo commette;

ne consegue che il cambiamento dello stato del livello individuale non cambia le condizioni di rischio di per sé precostituite; inoltre le misure di rimedio devono comprendere sia il livello organizzativo e interorganizzativo considerandoli anch'essi motori organizzativi dell'evento.

Le azioni di tali procedure di rimedio dovrebbero inoltre agire su tre importanti settori: il primo sul *management*, in modo che non vi siano fallimenti dell'attività organizzativa, sulla previsione degli eventi sulla latenza dei rischi e dei pericoli, coltivando una cultura di efficienza e di affidabilità delle organizzazioni; una seconda azione di rimedio può essere efficacemente sviluppata con un appropriato regime di assimilazione di una cultura della sicurezza, dell'apprendimento degli errori, di colpevolizzazione generalizzata dei comportamenti che si sono rivelati errati in modo da capire il perché dell'accadimento negativo (incidente) in presenza di diversi eventi, fattori e contributi tra loro concatenati, capaci di superare ogni protezione del sistema aggravando la situazione del rischio sfociata poi nell'evento finale. La terza riguarda una produzione normativa che meglio focalizzi e tenga conto della condizione umana in ambito lavorativo, quando si tratta di operatori *front-line* coinvolti in incidenti tecnologici (soprattutto per tutti i casi di errori non intenzionali. Catino, 2009).

Non può infatti meravigliare che il comandante di una nave coinvolto in un'indagine giudiziaria, in riferimento alla condotta che ha portato al naufragio dell'imbarcazione, come strategia difensiva chiami in causa la compagnia armatrice e altre alte cariche dirigenziali della stessa compagnia (vds. Comunità di pratica e *stakeholder*) perché sarebbero state capaci di esercitare pressioni e condizionamenti, anche pesanti, in merito alla gestione del suo comando e della gestione degli eventi⁽¹⁹⁾.

Sono da valutarsi anche gli aspetti dell'indagine e le risultanze processuali in ordine a un grave incidente siderurgico in cui è stato chiamato in causa anche l'amministratore delegato del gruppo industriale, riconoscendo in capo ad esso delle specifiche responsabilità (oltre ad altri dirigenti e tecnici). In questa prospettiva risulta evidente non solo l'aspetto di responsabilità di condotta sulle procedure più o meno sicure che hanno portato in maniera diretta all'incidente, ma anche una responsabilità collegata in ordine all'assetto organizzativo consapevole e per ciò responsabile per il fatto che non solo gli impianti non erano perfettamente in regola con le norme ma anche che le procedure (distorte ed adattate per superare le criticità normative) ne avevano prodotto di altre latenti, più o meno segnate, che hanno contribuito pesantemente alla tragicità dell'evento⁽²⁰⁾.

Da citare inoltre l'aspetto in ambito *welfare state* riguardante la moltitudine di episodi di malasanità, come l'errata somministrazione di farmaci, confusa solo sulla base della confezione esterna (farmaci dai nomi simili e medesima impostazione grafica), oppure avvenuti sulla base della mancata diligente trascrizione sulla cartella clinica di elementi significativi clinici che hanno veicolato un fraintendimento (latenze) e conseguentemente favorito l'insorgere dell'errore da parte dell'operatore o del medico (*équipe* che somministra diversa da quella che visita). Pare opportuno auspicare che l'indagine giudiziaria debba andare anche oltre e si possa sviluppare anche nel sistema organizzativo, in modo da chiarire l'eventuale presenza di criticità latenti e fallacia organizzativa.

(19) - Pare opportuno qui riferire solo elementi sommarî, atteso che il procedimento è tuttora in corso.

(20) - Vds.: di R.GUARINIELLO, *Tyssenkrupp:una sentenza storica-2011*; di G MARRA, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp*, 2011.

Su questo versante è importante affermare che i risultati delle commissioni d'inchiesta, proprio perché conducono una indagine parallela più spedita e meno vincolata da formalismi procedurali, consentono di penetrare meglio nella realtà organizzativa e nel metodo di interpretazione da parte delle comunità di pratica circa le norme, le direttive e le procedure formali e l'attivazione di procedure informali (se e come queste ultime eventualmente trascurano o collidono con quelle formali) capaci cioè di aver generato una sorta di adattamento di convenienza delle procedure di sicurezza che, così personalizzate, lasciano maggiore spazio alle criticità latenti di perforare ogni protezione, ingenerando le condizioni ottimali perché l'incidente si verifichi. Potrebbero così fornire un apporto significativo alla ricostruzione della verità e consentire una migliore valutazione circa la possibilità che le responsabilità dell'agente scatenante, benché rilevabili, siano valutate anche in ordine al contesto e all'ambiente così consolidato (e condizionante), meglio definendo (e forse mitigando) la colpa.



Riferimenti bibliografici

- BARTOLI R. (2011), *I costi economico-penalistici della medicina difensiva*. Articolo in rivista Astrid;
- BECK U., (1992), *La società del rischio*, traduzione 2005, Carroccio Editore, Roma;
- CARDANO M. (1999), *Organizzazione d'impresa e sicurezza*, edito dalla Regione Piemonte-Assessorato alla Sanità, Torino;
- CATINO M. (2012), *Capire le organizzazioni*, Edizioni Il mulino, Bologna;
- CATINO M. (2009), *Miopia organizzativa*, Edizioni il mulino, Bologna;
- CATINO M. (2009), *Oltre l'errore umano. Per una teoria organizzativa degli incidenti nelle organizzazioni*, in *GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA*, numero 1;
- CATINO M. (2008), *Incidenti tecnologici o errori organizzativi*, lezioni, Università Bicocca Milano;
- CATINO M. (2008), *Errori organizzativi. Oltre alla cultura della colpa*, articolo: trascrizione da Intervento del Prof. M. CATINO, presentato a: *L'errore umano. Dalla cultura della colpa alla cultura della prevenzione*, Urbino 2007. In: *Bicocca open archive* (BOA): http://boa.unimib.it/handle/10281/3769?mode=full#.UkE0g3_AxHA; fruibile anche in: http://lab4.psico.unimib.it/nettuno/forum/free_download/articolo_maurizio_catino_per_convegno_urbino_184.pdf;
- CATINO M. (2007), *Gli incidenti tecnologici: colpe e responsabilità giuridiche oppure errori organizzativi?* quaderno 2/2007 del centro inter dipartimentale dell'Università degli Studi di Milano;
- CATINO M. (2006), *Da Chernobyl a Linate. Incidenti tecnologici o errori organizzativi?* edizioni Mondadori, Milano;

- CATINO M., TARTAGLIA R. (2005), *Di chi è la colpa? Oltre la “la blame culture” nei sistemi sanitari*, in *RIVISTA ITALIANA DI NUTRIZIONE PARENTERALE ED INTEGRALE*, wichtig editore, numero 2;
- CATINO M. (2005), *Incidenti organizzativi nel trasporto ferroviario*, in *EERGONOMIA*, numero 1-2005;
- CASTEL R., (2004), *L'insicurezza Sociale*, Einaudi editore;
- CLERICI P., GUERCIO A., TODARO N., (s.d.), *Il fattore umano: tecniche di analisi, soluzioni, prospettive*, in *SICUREZZA E PREVENZIONE: ESPERIENZE A CONFRONTO*;
- GHERARDINI S., STRATI A., (s.d.), *Processi cognitivi dell'agire organizzativo: strumenti di analisi*, Quaderno 21 dell'Università degli Studi di Trento;
- GHERDINI S., NICOLINI D., ODELLA F., (s. d.), *La cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro*, in Università degli Studi di Trento Dipartimento di sociologia e ricerca sociale;
- GUARINIELLO R. (2011), *Thyssenkrupp: una sentenza storica*, in [www.articolo 21. Info](#);
- GUERCIO A., (2012), *Studio del human factor in aziende del settore aeronautico*, in pubblicazione atti giornata di studio INAIL;
- GRASSINI E., (2004), *Come fare prevenzione antinfortunistica agendo sull'organizzazione*, in *ELETTRIFICAZIONE*, n. 6, giugno 2004, fruibile anche in: http://www.sicurweb.it/download/4805_2524-17817.pdf;
- LUPTON D. (1999), *Il rischio*, traduzione (2003) - edizioni il mulino, Bologna;
- MAIER E., BELLI A., CORBIZZI FATTORI G., (s. d.), *Approcci e nuovi orizzonti per la prevenzione*;
- MARRA G., (2011), *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp*, Quaderni Olympus dell'Università degli Studi di Urbino;

- MINISTERO DELLA SALUTE (2004), *Risk management in sanità: il problema degli errori*;
- MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE (2011), *L'incidentalità nella navigazione marittima negli anni 2001-2010*;
- PATRIZI P., DE GREGORIO E. (2009), *Fondamenti di psicologia giuridica*, Edizioni il mulino, Bologna;
- PIETRANTONI L., PRATI G., (2009), *Psicologia dell'emergenza*, edizioni il mulino, Bologna;
- REASON J. (1990), *L'errore umano*, traduzione 1994, edizioni il mulino, Bologna;
- RUSCONI C., MADONNA M., MONICA L. (2011), *Analisi degli incidenti. Come portare alla luce le criticità nascoste*, in *AMBIENTE SICUREZZA SUL LAVORO*, numero 7/8-2011;
- SPANO I., (2001), *La qualità totale dei servizi e nelle organizzazioni*, edizioni Sapere, Padova;
- TRENTINI M., (2006), *Rischio e società*, Carocci editore, Roma;
- VOLPONE A., (2005), *Communités of Practice - Comunità di Pratica (CoP)*, in *SCIENZE DI PRATICHE FILOSOFICHE*, [www. FILOSOfare.org](http://www.FILOSOfare.org).



VITA DELLA SCUOLA

Conferenza della Prof. Antonio Paolucci

Il 15 aprile 2013, nell'Aula Magna, il Prof. Antonio Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani, ha tenuto una conferenza sul tema "Raffaello in Vaticano, le stanze e la Trasfigurazione".



Visita dei una delegazione degli Addetti Militari esteri in italia

Il 23 aprile 2013 una delegazione degli Addetti Militari esteri ha visitato l'Istituto.



Conferenza della Prof. Avv. Giovanni Maria Flick

Il 16 maggio 2013, nell'Aula Magna, il Prof. Avv. Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale, ha tenuto una conferenza sul tema "A venti anni da Capaci, da Via D'Amelio, da Mani Pulite: quale bilancio nella lotta alla Criminalità Organizzata?"



Festa di primavera

Il 14 giugno 2013 si è svolto il Gran Galà di primavera al quale hanno partecipato il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Leonardo Gallitelli e tutti gli Ufficiali della Scuola con i loro familiari.



Chiusura dell'Anno Accademico 2012/2013

Il 30 luglio 2013, alla presenza del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comandante delle Scuole dell'Arma, del Corpo Docente dell'Istituto e degli Ufficiali frequentatori, si è svolta la cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico 2012/2013.



Visita di una delegazione della Polizia Armata Cinese

Il 2 settembre 2013, una delegazione cinese, guidata dal Gen. C.A. Pan Changjie, Vice Comandante Generale della Polizia Armata Cinese, ha visitato l'Istituto.



GIUSTIZIA MILITARE

Crimini contro l'umanità - Istanze risarcitorie nei confronti della Repubblica Federale di Germania - Sentenza 3 febbraio 2012 resa dalla corte internazionale di Giustizia dell'Aia - Giurisdizione italiana - Insussistenza.

Corte di Cassazione, Sez. 1, 30 maggio 2012, n. 583/2012, Reg. Gen. 30161/2011, Pres. Chieffi, Rel. Est. Siotto Maria Cristina, Proc. Gen. Mil. Flamini, concl. conf.; Repubblica Federale di Germania ric. avverso sentenza Corte Militare di Appello di Roma [Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale militare di Roma limitatamente alle statuizioni concernenti la condanna del responsabile civile (Repubblica Federale di Germania) al risarcimento dei danni, al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese liquidate a favore delle parti civili].

All'indomani della sentenza resa dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia il 3 febbraio 2012, che ha accolto il ricorso proposto il 23 dicembre 2008 contro l'Italia (1), deve ritenersi non più sussistente la giurisdizione italiana a conoscere delle domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania con riguardo ad attività jure imperii ritenute lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità (2).

1) In particolare, si è statuito in tale decisione della Corte dell'Aia che l'Italia ha mancato di riconoscere l'immunità (ammessa dal diritto internazionale, ad un altro Stato sovrano, come la Germania, per avere accolto in sede civile le pretese vantate nei confronti della Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945, ed ha disposto che la Repubblica italiana, promulgando l'opportuna legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua

scelta, avrebbe dovuto fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie violatrici dell'immunità riconosciuta dal diritto internazionale alla Repubblica Federale di Germania fossero rese inefficaci.

2) Per un puntuale esame delle questioni decise dalla Corte di Cassazione, si riportano, qui di seguito, le più significative affermazioni della sentenza.

La questione che si è dunque presentata al Collegio, astretto nei limiti del devolutum posti dal ricorso del responsabile civile, è di decidere se, all'indomani della indicata sentenza della Corte Internazionale, sussista ancora (alla stregua dei pronunziati delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, ampiamente citati nella sentenza di merito e nel ricorso), o - di converso - se non sussista più la giurisdizione italiana a conoscere delle domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania con riguardo ad attività jure imperii ritenute lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità.

Giova, in primo luogo, rammentare l'approdo cui è giunta la Corte regolatrice nelle appena richiamate pronunzie, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 5044 dell'11 marzo 2004 (che decise il noto caso Ferrini), con la quale, per la prima volta, è stata esclusa l'illimitatezza dell'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri le volte in cui essi operino nell'esercizio della loro sovranità, ma quando le relative condotte integrino crimini contro l'umanità (segnatamente nella fattispecie trattandosi della vicenda di cittadini italiani che, deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943, erano stati costretti al lavoro forzato al servizio dell'industria bellica tedesca). La motivazione della pronunzia del 2004 si è dislocata attorno ad alcuni punti:

a) il rilievo per il quale nelle decisioni delle Corti supreme internazionali è rinvenibile con frequenza l'affermazione che i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale";

b) la constatazione per la quale la tutela dei diritti fondamentali "è affidata a norme, inderogabili, al vertice dell'ordinamento internazionale, che prevalgono su ogni altra disposizione, anche di carattere consuetudinario", conseguentemente e correlativamente essendo statuite l'imprescrittibilità di detti diritti e l'universalità della giurisdizione anche civile perché essa è riparatoria ditali crimini;

c) il rilievo per il quale riconoscere l'immunità dalla giurisdizione degli Stati, in tali ipotesi, si porrebbe in contrasto con le norme a tutela dei diritti fondamentali, la cui protezione è "essenziale per la Comunità internazionale, tanto da imporre, nei casi più gravi, forme di reazione obbligatoria";

d) la scelta di comporre il conflitto tra le due esigenze "dando prevalenza alle norme di rango più elevato", e pertanto negandosi che lo Stato possa avvalersi dell'immunità dalla giurisdizione civile straniera per ricusare l'applicazione della tutela riparatoria;

e) la rimozione di alcuna rilevanza al fatto che non sia prevista espressa deroga alla immunità degli Stati per la detta prevalenza dei diritti: e ciò alla luce del valore, ormai riconosciuto, di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, che non può non riverberarsi sugli altri principi operanti nello stesso ordinamento, tra cui quello del riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera.

Le Sezioni Unite Civili di questa Corte hanno quindi affermato che nell'ordinamento internazionale il principio di preminenza dei valori fondamentali della libertà e della dignità della persona, in ragione della sovraordinazione a tutti gli altri, comportava che la sua lesione non sarebbe stata consentita neanche agli Stati ove e quand'anche avessero agito *jure imperii*. Nel 2008, con 13 ordinanze aventi lo stesso oggetto (tra le quali si ricorda la n. 14201, massimata dall'Ufficio di questa Corte) ed una sentenza, la n. 14199, le Sezioni Unite Civili hanno dato continuità all'orientamento introdotto con la pronuncia resa nel caso Ferrini, anche facendosi carico dei rilievi critici sulla questione svolti da altre Coni Supreme (la House of Lords, in particolare, nella decisione 14 giugno 2006, in causa Jones c. Arabia Saudita, aveva criticato l'arresto della Corte italiana negando che si potesse disconoscere - mancando alcuna norma consuetudinaria internazionale - l'immunità dalla giurisdizione per gli Stati esteri accusati di aver compiuto atti di tortura all'estero).

Le Sezioni Unite con le decisioni del 2008 hanno sottolineato che le decisioni delle Corti supreme, nazionali ed europee, spesso declinatorie della giurisdizione ma accompagnate dalla emersione della prevista dissenting opinion, non sarebbero sintomatiche né della esistenza né, al contempo e di converso, della inesistenza, allo stato, di indiscutibile consuetudine internazionale, a termini della quale il principio dell'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile potesse ritenersi derogato per la commissione di atti *jure imperii* configurabili come crimini di guerra. A criterio delle Sezioni Unite Civili, in realtà, i due principi (quello dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti posti in essere nell'esercizio della sovranità e quello del primato assoluto dei valori fondamentali della libertà e dignità della persona umana) convivono nell'ordinamento internazionale. Ma le S.U. hanno anche soggiunto che nel rispetto della gerarchia dei valori il secondo dei principi finisce per improntare di sé,

necessariamente, il primo, dovendosi assegnare "prevalenza alla norma di rango più elevato, ossia quella che ha assunto, anche nell'ordinamento internazionale, il ruolo di principio fondamentale, per il suo contenuto assiologico di metavalore".

La conclusione di questo percorso logico, fatto proprio anche da un successivo pronunziato di Sezione semplice (Cass. Prima Civ., a 11163 del 2011), è che nell'ordinamento internazionale esiste - in quanto desumibile da una pluralità di fonti giurisdizionali e normative - una regola consuetudinaria che si erge a limite all'esercizio della sovranità e che attribuisce, correlativamente escludendo ogni immunità, la permanenza della giurisdizione civile nei confronti degli Stati per quelle condotte illecite disumane che segnano "il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità" nazionale. E si precisa con chiarezza che tale affermazione obbedisce ad una precisa funzione, quella di "contribuire all'emersione di una regola conformativa dell'immunità dello Stato estero", "comunque già insita nel sistema dell'ordinamento internazionale". Tale norma consuetudinaria internazionale (alla cui emersione la Corte stessa dichiara di partecipare attivamente con il sostegno di prevalente dottrina internazionale) riconosce l'esistenza di uno *jus cogens*, che si concretizza nella responsabilità anche degli Stati per la commissione di crimini internazionali lesivi dei diritti fondamentali: detta norma supera quindi la norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati per il compimento di atti *jure imperii*, pur residuando a suo beneficio un differente ambito e, segnatamente, quello delle regole funzionali ad assicurare il buon funzionamento delle relazioni interstatuali.

Si osserva, doverosamente sottoponendo ad esame l'ampia motivazione, presa in considerazione, da detta Corte, in primo luogo, la tesi che escluderebbe il diritto all'immunità rispetto ad atti che cagionano morte, lesioni personali o danni ai beni quando siano stati commessi sul territorio dello Stato del foro dalle forze armate di uno Stato straniero ovvero da altri organi dello Stato che collaboravano con tali forze armate, nel corso di un conflitto armato. Tale tesi viene confutata sull'assunto che da nessuna norma - della Convenzione Europea o delle Nazioni Unite - emerge una esplicita limitazione dell'immunità di uno Stato in queste situazioni, men che meno una simile indicazione emergendo dalla legislazione nazionale dei numerosi Stati indicati dalle parti, nel mentre dalle giurisprudenze nazionali risultano prevalenti le decisioni nel senso del riconoscimento dell'immunità per atti delle forze armate straniere classificati come *jure imperii*. La sentenza ha rilevato, inol-

tre, che l'unico Stato in cui esisteva un precedente in senso favorevole era la Grecia, nel contempo sottolineando come la sentenza della Corte Suprema di tale Stato affermando il "principio della territorialità per illecito commesso", fosse stata però contraddetta nel 2002 dalla Corte Suprema Speciale greca con principio poi seguito dalla giurisprudenza di merito.

Si è esaminato poi il principio affermato dalla Corte di cassazione italiana per il quale, in presenza di gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo, commesse in caso di conflitti armati, di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità, non può essere riconosciuta l'immunità allo Stato straniero reo di tali condotte stante la inderogabilità delle norme di diritto internazionale violate *jus cogens* e la loro prevalenza sulla norma consuetudinaria che riconosce l'immunità allo Stato.

Ed all'esito di tale disamina la Corte è pervenuta ad una conclusione negativa sottolineando che:

1) l'esame della prassi internazionale, della giurisprudenza delle Corti (Internazionali e Supreme) e dei comportamenti degli Stati non conforterebbe affatto la tesi per la quale, ad oggi, esisterebbe una consuetudine internazionale secondo la quale il diritto all'immunità è condizionato alla gravità dell'atto di cui lo Stato è accusato o al carattere inderogabile della nonna che detto Stato avrebbe violato;

2) neanche varrebbe addurre quale precedente, la decisione della House of Lords sul caso Pinochet, posto che esso concerneva l'immunità di un Capo di Stato e non di uno Stato e veniva in considerazione un procedimento penale e non un procedimento civile;

3) non sarebbe poi configurabile alcun conflitto tra la nonna consuetudinaria internazionale che riconosce agli Stati l'immunità dalla giurisdizione e le norme di *jus cogens*, posto che queste due categorie di norme si ricollegano a profili diversi, considerando che quelle che regolano l'immunità dello Stato sono di natura procedurale e si limitano a stabilire se i giudici di uno Stato siano autorizzati ad esercitare la loro giurisdizione verso un altro; si è puntualizzato in particolare (par. 95 traduzione italiana) che "una norma dello *jus cogens* è una norma che non subisce alcuna deroga, ma le norme che determinano la portata e l'estensione della giurisdizione, così come le condizioni nelle quali tale giurisdizione può essere esercitata, non contravvengono alle norme di natura materiale con valore di *jus cogens*, e non vi è nulla di intrinseco alla nozione di *jus cogens* che imporrebbe di modificare tali norme o di scartarne l'applicazione";

4) dovrebbe infine escludersi che sussista alcuna prassi seguita dagli Stati tale da far affermare che il diritto internazionale colleghi il diritto di uno Stato

all'immunità all'esistenza di altri rimedi efficaci in grado di far conseguire il risarcimento.

Quanto alle ulteriori contestate violazioni, la Corte internazionale è approdata ad analoghe conclusioni confermando la piena operatività dell'immunità degli Stati in sede esecutiva, ed al momento stesso del riconoscimento dell'*exequatur* per il quale il giudice deve chiedersi se, ove adito nel merito per una questione identica a quella decisa, avrebbe o meno dovuto accordare l'immunità, quindi doverosamente pronunciandosi alla stregua degli stessi principi sopra enunciati.

Orbene, balza all'attenzione con particolare evidenza che, nell'ambito dell'analisi compiuta dalla Corte internazionale sullo *jus cogens*, si predica che non vi sarebbe nessun conflitto tra le norme imperative di diritto internazionale e la norma consuetudinaria che concede l'immunità allo Stato, posto che le stesse opererebbero su due livelli diversi, le prime, di natura sostanziale, idonee ad attribuire un valore alle azioni dello Stato e la seconda connotata dal suo carattere procedurale, sicché tra esse non vi sarebbe alcuna interferenza (con la corretta conseguenza per la quale dalla improcedibilità della domanda non si potrebbe dedurre la liceità della condotta dello Stato in violazione dei diritti umani). Tate affermazione ingenera nel Collegio alcune perplessità in relazione alla sua coerenza con i principi generali in materia di interpretazione delle norme, apparendo indebitamente riduttivo confinare la categoria dello *jus cogens* alla sua sola portata sostanziale, ignorando che la sua effettività concreta si misura proprio alla stregua delle conseguenze giuridiche che derivano dalla violazione delle norme imperative. E - d'altro canto - non appare marginale considerare che proprio la predicata distinzione tra norme "sostanziali" e "procedurali" cagiona nell'altro che l'impunità dei soggetti e finisce per riaffermare la poca persuasiva attrazione, nella sfera della esenzione dalla giurisdizione, propria degli atti adottati *jure imperii*, di atti quali i crimini contro l'umanità che in quella categoria stentano ad essere ricompensi.

Nondimeno occorre del decimum del 3 febbraio 2012 prendere atto, tanto in ragione della sua indiscutibile autorevolezza quanto per i suoi non assenti tratti di persuasività (nel quadro di una generale non condivisione da parte delle Corti europee dell'indirizzo di questa Corte: e si cita da ultimo la sentenza 247 del 2011 della Corte francese Première Chambre Civile), scrutinandone i riflessi sullo stato del diritto formatosi sulla questione di giurisdizione ad opera delle ampiamente citate pronunzie di questa Corte ed interrogandosi sulla incidenza della decisione sul giudizio pendente in questa sede.

Ritiene il Collegio doversi valutare l'effetto che sullo stato dei "principi viventi" in tema di giurisdizione ha avuto il detto pronunziato, e pertanto esaminandolo come *dictum* del Giudice internazionale ben prima che come fonte di una soluzione giuridica dotata di elevata plausibilità: ci si riferisce in particolare alla affermazione per la quale, allo stato attuale del diritto internazionale, si deve escludere che le violazioni dello *jus cogens* siano suscettibili di incidere sul diritto all'immunità che spetta agli Stati e si deve, di contro, affermare che esse interessano la sola conservazione della sovranità, nessuna - per quanto esecrabile - condotta potendo raggiungere il valore di "punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità" nazionale. Alla chiarezza di tale *dictum* va altresì giustapposto il rilievo per il quale, come rilevato dalla decisione del 3 febbraio 2012, nessuna Corte Suprema ha espresso pronunziati animati dagli stessi principi assunti dalle Sezioni Unite di questa Corte a fondamento delle decisioni del 2004 e del 2008.

E pertanto, se è ben vero che non è dato desumere dalla statuizione della Corte internazionale argomenti in grado di sconfessare la persuasività e solidità giuridica dei principi fino ad ora affermati da questa Corte, tale statuizione, nel rammentato quadro di sostanziale isolamento della posizione del Giudice italiano, consiglia certamente di valutare le statuizioni del 2004 e del 2008 - espressamente intese come fonti di un contributo "all'emersione di una regola conformativa dell'immunità dello Stato estero" - come un tentativo, dettato da esigenze di affermazione di principi di civiltà giuridica, che, in difetto della sua "convalida" da parte della Comunità internazionale della quale la Corte dell'Aja è il massimo momento di sintesi giurisdizionale, non è stato, o non è stato ancora, fornito della necessaria condivisione, e che, per questa ineluttabile considerazione, non può essere portato ad ulteriori applicazioni.

Le espressioni di pieno consenso alle posizioni della Corte italiana da parte di autorevole parte della dottrina e lo stesso sintomatico emergere di opinioni dissenzianti nella pronunzia della Corte internazionale non fanno escludere che in avvenire il principio del necessario ritrarsi della immunità per gli Stati che agiscono *jure imperii* quando l'azione incida sui diritti individuali di rilievo primario per i cittadini possa essere in tutto o in parte acquisito dalla Comunità internazionale. Ma allo stato ciò non è. Quanto all'incidenza giuridica della sentenza della Corte internazionale sul giudizio in questa sede di legittimità rispetto alla questione decisa, nella specie, dai giudici militari, va rammentato che detta Corte internazionale, esaminando le vicende pro-

cessuali fatte segno a ricorso della Repubblica Federale, ha affermato la responsabilità internazionale dell'Italia per l'attività dei propri giudici (di merito e di legittimità, ivi comprese le Sezioni Unite della Corte di cassazione) che, nelle rammentate vicende, non ebbero a concedere l'immunità giurisdizionale alla Germania. E, di qui, la Corte ha statuito che l'Italia dovesse, a titolo di riparazione, ripristinare la situazione che esisteva prima che l'atto illecito fosse commesso, intervenendo su tutti i piani possibili e senza che, a tal fine, assumesse alcun rilievo che talune decisioni siano passate in giudicato. E ciò nella logica per la quale, individuati gli obblighi imposti all'Italia, residuasse a quest'ultima la determinazione delle modalità.

Orbene, pur nella evidenza della totale autonomia della funzione giurisdizionale - e pertanto della piena libertà di decidere della Corte di legittimità che di essa è massima espressione - da vincoli diretti ed immediati scaturenti dal *dictum* della Corte internazionale, ancor più per la estraneità della vicenda sostanziale e processuale qui in disamina da quella fatta segno al ricorso della Repubblica Federale di Germania, appare al Collegio che sia decisione conforme al sopra ricordato stato del diritto internazionale e, al contempo, coerente con gli obblighi della Repubblica Italiana, quella di accoglimento - come anticipato in premessa - dell'assorbente secondo motivo del ricorso.

Né, si badi, il riconoscimento dell'immunità per atti o comportamenti lesivi di diritti fondamentali - come prospettato nella specie dal motivo ritenuto fondato - pone al Collegio una rilevante questione di legittimità costituzionale. E' ben vero, infatti, che l'art. 10, comma primo, Cost., nel disporre che l'ordinamento interno si conforma al diritto internazionale generalmente riconosciuto, richiede che ogni fonte interna sia non incompatibile con le norme consuetudinarie internazionali, con la conseguenza che la consuetudine internazionale assume bensì valore di fonte primaria - e quindi subordinata alla Costituzione (e ad essa sola) - e che le relative norme acquisiscono la funzione di "norme interposte" nel giudizio di legittimità costituzionale, sicché le norme ordinarie sono suscettibili di sindacato secondo il modello applicato con riferimento all'art. 117 Cost.

Ma è anche vero che, ben più che per considerazioni riferibili ai rapporti internazionali (non potendosi escludere che l'incidente di costituzionalità esporrebbe l'Italia ad un nuovo ricorso innanzi alla Corte internazionale di giustizia), è la stessa considerazione dianzi formulata con riguardo alla portata della sentenza della Corte dell'Aja che toglie ogni rilevanza al dubbio sopra formulato ed impone per-

tanto di non sollevare la questione: ed infatti il diniego della attuale sussistenza di una consuetudine internazionale quale quella divisata a suo tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte comporta necessariamente l'inesistenza delle "norme interposte" e fa venir meno, di necessità, alcuna rilevanza al dubbio stesso di illegittimità costituzionale. Alla stregua di quanto sopra devono, pertanto,

annullarsi senza rinvio le sentenze di merito del Tribunale e della Corte Militare nei limiti precisati in dispositivo, non potendo l'esaminata azione civile essere conosciuta dal giudice italiano.

*a cura del Dott. Giuseppe Scandurra
Magistrato Militare*



ATTUALITÀ E COMMENTI

INTORNO AL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ: EFFICIENZA OPERATIVA, GESTIONE DEL PERSONALE E AZIONE DI COMANDO TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

1. La responsabilità come codice di comportamento

È da premettere che tra i tratti caratterizzanti la figura dell'Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri deve essere uno spiccato "coraggio morale", inteso come naturale propensione della persona a impegnare la propria vita nell'operare scelte e decisioni che non toccano la sfera privata, bensì l'interesse dell'Istituzione e, in generale, l'interesse della collettività. Non è da tutti, infatti, farsi carico di tali oneri.

L'Ufficiale dell'Arma, pertanto, animato da simili intenti, non può che improntare la propria azione a un forte senso di responsabilità, tanto nella vita privata, quanto in quella professionale.

Nella propria sfera di privato cittadino, sicuramente il senso di responsabilità serve a guidare le scelte e i comportamenti al fine di non recare danno all'immagine dell'Istituzione, in

quanto il Carabiniere di per sé viene identificato sempre come tale anche fuori dal servizio, nei momenti privati; nella sfera professionale, invece, il senso di responsabilità deve accompagnare ogni decisione inerente l'attività operativa e la gestione del personale.

Si potrebbe tradurre questo senso di responsabilità come un parametro di "fermo equilibrio", che guida l'Ufficiale ad assumere, nella maniera più serena, scelte e decisioni che siano sempre in linea tanto con le leggi e i regolamenti, quanto con quei valori che ispirano l'azione di ogni militare appartenente all'Arma.

Alla luce di quanto detto, il senso di responsabilità è una guida sicura per l'Ufficiale anche e soprattutto nei settori professionali più delicati, quali ad esempio i rapporti col personale dipendente e ancora più, nello specifico, in quelle circostanze in cui si renda necessario l'esercizio dell'azione disciplinare.

Sembra opportuno sottolineare che alla base del senso di responsabilità deve esservi innanzitutto la piena consapevolezza del proprio ruolo e dei propri doveri: tutto ciò, a sua volta, presuppone una solida preparazione di base che consenta, a chi esercita l'azione di comando, di poter assumere ogni decisione con la dovuta ponderatezza, con fermezza e con la serenità che deriva dalla conoscenza degli strumenti disponibili.

Sembra doveroso, alla luce della circolare a firma del Signor Comandante Generale circa la capacità di ascolto e il senso di solidarietà nei rapporti interpersonali e nell'azione di comando, soffermarsi a riflettere più approfonditamente sul senso di responsabilità che deve ispirare l'Ufficiale nel governo dei propri dipendenti.

Non vi è possibilità alcuna di operare scelte responsabili se prima non ci si pone in ascolto delle problematiche riguardanti il militare, siano esse di natura personale o professionale.

Superata la fase dell'ascolto, ogni scelta di chi esercita l'azione di comando deve cercare di conciliare la necessità personale con l'interesse istituzionale, qualora ciò sia possibile. Se ciò invece non può essere attuato, si procede, da parte dell'Ufficiale, nella maniera più idonea a salvaguardare gli interessi in campo, sempre tenendo come punto fermo le superiori esigenze dell'Arma.

In ciò, dunque, si realizza il senso di responsabilità nella gestione del personale: avere contezza delle problematiche e cercare di risolverle nei limiti e con gli strumenti normativi di cui si dispone, senza mai venir meno alla cura dell'interesse istituzionale. Anche nell'esercizio dell'azione disciplinare, il senso di responsabilità impone di comminare una sanzione proporzionata, ponderata e scevra da

qualsiasi intento vessatorio, facendo ben comprendere al destinatario le ragioni che ne sono a fondamento.

Di qui la necessità di rimarcare ancora una volta come il senso di responsabilità debba presentarsi come una caratteristica innata nella personalità di colui che, in qualità di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, è chiamato a prendere decisioni e quindi a esercitare quella che, in termini comuni, viene intesa come azione di comando, azione che deve opportunamente essere bilanciata e supportata da equilibrio, preparazione professionale e morale nonché da onestà d'intenti.

2. L'azione di comando: autorità o autorevolezza?

L'esercizio dell'azione di comando si manifesta mediante l'autorità o l'autorevolezza del Comandante? Non si può fornire una risposta immediata in favore dell'una o dell'altra, ma sembra più opportuno fornire un'argomentazione completa sul punto. L'autorità è quella posizione data dal grado gerarchico e dall'incarico che viene conferito formalmente dall'Istituzione.

Un'azione di comando che sia esclusivamente votata all'esercizio dell'autorità del grado, avrà come effetto verso i militari quello di non suscitare alcuna condivisione verso gli

obiettivi istituzionali, non creare coinvolgimento nella vita del Reparto, né incentivare lo spirito di servizio ed ancor meno l'iniziativa dei militari, quale importante fattore di moltiplicazione delle forze disponibili.

Non vi è dubbio alcuno che l'autorità, in determinate circostanze, sia funzionale a garantire l'efficienza dello strumento militare e degli obiettivi da conseguire; tuttavia i militari devono essere consapevoli della necessità di osservare un determinato ordine, al fine di meglio assolvere un determinato compito. Ciò non significa che il Comandante sia sempre tenuto a dare spiegazioni ai militari in relazione a un ordine impartito, ma, pur tuttavia, l'esercizio dell'azione di comando attraverso l'autorità deve avvenire in modo tale da considerare che chi riceve l'ordine è sì un militare ma soprattutto una persona ed è, pertanto, opportuno che il Comandante si ponga con spirito umano nei suoi confronti.

In posizione contigua e parallela all'autorità si colloca il concetto dell'autorevolezza, valore certamente rintracciabile in quel Comandante che sia in grado di rappresentare un costante punto di riferimento per i suoi uomini, per competenza professionale, esempio, presenza fattiva, disponibilità all'ascolto e alla risoluzione dei problemi.

Sicché l'Ufficiale dell'Arma che incarna questi valori è in grado di indurre

nei propri uomini la condivisione degli obiettivi dell'Istituzione, il coinvolgimento e lo spirito di servizio.

L'autorevolezza, però, costituisce un requisito certamente vincente ma che si realizza attraverso un complesso e articolato processo, caratterizzato dalla costanza degli sforzi nel senso da parte di ciascun Comandante, sforzi che, richiedono l'anteposizione degli interessi dell'Istituzione a quelli privati e di natura familiare, nella misura in cui il comando identifica un servizio a favore della collettività e degli uomini affidati, esigendo che l'Ufficiale si ponga come "faro-guida" sostanziale e non meramente formale.

Bisogna, quindi, assolutamente rifuggire e biasimare il comportamento di chi si serve della propria funzione di comando per conseguire interessi e scopi personali, atteso il dato per cui è pacifico che il servizio debba essere orientato al bene dello Stato e quindi dei cittadini. Per cui ciascun Comandante, affinché possa essere percepito come autorevole, deve innanzitutto sforzarsi in direzione di una sempre più approfondita conoscenza dei propri militari, aumentando costantemente la loro condivisione degli obiettivi istituzionali, in modo che tutti possano sentirsi coinvolti nelle attività di servizio, essere motivati nelle loro funzioni e rendere un servizio più efficiente per il bene collettivo.

Di qui l'ulteriore elemento strutturale dell'azione di comando, costituito dall'esigenza di una maggiore e più sentita sensibilità del Comandante verso la risorsa umana, primaria componente strutturale di un dispositivo complesso quale è, per l'appunto, l'Arma dei Carabinieri.

Non vi è dubbio che la preparazione teorica, basata sulle conoscenze giuridiche e tecnico-professionali, sia indispensabile, ma risultano altrettanto imprescindibili la fermezza, il rigore e la tensione morale, il senso di umanità e la vicinanza al personale. Questi principi costituiscono la spinta motivazionale necessaria per alimentare l'Amore e quindi il naturale attaccamento verso l'Istituzione di appartenenza.

Il Comandante, anche sotto questo aspetto, deve essere un modello di comportamento, da realizzarsi attraverso la convinta e intima accettazione della missione istituzionale e la coerenza dei comportamenti. Egli deve essere in grado di motivare i propri collaboratori, incoraggiarli nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi, così agevolandone la crescita professionale e consentendo loro di concorrere allo sviluppo di ulteriori stimoli motivazionali sia per il reparto sia per lo stesso Comandante.

L'Ufficiale deve avere, in questo senso, anche la capacità di far comprendere al personale, e quindi sapientemente trasmettere, l'importanza degli obiettivi prefissati dall'Istituzione,

valorizzando soprattutto gli aspetti positivi in un'ottica di miglioramento globale. Per queste ragioni, ciascun Comandante deve improntare il proprio agire a canoni di equilibrio, buon senso e sana perseveranza, accompagnando alle parole azioni concrete.

Ciò chiaramente impone una maggiore ponderazione, determinazione e fermezza delle decisioni assunte, decisioni che devono essere costantemente ispirate al principio di equità, onde evitare, tra le altre cose, l'innesco di meccanismi di disaffezione alla professione svolta. In questo si sostanzia, peraltro, l'essenza di quella "cultura del provvedere" da cui discende l'onere morale dell'assunzione consapevole delle proprie responsabilità, le quali si manifestano anche attraverso l'adozione di comportamenti ed azioni eticamente coraggiosi. Infatti, l'abdicare dai propri doveri di "intervento" rispetto a problematiche del proprio personale è chiaro sintomo di un adagiamento a soluzioni certamente più comode, ma sicuramente non funzionali.

Dal valore dell'autorevolezza discende, poi, quale necessario corollario, che ciascun Comandante possa godere di un disinteressato ascendente sul proprio personale, prerogativa, questa, realizzabile solo attraverso la messa in opera di azioni concrete che siano sentitamente indirizzate al miglioramento della condizione di benessere dello stesso personale.

Assumerà, così, particolare rilevanza l'attenzione posta a comportamenti e attività meritevoli di lode compiute dai propri collaboratori, attenzione che potrà condurre anche all'adozione o alla proposizione di provvedimenti premiali per coloro che siano ritenuti maggiormente meritevoli, atteso che una tale considerazione può rappresentare la genesi per il consolidamento della motivazione non solo per chi ha operato ma complessivamente per l'intero reparto.

Ciò porta a ribadire che la motivazione costituisce, senza ombra di dubbio, un fattore fondamentale per stimolare l'iniziativa e, quindi è, un indiscusso moltiplicatore di rendimento operativo.

A quanto detto, poi, si aggiunga l'ulteriore considerazione per cui tutti i fattori qualificanti dell'azione di comando possono trovare effettiva realizzazione solo se si acquista l'intima coscienza dell'opportunità di far costantemente sentire la propria vicinanza alle singole problematiche personali e di reparto, sicché, in questo senso, la dedizione e la partecipazione attiva alla vita del reparto stesso rappresentano fondamentali elementi tesi ad accrescere la fiducia del personale nei confronti del proprio Comandante.

In sostanza, se è vero che l'Arma rappresenta un patrimonio delle

comunità, è altrettanto necessario, allora, che l'azione di comando sia costantemente orientata a conseguire il fine primario della tutela della collettività nazionale.

3. La gestione del personale: una funzione imprescindibile dell'azione di comando

Nell'analizzare i contenuti del concetto di "azione di comando", non si può prescindere dal focalizzare l'attenzione sull'esigenza di individuarne gli aspetti più qualificanti, tra cui assume certamente una veste maggiormente articolata e rilevante quello della gestione del personale.

Trattasi di un compito che, nel qualificare la sostanza del ruolo di ciascun Comandante, si caratterizza per la rilevante complessità. Infatti l'attività di gestione del personale, in particolare in seno a reparti militari, implica necessariamente un cosciente interessamento verso molteplici settori della vita professionale di ciascun collaboratore.

Un buon esercizio del governo del personale presuppone non solo la capacità di esercitare con professionalità l'azione di comando in direzione del fine di assumere decisioni, ma impone altresì un'attenzione privilegiata verso la cura dell'aspetto umano, sia comportamentale sia caratteriale, del proprio personale.

Per svolgere questo difficile compito, il Comandante deve non solo mostrare, ma realmente possedere qualificate e sviluppate capacità morali e di carattere, perché solo in questo modo è possibile incidere in maniera efficace sulla vita professionale e sulla condotta del personale.

Le qualità che a tal fine vengono richieste al Comandante sono varie ed eterogenee, ma costituiscono nient'altro che l'applicazione di quei valori e di quei principi morali che fanno parte del codice etico scelto che orienta la deontologia professionale di ogni Carabiniere.

Di certo, si pretende che chi svolge funzioni di comando, più di ogni altro militare, applichi quotidianamente le regole imposte da questo codice etico in modo incondizionato.

In particolare, il Comandante deve avere come obiettivo imprescindibile la serenità e il buon andamento del proprio reparto, quali fattori idonei ad assicurare il benessere ai fini dell'efficacia dell'attività istituzionale del personale; questo delicato compito necessita ovviamente di una formazione professionale e di un'educazione militare completa, in grado di fornirgli la più pura integrità morale. Solo in questo modo un Comandante può essere in grado di profondere passione nel proprio incarico, di essere equo nei confronti dei collaboratori e di trasmettere loro stimoli motivazionali duraturi.

Oggi più che mai il governo del personale assume un'importanza primaria in un'Istituzione, come l'Arma dei Carabinieri, fatta di uomini dalle personalità ricche di qualità morali e umane, oltre che professionali, ma altrettanto immersi in preoccupazioni di natura familiare, economica e personale. Per cui, rispetto al passato, si avverte ancor di più la necessità di porre attenzione alle problematiche personali dei militari dipendenti, ciò sostanziandosi in una più accurata tutela del benessere psicologico e sociale degli stessi, attraverso il ricorso a leve di comando idonee a valorizzare efficacemente la componente umana quale indiscussa risorsa vincente. Sicché una buona gestione del personale deve costituire per un Comandante un imperativo morale, in quanto essenzialmente idoneo a garantire un apprezzabile funzionamento del reparto e il conseguimento di un ottimo livello di interazione, di collaborazione e di spirito di Corpo.

Alcuni fondamentali ingredienti per un'ideale gestione dei collaboratori sono sicuramente il buon senso, l'ammaestramento e l'esempio: d'altra parte, non sarebbe possibile immaginare un'azione di comando non orientata assiduamente dal buon senso, non volta al continuo indottrinamento del personale sugli elevati compiti affidati all'Arma dei Carabinieri, ovvero ritenere che l'azione di comando possa prescindere da una sua componente essenziale qual è l'esempio.

Il governo del personale comporta indubbiamente una gravosa responsabilità per il Comandante, giacché dalla buona riuscita di questa missione dipendono il conseguimento degli obiettivi istituzionali, il clima e l'andamento di un reparto e il bilancio complessivo dell'operato del Comandante stesso.

È evidente che, rispetto a tutte le altre attività costituenti l'azione di comando, quella che riguarda il personale è la più complessa ed impegnativa ed è il compito più difficile da svolgere, ma, anche per queste ragioni, oggi più che mai deve essere considerata essenziale, deve essere collocata al primo posto delle priorità di comando e non deve assolutamente essere trascurata o tralasciata. È necessario, quindi, che ogni Comandante acquisisca, già durante il suo percorso formativo, piena coscienza di questa sua considerevole funzione e del fatto che essa non può essere delegata ad alcuno. Soltanto se si acquista consapevolezza di questa necessità, si può aspirare ad essere veramente un buon Comandante, si può vantare la piena aderenza ai principi fondanti dell'Arma dei Carabinieri e si può sperare di poter efficacemente contribuire al conseguimento della missione istituzionale, ponendo sempre al centro, come protagonista, l'essere umano.

4. Gli effetti dell'etica della responsabilità sull'efficienza operativa

L'etica della responsabilità assume un importante ruolo anche sul piano dell'efficienza operativa, in quanto non soltanto fornisce ai militari un indirizzo morale quale strada maestra da seguire in ogni momento della vita, sia esso di benessere o di difficoltà, bensì influisce in misura sostanziale anche sul rendimento complessivo di ogni reparto.

In quest'ottica un ruolo fondamentale è svolto ancora una volta dal Comandante, cui compete l'onere morale e professionale di trasmettere ai propri Carabinieri quei principi e quei valori che contraddistinguono la nostra Istituzione. Di qui la possibilità di incidere in maniera efficace e diretta sulla motivazione e sul coinvolgimento di ciascun militare nell'adempimento dei doveri istituzionali. È evidente, infatti, come la motivazione, letta in funzione della necessaria ed imprescindibile esigenza di migliorare l'efficienza operativa, rappresenti una delle leve essenziali su cui poggia l'iniziativa, in quanto la condivisione comune e sentita degli obiettivi cui l'Istituzione aspira, rendono ciascun militare maggiormente responsabile e intimamente convinto dell'importanza del proprio contributo, garantendo una cosciente e attiva partecipazione di tutti al bene comune e al miglior funzionamento dell'Amministrazione.

Punto essenziale di tale partecipazione deve, poi, essere quello di porsi con atteggiamento costruttivo di fronte a situazioni di difficoltà e di disagio dei singoli appartenenti all'Istituzione, atteggiamento, questo, in grado di promuovere un circolo virtuoso che sia scevro da comportamenti destabilizzanti e disgreganti tali da generare sentimenti di sfiducia e di minor attaccamento all'Istituzione.

Occorre quindi indirizzare gli sforzi alla realizzazione di un clima di collaborazione fattivo e positivo, idoneo a creare un clima di leale condivisione, libera da forme di obbedienza passiva.

Ciò vuol dire che solo l'autonoma convinzione di ogni militare circa l'importanza del proprio ruolo all'interno di un'Istituzione che vive delle spinte motivazionali interne, unita alla consapevolezza di rappresentare comunque un fondamentale - anche se piccolo - ingranaggio di uno stesso sistema, può veramente costituire l'innescò per un'adesione cosciente e propositiva ai doveri d'istituto e pertanto costantemente rivolta al raggiungimento di risultati migliori. Ecco allora come, naturalmente, venga a ricondursi alla responsabilità di ogni Comandante il dovere di far percepire a tutte le pedine della propria "scacchiera" l'essenzialità e l'importanza della funzione che ciascuna di esse

riveste, cercando di fornire stimoli per una partecipazione sempre più attiva e condivisa alla vita del reparto, anche allo scopo di ingenerare negli animi una consapevole visione comune dei fini istituzionali.

Di qui l'idea in base alla quale ogni Carabiniere sia messo nelle condizioni di poter e saper ricoprire in ogni momento qualsiasi incarico, non solo perché incidentalmente e potenzialmente richiesto nel corso della propria vita professionale, ma anche perché tale caratteristica è comunque da ritenersi sintomatica di una fungibilità professionale che di fatto rende la nostra Istituzione positivamente diversa dalle altre Amministrazioni pubbliche.

Il Comandante che trasmetta efficacemente gli obiettivi che l'Amministrazione deve perseguire e rappresenti una guida morale per il proprio reparto senza dubbio otterrà maggiori risultati dai propri dipendenti rispetto a colui che, invece, trascuri questi aspetti e non rappresenti un punto di riferimento etico per i suoi collaboratori.

In lui i suoi uomini dovranno vedere un esempio da seguire, obiettivo, questo, raggiungibile solo attraverso la messa in atto, in ogni circostanza di luogo e di tempo, di comportamenti coerenti ai principi propri dell'essenza militare e ai doveri assunti all'atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica.

L'esempio infatti non rappresenta, sterilmente, un mezzo attraverso cui raggiungere un miglior risultato operativo nell'immediato, ma, indipendentemente da questo, si pone come il naturale "cemento interiore" sul quale costruire la solidità morale dei singoli militari.

Nel perseguire gli obiettivi che l'Amministrazione si pone, è, infine, fondamentale per ogni Comandante ispirare la propria azione di comando a sentimenti di umanità e vicinanza al proprio personale, badando di aver cura sia dei limiti professionali e umani sia delle capacità e delle potenzialità dei propri collaboratori. Ciò sarà reso possibile esclusivamente attraverso un'adeguata ed approfondita conoscenza del proprio personale, unico strumento che consente di esaltare le doti professionali di ciascuno e di provvedere a un impiego il più efficiente possibile delle seppur limitate risorse umane a disposizione, "destinando l'uomo adatto al posto adatto", conformemente a quanto già saggiamente indicato dal Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri⁽¹⁾.

5. Conclusioni

Le osservazioni svolte sin qui, nel trattare tematiche indubbiamente ritenute pilastri dell'etica della

responsabilità, impongono la necessità di elaborare, come ultimo tassello dell'analisi effettuata, un'interpretazione eticamente orientata della circolare n. 1280/35-1-1987 del 22 aprile 2013 a firma del Signor Comandante Generale, Gen. C.A. Leonardo Gallitelli, ad oggetto "capacità di ascolto e senso di responsabilità nei rapporti interpersonali e nell'azione di comando". Tale circolare, infatti, assume un'importanza storica di pregnante rilevanza, sia per il momento temporale all'interno del quale essa si inserisce, sia per la profondità degli argomenti trattati.

La volontà di evidenziare come sia indefettibile il nesso tra efficienza operativa e motivazione, comporta infatti un'attenta riflessione circa le modalità mediante le quali ravvivare e rafforzare, quotidianamente, l'indispensabile motivazione che deve sostenere ogni Carabiniere.

Si tratta di un'esigenza che, oggi più che mai, viene avvertita come necessaria e fondamentale a tutti i livelli, coinvolgendo direttamente il complesso dei doveri etici e professionali riconosciuti in capo a coloro i quali svolgono funzioni di comando, e che non può certamente prescindere dalla consapevolezza dell'importanza che assume la serenità d'animo nel sostenere e alimentare la struttura morale di ciascun Carabiniere.

(1) - n. 386 R.G.A.

In questo senso assurgono a ruolo di capisaldi etici del comportamento di ogni Carabiniere un'educazione e una formazione militare che sia, sin dai primi momenti, improntata al credo incondizionato nei valori e negli ideali di Amor di Patria, di Spirito di servizio e di Sacrificio.

Spirito di Servizio che trova espressione anche nell'imperativo dovere di esprimere costantemente la propria umana vicinanza a quei Carabiniere, di qualsiasi grado o funzione, che versano in condizioni di disagio personale, familiare e professionale, tenuto conto che l'“*humanitas*” costituisce un valore che non può non appartenere a chi è chiamato per scelta personale a donarsi con animo e corpo al prossimo. Di qui l'esigenza di maturare un autonomo e cosciente diniego di comportamenti intrinsecamente volti a un colpevole non agire, che si pone quale fattore generativo di situazioni di malessere perseverante e assolutamente antagonista rispetto alle esigenze di condivisione partecipata degli obiettivi istituzionali da parte di ciascun militare. Ciò significa che un assioma irrinunciabile della complessiva responsabilità di ogni Comandante è quello di proporsi al proprio personale con sincera predisposizione all'ascolto attivo, da intendersi come capacità di far percepire quella vicinanza e quella

compartecipazione senza riserve che derivano dal sentimento condiviso di appartenere a una grande Istituzione, qual è l'Arma dei Carabiniere, da sempre intesa come una “famiglia”, che assicura una protezione coinvolgendo migliaia di famiglie che supportano quotidianamente l'operato di ogni Carabiniere.

Ecco allora come la tradizionale capacità di ascolto nelle relazioni intercorrenti con le diverse comunità territoriali al cui servizio l'Arma è preposta, non può non tradursi in sentimento di Amicizia soprattutto nei confronti dei propri dipendenti o commilitoni, se è vero, come è vero, che il primo e indefettibile dovere di ciascun Comandante è quello di non consentire che anche solamente uno dei suoi Carabiniere possa mai avere la percezione di sentirsi solo, o non sentirsi pienamente parte di un'Istituzione che, da secoli, vive della fiducia riposta dalla cittadinanza.

Ten. Marcello Pezzi

Ten. Gerardo De Siena

Ten. Giancarmine Carusone

Ten. Luca Geminale

Ten. Stefano Borghetto

Ten. Pasqualino Trotta

Ten. Giulio Pisani

Ten. Alessandro Riglietti

Ten. Gabriele Lombardo

Ten. Giovanni Rubino

SICUREZZA ON LINE

A seguito del crescente progresso tecnologico-telematico, della massiccia digitalizzazione dei dati (specie sensibili o coperti da segreto), dell'implementazione di processi relazionali e inferenziali sugli *open data*, del progressivo ricorso al *cloud computing*, dell'ampliamento del numero e della tipologia dei dispositivi, specie quelli mobili, che "trattano" o "trasferiscono" dati digitali, nonché della rapidità, a volte superficialità, con la quale le attività di immagazzinamento/trattazione/trasmisione dei dati vengono affrontate, la sicurezza informatica assume carattere di estrema attualità nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche, degli Stati e degli Organismi internazionali, sia sotto un profilo propriamente statico (conoscenze da cui si intende escludere soggetti terzi), sia sotto un profilo dinamico (conoscenze che si intende trasferire a terzi determinati, escludendone chiunque altro), sia sotto il profilo della garanzia che deve assistere ogni operazione di "trattamento" o di "trasferimento" dei dati (autenticazione corretta del soggetto legittimato a effettuare "il trattamento"; protezione del dato "trattato" o "trasmesso" da ogni forma di alterazione/dispersione; protezione del processo informatico/telematico attraverso il quale il dato digitale è "trattato" e/o

"trasferito"; verifica del destinatario legittimato alla ricezione del dato).

Non solo la digitalizzazione della vita produttiva, in tutti i suoi aspetti, ma la stessa evoluzione verso l'*e-government* impongono un'attenta protezione dei dati di aziende, enti pubblici e cittadini.

Gli obiettivi non sono solo ignari e poco preparati utenti, ma soprattutto grandi organizzazioni e compagnie, cui sottrarre ingenti capitali o trafugare informazioni sensibili o segrete.

Basti pensare alle transazioni commerciali *on line*; all'immagazzinamento dei dati digitali archiviati da soggetti pubblici (risultato di attività di polizia, militari, di *intelligence*, diplomatiche, di Organismi Istituzionali Nazionali e Internazionali), o da soggetti privati (es. studi legali/commerciali, multinazionali, istituzioni bancarie e finanziarie).

Come dimostrano gli stessi fatti di cronaca sono aumentati gli attacchi da parte degli *hacktivist*; sono cresciute le attività di *cyber* spionaggio, finalizzate al furto di informazioni *top secret*, segreti commerciali e risorse tecniche; sono sempre più minacciose le tecniche di accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, le frodi telematiche, le truffe *on line*, specie in danno di istituti bancari e finanziari, realizzate da delinquenti telematici, spesso organizzati in forma associativa.

“Una media di 116 azioni maligne giornaliera: questo il dato preoccupante che emerge dall’*Internet Security Threat Report 2013*, redatto da *Symantec* sulla base delle informazioni raccolte da oltre 69 milioni di casi in 157 differenti Paesi”⁽¹⁾.

L’Italia si trova ai primi posti nella poco rassicurante classifica delle nazioni con la maggiore attività malevola in rete (nel 2013 è settima, nel 2012 era nona), mentre Roma si conferma la prima città europea per numero di computer infettati, ed è quarta a livello mondiale.

Si parla molto degli attacchi a grandi organizzazioni da parte di “hacker-attivisti” che operano, per quel che è dato conoscere, senza scopo di lucro.

Le tradizionali forme di protesta degli *hacktivist* si sono trasformate nei loro equivalenti telematici:

- lo sciopero e il corteo si sono trasformati nel *netstrike*;
- l’occupazione di edifici abbandonati, nel *cybersquatting*;
- il volantaggio, nell’invio massivo di *e-mail* di condivisione e protesta;
- le petizioni cartacee sono state trasposte *on line*;
- i tazebao sono diventati *blog*;

(1) - *Cyber crimine in continuo aumento nel mondo. L’Italia terza in Europa*, a cura di *RUSCONI*, su: <http://www.ilsolo24ore.com/art/tecnologie/2013-04-19/cyber-crimine-continuo-aumento104609.shtml?uuiid=AbwRuaoH>.

- le scritte sui muri e i graffiti sono stati sostituiti dal *defacing* temporaneo di siti *web*.

Ma il *cybercrime* non è solo il “tango down” degli *hacktivist*⁽²⁾.

L’attenzione mediatica su questi eventi, pur socialmente rilevanti, ha distratto l’opinione pubblica dai gravissimi pericoli creati dalla *cybercriminalità* organizzata o strutturata per lavorare su commissione, al fine di lucrare capitali sempre più ingenti.

Nel panorama del *cybercrime* non ci sono solo gli attivisti o gli *Script kiddie*⁽³⁾, ormai si è diffuso il *CaaS*: il *Cybercrime as a Service*⁽⁴⁾: organizzazioni criminali internazionali pronte a offrire servizi informatici illegali per rubare progetti, database, bloccare siti *web*, sottrarre soldi, con veri e propri listini online per i diversi servizi offerti.

Anche se passati in sordina sui media, numerosi sono gli attacchi portati a segno per sottrarre *password* bancarie, con danni enormi per gli istituti di credito: nel 2012, e in crescita nel 2013,

(2) - Nel linguaggio militare, che viene parafrasato dagli *hacktivist*, con tale espressione si indica la caduta di un obiettivo a seguito di un attacco informatico.

(3) - *Script kiddie* è un termine dispregiativo utilizzato per indicare quegli individui che utilizzano istruzioni, codici e programmi ideati da altri, al massimo con leggere modifiche, per cercare in modo casuale vulnerabilità specifiche e sfruttare queste debolezze. Lo *script kiddie* (letteralmente ragazzino da *script*) non ha le capacità tecniche di un *cracker* esperto, ma può essere ugualmente pericoloso allorché attacchi sistemi configurati e gestiti non correttamente.

(4) - <http://resources.infosecinstitute.com/cybercrime-as-a-service/>

le Botnet hanno causato, su scala mondiale, perdite dell'ordine di svariate migliaia di milioni di dollari⁽⁵⁾.

È imbarazzante ammettere che la scarsissima capacità di coscienza dell'opinione pubblica, e dei media preposti a curarne l'informazione, percepisce come grave e allarmante (meritevole di una pagina di approfondimento su quotidiani nazionali) l'attacco al *blog* di un politico, oppure, l'accesso al registro di classe elettronico di un istituto di formazione, mentre non si interessa degli attacchi che, sfruttando i comportamenti spesso superficiali degli utenti, e creando falle nella sicurezza di primarie istituzioni finanziarie e bancarie, procurano bottini milionari.

Esistono ancora distinzioni tra i diversi gruppi industriali in ragione del loro *core business*, tra gli individui in ragione della loro esposizione sociale, dell'orientamento sessuale, politico-ideologico, dell'età, del livello culturale, ma le differenze stanno diminuendo: tutti sono bersagli, per il solo fatto di essere connessi in rete.

(5) - Una *Botnet* è una rete formata da dispositivi informatici infettati da un *malware* e collegati ad *Internet*. A causa di falle nella sicurezza o per mancanza di attenzione da parte dell'utente e dell'amministratore di sistema, i dispositivi vengono infettati da *virus* informatici o *trojan* i quali consentono al *botmaster* di controllare il sistema da remoto.

Il *botmaster* può compiere operazioni illecite, in taluni casi agendo persino su commissione di organizzazioni criminali. I dispositivi che compongono la *Botnet* sono chiamati *Bot* (da *roBOT*) o *zombie*.

I pericoli sono in larga parte moltiplicati dall'uso dei *social network* come *Facebook* e *Twitter*: gli attacchi veicolati attraverso i *social* sono cresciuti a livello esponenziale, proprio avvalendosi della possibilità di estendere il contagio ai "contatti" dei profili virtuali (c.d. *friends or followers*).

Spesso non viene sviluppato un attacco diretto verso il bersaglio (es. istituto di credito): questo viene colpito attraverso un soggetto terzo, cavallo di troia per realizzare una truffa ai danni del soggetto bersaglio.

Le protezioni tradizionali (*antivirus*, *firewall*) non sono più sufficienti per bloccare le minacce, queste sono sempre più sofisticate e sfuggono alla maggior parte dei sistemi di controllo.

Nessuna piattaforma è immune dalle minacce informatiche.

Se in passato gli attacchi informatici riguardavano principalmente i prodotti Microsoft, in ragione della loro ampia diffusione, oggi tali minacce interessano, con frequenza crescente e alti tassi di successo, anche piattaforme meno diffuse, ma in forte espansione, come: *Mac OS X*, *iOs*, *Android* e *Blackberry*.

Molto diffusa è l'elaborazione di malware multiplatforma, oppure in grado di infettare il pc delle vittime dopo averne infettato lo *smartphone*, o viceversa.

A ciò si aggiunga che la scoperta di vulnerabilità in applicativi o in sistemi operativi viene veicolata *on line* su scala mondiale in tempi rapidissimi; il suo acquisto, inoltre, costituisce spesso un piccolo investimento per sviluppare attività illecite e capitalizzare ingenti somme, muovendo l'attacco da "luoghi sicuri" senza giurisdizione.

Il rapido sviluppo di una reazione e la sua diffusione, invece, sono più lente e nel tempo rappresentano una voce di costo significativa per chi necessita di un'adeguata protezione.

È evidente un difetto di consapevolezza sociale del problema, l'inerzia colposa delle istituzioni, la mancanza di investimenti, il difetto generalizzato di una visione prospettica⁽⁶⁾.

Si assiste alla condivisione di una quantità troppo elevata di dati e "dettagli" personali (non solo attraverso i *social network*), recuperabili con estrema semplicità, ma anche attraverso i motori di ricerca (basti pensare alla superficialità con la quale vengono trattate informazioni considerate erroneamente "open data"), che possono essere utilizzati per portare a

termine attività illecite in ambienti virtuali e reali.

Gli europei vivono molti aspetti della propria vita professionale, personale e sociale utilizzando i dispositivi mobili: la navigazione nel *web*, il *download* di applicazioni, gli acquisti, i pagamenti.

Se il 34% degli europei (uno su tre) - il 37% degli italiani - non potrebbe mai rinunciare al proprio *smartphone* o *tablet*, considerata la natura dei dati accessibili dai dispositivi mobili personali, sarebbe auspicabile che gli utenti prendessero precauzioni per proteggere queste informazioni.

Il 36% degli utenti italiani, invece, ha ammesso di non utilizzare alcuna *password* per proteggere le proprie informazioni, il 41% ha dichiarato di scaricare applicazioni da fonti non sempre attendibili, il 76% utilizza reti Wi-Fi gratuite o non protette, anche per controllare le *mail* personali, fare *shopping online*, consultare i servizi bancari⁽⁷⁾.

In tale sconcertante quadro proliferano gli incidenti informatici, alcuni dei quali dovuti alla eccessiva superficialità, altri alla complessità tecnica della gestione dei sistemi informatici e dei dati digitali custoditi, trattati, trasmessi.

(6) - In maniera approfondita ed autorevole: "Rapporto Clusit 2013 sulla sicurezza ICT in Italia", Cardì Editore, 2013. Il rapporto annuale offre:
- una panoramica sugli eventi di *cyber-crime* e sugli incidenti informatici più significativi per l'anno 2013;
- un contributo della Polizia Postale e delle Comunicazioni sugli episodi criminali;
- le tendenze nel mercato italiano dell'*ict Security*;
- approfondimenti su temi di estrema attualità (es. la sicurezza nel mobile, nei *social network*, nel *cloud*, nell'*e-commerce*).

(7)- http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2013/04/29/news/smartphone_e_tablet_sem_pre_connessi_obiettivo_del_cybercrime_contro_aziende-57670731/

Lo stesso documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS), pur vissuto come una mera imposizione burocratica, ha costituito un primo, pur tardivo, stimolo per elaborare *policy* di sicurezza, idonee a soddisfare una serie di bisogni:

- analisi dei rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati e ad accessi non consentiti;

- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

- adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari;

- previsione di procedure per un'ideale custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

- previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e

disciplina delle modalità di accesso, finalizzata all'identificazione degli incaricati;

- formazione ed informazione degli incaricati/responsabili.

Successivamente all'eliminazione di tale obbligo, ci si è resi conto che non si può prescindere dalla predisposizione di un documento che, in qualche modo, richiamando nella logica e nella struttura il DPS⁽⁸⁾, pianifichi l'assunzione di opportune misure organizzative in tema di sicurezza dei dati.

È necessario sviluppare una significativa attività di prevenzione, promuovendo un uso responsabile, maturo e prudente delle tecnologie, per prevenire l'azione di: *hackers*, *virus*, impiegati che si vogliono vendicare di qualche torto, e dell'inevitabile errore umano.

Se gli attacchi telematici sono continui e in costante aumento (tra i più comuni:

- attacchi per scoprire l'architettura di rete;

- attacchi per impossessarsi delle *password*; attacchi di tipo *Denial of Service -DoS-* e *Distributed Denial of*

(8) - Con il decreto-Legge "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" del 3 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012), in attesa della piena adozione del nuovo regolamento europeo, valido per tutta l'Unione Europea, sono stati modificati l'art. 34 e l'Allegato B del Decreto. Legislativo. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali: in particolare risulta eliminato l'obbligo di predisporre e aggiornare annualmente il DPS.

Service -DDoS⁽⁹⁾;

- *spam*;
- l'intercettazione dei dati;
- il *social engineering*), le attività

di *risk assessment*, *risk management* e *crisis management* in ambito IT devono essere implementate per garantire la sicurezza delle informazioni custodite e trattate.

La sicurezza dei dati esprime il bisogno di proteggere quattro aspetti chiave: la disponibilità, l'integrità, l'autenticità, la riservatezza delle informazioni oggetto di trattamento. Durante i processi di valutazione e gestione, i rischi vengono identificati e valutati. La stima dei rischi è un'attività durante la quale vengono prese

decisioni sui rischi ritenuti accettabili, sugli scenari possibili, sulle *best practices* da rispettare al fine di evitare l'assunzione di rischi ulteriori e/o maggiori, elaborando un piano e standardizzando le procedure per il trattamento sicuro dei dati.

Attraverso la stima dei rischi, la valutazione delle risorse e il calcolo costi-benefici, viene optato (non potendo eventualmente essere escluso) un livello accettabile di rischio, e di conseguenza viene assunta una specifica strategia di gestione del rischio accettato. Questa stima ha differenti effetti sui rischi: la riduzione, la rimozione e la ridefinizione degli stessi, nell'ottica di un costante e continuo tentativo di migliorare il livello di sicurezza ottenuto.

Operata una corretta gestione del rischio, funzionale a evitare e/o attenuare il verificarsi di criticità nell'attività trattamentale, occorre sviluppare regole di gestione della criticità quando questa si verifica, rilevando con estrema rapidità i segni di una criticità; minimizzando la sorpresa e l'impasse che una criticità provoca; elaborando un piano di continuità; individuando i centri di decisione deputati alla gestione della crisi; standardizzando adeguate procedure di recupero; salvaguardando le funzioni critiche e i processi necessari per mantenere l'organizzazione in esecuzione anche in situazioni di emergenza.

(9) - Nella sicurezza informatica DoS, scritto con la maiuscola al primo e terzo posto, è la sigla di "*denial of service*", letteralmente, negazione del servizio. Si tratta di un malfunzionamento dovuto ad un attacco informatico (più raramente, un evento accidentale) attraverso il quale si impedisce agli utenti della rete l'accesso ai siti web vittime dell'attacco.

Una variante di tale approccio è il DDoS (*Distributed Denial of Service*), caratterizzata dal medesimo funzionamento, ma realizzata utilizzando numerose macchine attaccanti, che costituiscono una *Botnet*, a disposizione dell'attaccante. L'attaccante, non esponendosi direttamente, in quanto per le forze dell'ordine sarebbe relativamente semplice risalire ai *computer* utilizzati per l'attacco, sviluppa l'attacco attraverso un numero sufficiente di *computer*, infettati precedentemente, che vengono chiamati *zombie*. Quando il numero di *zombie* è ritenuto adeguato, o quando viene a verificarsi una data condizione, i *computer* infettati si attivano e sommano il *server* bersaglio di richieste di connessione. Con la banda larga il fenomeno dei DDoS sta assumendo proporzioni preoccupanti. Il flusso enorme di richieste generato provoca nel sistema una tale "inondazione" di traffico che rende il *server* inadeguato alla gestione delle abituali funzioni *on-line*.

Superata la crisi, il patrimonio conoscitivo acquisito risulta funzionale per elaborare nuovi modelli di gestione del rischio.

Inoltre, occorre sensibilizzare i comportamenti superficiali di tutti quegli utenti che (non sempre i più giovani), sempre muniti dei migliori smartphone, ma a digiuno delle minime regole di cautela, cliccando un link sospetto, creano le prime condizioni per favorire l'attacco.

Una visione pratica e cosciente delle problematiche in gioco impone di considerare la sicurezza informatica come un processo continuo di analisi/pianificazione/sviluppo/test, svincolato da obblighi formali, attuato, controllato, riesaminato e cambiato quando non risulta soddisfacente.

Le tecnologie, in costante

evoluzione, offrono svariati strumenti *software* e *hardware* di prevenzione degli attacchi (pacchetti *antivirus*, *firewall*, sistemi IDS -*Intrusion Detection System*-, *policy sulle password*, *crittografia*): tali dispositivi, coadiuvati da opportune analisi e da adeguate *policy*, nonché da un'adeguata formazione dell'utenza, sono in grado di ridurre significativamente, sia in termini numerici, sia in termini di gravità, i rischi e gli effetti di un attacco.

In via residuale, lo strumento penale (norma/autorità giudiziaria/organi investigativi) consente di reprimere le condotte illecite denunciate e accertate.

Dott. Vincenzo di Lembo

*Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato
Dirigente del Reparto prevenzione crimine
"Emilia Romagna Orientale"*



LIBRI

Paola Mastrocola

Una barca nel bosco

Guanda Editore
2014, pagg. 264,
euro 15,00

L'autrice racconta la storia di un ragazzo (Gaspare), proveniente da una modesta famiglia di una piccola isola del sud, il cui talento per lo studio viene scoperto da una insegnante della scuola media inferiore. La docente convince i genitori a far proseguire gli studi superiori altrove. Così la madre si trasferisce con Gaspare a Torino dove gode dell'appoggio della sorella, emigrata a sua volta e rimasta vedova. Con notevoli sacrifici il ragazzo frequenta un liceo del capoluogo piemontese dove però si scontra con due crude realtà: quella

degli insegnanti, tanto impegnati in enunciazioni di principio quali l'accoglienza, l'inserimento, la socializzazione, l'integrazione; quella dei compagni di scuola che lo emarginano perché non calza le scarpe firmate, non indossa i capi di abbigliamento giusti, non conosce il linguaggio del branco e riporta ottime valutazioni in latino, la materia che lo appassiona. Si trova, in sostanza, come un pesce fuori dall'acqua, come una barca in un bosco (!). Con tanti sacrifici della madre e della zia riesce a risalire quella china e, in un mondo alla rovescia, impara a parlare come i compagni, passa loro le copie delle versioni di latino, si uniforma a loro nel modo di vestire, ma resta in lui la profonda delusione della scuola, rispetto alle aspettative determinate anche dai racconti del padre e dalla conoscenza dell'insegnante che aveva scoperto il suo talento. Approda all'uni-

versità e la delusione continua...

L'autrice pone in evidenza le criticità della scuola e della società di oggi, ma, nel caso specifico lascia aperta la porta della speranza e proprio quando tutto sembrerebbe perduto, racconta di un regalo al genio di Gaspare: da un piccolo pioppo, comprato quando ancora era giovane liceale e si preparava a ospitare una coetanea francese per un soggiorno-scambio, nasce un nuovo, imprevedibile universo che gli cambierà la vita. Riscatto inaspettato e imprevedibile sui piani etico ed estetico nei confronti di una società che riconosce solo i gregari e di un sistema scolastico che si rivela inadeguato a sviluppare un talento...

Lettura scorrevole, racconto triste e reale dove la speranza supera tutto, riservando ai valori il posto fondamentale.

Magg. CC Giovanni
Fàngani Nicastro



RIVISTE

Informazioni della Difesa

Il numero 3/2013 presenta, in apertura, il testo dell'audizione informativa presso le Commissioni congiunte Difesa di Camera e Senato "Linee programmatiche del Capo di Stato Maggiore della Difesa" (22 maggio 2013), gli articoli di Gianluca LUCHENA "La Cyber Dimension", Ada FICHERA "Bye bye Big-E", Stefania Elena CARNEMOLLA "Centoquarant'anni in nome di Cavour", Gianluca SARDELLONE "L'ingresso della Croazia nella NATO. Origini e significato", Giuliano DA FRÈ "Il Giappone riprende la corsa al riarmo", Andrea PASCALI "Guerre civili e Diritto Internazionale".

Rivista Militare

Del n. 2/2013, aprile-maggio-giugno, segnaliamo, in apertura, la pubblicazione del messaggio del Ministro della Difesa, Sen. Mario Mauro, e l'Ordine del Giorno del Capo di SME,

Gen.C.A. Claudio Graziano, per il 152° Anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, a seguire il messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Capo di SMD, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, in occasione dell'Anniversario della Repubblica, dell'articolo di Daniele CELLAMMARE "Kazakistan, il Paese dei Cosacchi", Antonio CIABATTINI LEONARDI "L'Iran: tra sanzioni e deterrenza", Francesco TOSATO "Unione Europea e Forze Armate comuni: sviluppi e prospettive future", Filippo Maria BONCI "La crisi del Mali", Roberto MASI "La Formazione Avanzata", Antonino INTELISANO "Rinnovamento etico e cultura della legalità", Mario Nicola GRECO "Security Force Assistance", Generoso MELE e Pasquale SILVESTRO "Nuove crisi nuove strutture", Francesca CANNATARO "Noi il Primo Bersagliero", Federica SAINI FASANOTTI "Prodromi di Counterinsurgency", Francesco PATRONE "L'Organizzazione antinfortunistica nell'ambito dell'Esercito Italiano".

Rivista Marittima

Del numero di aprile 2013 segnaliamo la pubblicazione dell'intervista, a cura di Patrizio RAPALINO, al Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Filippo Maria Foffi, su "L'evoluzione del ruolo della portaerei italiana", Gualtiero MATTESI "La pirateria somala", Enrico CERNUSCHI "Verso una nuova legge navale?", Pietro BATAACCHI "La Marina e il ruolo regionale del Sud Africa", Michele COSENTINO "Costruzioni e sistemi navali", Riccardo INTINI "OMFTS (Operational maneuver from the sea)", Giuseppe LERTORA "Le Forze Speciali americane", Pasquale TRIPODI "La resilienza energetica", Ciro PAOLETTI "L'aviazione navale compie 100 anni".

Nel numero di maggio 2013 sono stati pubblicati gli articoli di Paolo FRAGIACOMO "Espansione della cantieristica italiana", Massimo IACOPI "Perché Bashar resiste", Giuseppe GAGLIANO "Aspetti della guerra afghana", Pietro BATAACCHI "La difesa anti-

balistica imbarcata in Europa”, Michele COSENTINO “I sistemi missilistici per la difesa di punto”, Gennaro FALCONE “Marinallas: prospettive future e opportunità”, Massimo VOLTA “Leadership e motivazione”.

Nel numero di giugno 2013 sono stati stampati, in apertura, il testo dell’audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina, Amm.Sq. Giuseppe De Giorgi, avanti le Commissioni riunite Difesa di Camera e Senato su “La Marina militare oggi” (Roma, 19.6.2013), gli articoli di Alessandro CORNELI “Cipro: un segnale per l’Europa”, Alessio PATALANO “Pioggia di primavera o preludio di tempesta?”, Maurizio BETTINI “L’applicazione di una strategia marittima per uscire dalla crisi”, Massimo IACOPI “Turchia, il Kemalismo è al capolinea”, Giuseppe LERTORA “Il riscatto curdo”.

Rivista Aeronautica

Nel n. 3/2013 sono stati pubblicati gli articoli di Luca RICCI “La lucida follia

della Centuria Alata”, Alex MARCHESIN “Frisian Flag 2013”, Mauro FINATI “DACT 2013”, Remo GUIDI e Giovanni COLLA “The Smokey Bandits”, Antonio D’ORIA “Non solo velivoli”, Mario RENNA “C’era una volta un target”, Emanuele SALVATI “Star-Vega 2013”, Stefano COSCI “Reparto Mobile di Comando e Controllo”, Serafino DURANTE “Un altro volo per Mali”, Stefano COSCI “Viterbo, Accademia dei Marescialli” e “36° Stormo”, Alessandro CORNACCHINI “Salon du Bourget 2013”, Serafino DURANTE e Luca RICCI “O Museu Aeroespacial”, Flaviano PALAZZI “Con valore verso le stelle”.

Rivista della Guardia di Finanza

Del n. 2, marzo-aprile 2013, segnaliamo la pubblicazione degli articoli di Ivo CARACCIOLI “Esterovestizione e interposizione fittizia, treaty shopping e anti-abuso internazionale: profili penali”, Sergio RICCI “Il Trust con la qualifica di Onlus”, Daniele GERVASIO “Il controllo legale dei conti e

l’equilibrio degli interessi nel bilancio dell’impresa”, Antonio N. QUINTAVALLE CECERE e Francesco DI SABATO “L’abuso del diritto in rapporto all’evasione ed all’elusione fiscale: recenti orientamenti giurisprudenziali”, Paolo CONSIGLIO “Gli studi di settore: evoluzione normativa e prospettive future”, Alberto REDA “La pirateria digitale”, Crescenzo SCIARAFFA e Bruno SALSANO “Il contributo unificato nei ricorsi ai TAR, al Consiglio di Stato ed al Presidente della Repubblica”, Francesco COCCOPALMERIO “L’ontologia del diritto nel pensiero di Benedetto XVI”, Luciano BERARDUCCI “La Banda Dati Nazionale dei contratti pubblici”.

Rivista di Polizia - Rassegna di dottrina tecnica e legislazione

Nel fascicolo I-II, gennaio-febbraio 2013, sono stati pubblicati gli articoli di Corrado FATUZZO “La sicurezza urbana: il ruolo delle forze di polizia di Stato ed il coordinamento con le polizie locali”, Antonio FUSCO “La ricerca delle persone scomparse”, Giovanni MIGLIORELLI “Le

misure di prevenzione personali applicate dall'Autorità giudiziaria ed il relativo procedimento nel nuovo codice antimafia", Fabrizio PERNA "Riflessioni critiche in materia di acquisizione della corrispondenza dei detenuti", Davide PARLATO "Questioni controverse sui divieti di caccia di passeriformi".

Del fascicolo III, marzo 2013, segnaliamo gli articoli di Alessandra COVIELLO "La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali nel Codice Antimafia", Massimiliano PIGATO "Considerazioni sulla variabile organizzativa dell'impegno professionale dei dirigenti delle Forze di Polizia", Luigi LIGUORI "Problematiche concernenti l'espatrio dei minori degli anni 14".

Nel fascicolo IV, aprile

2013, sono stati pubblicati gli articoli di Stefano DI PINTO "Gli effetti delle misure personali e patrimoniali di prevenzione del Codice Antimafia", Pier Francesco IOVINO

"L'impatto dell'abrogazione del Catalogo nazionale delle armi sui procedimenti penali in materia di armi", Dante PANATTA "Riflessioni sull'allontanamento degli appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione europea, con riferimento al contrasto della prostituzione in strada", Paolo

TERRACCIANO "Un evidente caso di displacement".

Nel fascicolo V, maggio 2013, sono stati pubblicati gli articoli di Stefano GAMBACURTA "Le disposizioni del Codice delle leggi antimafia sulle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata", Arturo

IANNUZZI "Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali", Pier Francesco IOVINO "Il commercio dell'oro e il fenomeno dei Compro oro".

GNOSIS - Rivista Italiana di Intelligence

Del n. 1/2013, segnaliamo, in apertura, il Forum, a cura di Emanuela C. DEL RE, sulla "Sicurezza europea. Le nuove sfide", a seguire gli articoli di Stefano D'AURIA "Riciclaggio e terrorismo", Alfonso MONTAGNESE "L'agente di influenza", Antonio TETI "Ottobre rosso un esempio di Cyber-spionaggio", Cristiano ZAGARI "Crisi cipriota e governance europea", Matteo PIZZIGALLO "L'Italia e la nuova Libia".

a cura del Lgt. Remo Gonnella

